

RESOCONTO STENOGRAFICO

56.

SEDUTA DI MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 1979

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROMITA

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	3991	delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento (596);	
Dichiarazione di urgenza di proposte di legge	3993	Modificazioni ed integrazioni delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento (597);	
Assegnazione di disegni di legge alle Commissioni in sede legislativa . .	3993	Gargani: Modifica dell'articolo 10 della legge 10 maggio 1976, n. 319, concernente norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (325)	4014
Disegni di legge:		PRESIDENTE	4015
(Annunzio)	3991	CASTOLDI (PCI)	4021
(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	4049	ERMELLI CUPELLI (PRI)	4036
(Proposta di assegnazione a Commissioni in sede legislativa)	3991	GUARRA (MSI-DN)	4018
Disegni e proposta di legge (Discussione):		MELLINI (PR)	4027
Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1979, n. 467, concernente proroga dei termini di integrazione		NICOLAZZI, Ministro dei lavori pubblici	4017
		PORCELLANA (DC), Relatore	4015
		RAUTI (MSI-DN)	4042
		SUSI (PSI)	4039

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1979

	PAG.		PAG.
Proposte di legge:		Corte costituzionale (Annunzio di una sentenza)	3992
(Annunzio)	3991, 4049	Richiesta ministeriale di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978	3992
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	4049	Documenti ministeriali (Trasmissione) . .	3992
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)	4049	Per lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni e per la discussione di una mozione:	
Interrogazioni e interpellanze (Annunzio)	4051	PRESIDENTE	4050, 4051
Interpellanze e interrogazioni (Svolgimento):		CRUCIANELLI (PDUP)	4051
PRESIDENTE	3993, 4005	FONTANA GIOVANNI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	4050
BOATO (PR)	3999	PINTO (PR)	4050, 4051
DRAGO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	4010	SPINI (PSI)	4051
MELLINI (PR)	3998, 4007, 4013	Ordine del giorno della seduta di domani	4051
SARTI, <i>Ministro senza portafoglio</i> . .	3997		

La seduta comincia alle 16.

ZOPPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Cavaliere ed Evangelisti sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 12 novembre 1979 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

LECCISI: « Provvedimenti in favore delle imprese di riparazione navale » (923);

LECCISI: « Provvedimenti in favore dell'industria cantieristica navale » (924);

LECCISI: « Provvidenze in materia di credito navale agevolato » (925);

FURNARI: « Sistemazione del personale dell'Ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici (UANSF) » (926);

ARNAUD ed altri: « Modificazioni al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati » (928).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

PRESIDENTE. Sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Ministro dei beni culturali ed ambientali:

« Rideterminazione dei contributi annui dello Stato in favore degli enti autonomi "La Triennale di Milano" e "La Quadriennale di Roma" » (927);

dal Ministro della marina mercantile:

« Provvidenze integrative per l'industria delle costruzioni navali per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1980 » (929);

« Provvidenze integrative per l'industria delle riparazioni navali per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1980 » (930);

« Modifiche ed integrazioni alla legge 25 maggio 1967, n. 234, riguardante il credito navale agevolato » (931).

Saranno stampati e distribuiti.

Proposte di assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge:

alla IV Commissione (Giustizia):

« Attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria agli appuntati

del Corpo della guardia di finanza, comandanti delle brigate e dei distaccamenti ed agli appuntati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza incaricati del comando dei posti di polizia in provincia o dei posti e dei distaccamenti delle specialità del Corpo stesso » (722) (*con parere della I, della II e della VI Commissione*);

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Cessione a titolo gratuito dallo Stato al comune di Roma della tenuta di Monte Antenne in Roma con la contigua area di villa Savoia e cessione a titolo gratuito dal comune di Roma allo Stato di una contigua area di proprietà comunale » (721) (*con parere della II e della V Commissione*);

« Suppressione del monopolio dei prodotti derivati del tabacco » (767) (*con parere della I, della XI, della XII e della XIV Commissione*);

« Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Giovanni Gronchi » (*approvato dalla VI Commissione del Senato*) (853) (*con parere della V Commissione*).

Le suddette proposte di assegnazione saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978.

PRESIDENTE. Il ministro della difesa ha inviato a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del generale di squadra aerea (aus.) Emanuele Annoni a vicepresidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

Questa richiesta, a' termini del quarto comma dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VII Commissione permanente (Difesa).

Trasmissioni di documenti ministeriali.

PRESIDENTE. Il ministro della difesa, con lettera in data 7 novembre 1979, ha trasmesso copia del verbale della seduta del 9 ottobre 1979 del comitato per l'attuazione della legge 16 febbraio 1977, n. 38, sull'ammodernamento dei mezzi dell'aeronautica militare.

Questo documento sarà trasmesso alla Commissione parlamentare competente.

Il ministro dell'agricoltura e delle foreste, con lettera in data 9 novembre 1979, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, penultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, le relazioni sull'attività svolta nel 1977 dall'ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania di Bari e dall'Ente irrigazioni di Arezzo.

Questi documenti saranno trasmessi alla Commissione parlamentare competente.

Annunzio di una sentenza della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presidente della Corte costituzionale ha trasmesso con lettera in data 8 novembre 1979 copia della sentenza n. 126 della Corte stessa, depositata in pari data in cancelleria, con la quale la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e dell'articolo 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, nella parte in cui le disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore imponibile netto determinano — in relazione al periodo di formazione dell'incremento stesso — ingiustificate disparità di trattamento tra i soggetti passivi del tributo (doc. VII, n. 52).

Il documento sarà stampato e distribuito.

**Dichiarazione di urgenza
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che il prescritto numero di deputati ha chiesto, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, la dichiarazione di urgenza per la seguente proposta di legge:

CRAVEDI ed altri: « Norme sul trasferimento d'uso di aree demaniali a fini pubblici e sociali e sulla materia di costruzioni militari » (710).

Su questa richiesta in base all'articolo 69, secondo comma, del regolamento, possono parlare un oratore contro e uno a favore.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la dichiarazione di urgenza.

(È approvata).

Comunico che il prescritto numero di deputati ha chiesto, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, la dichiarazione di urgenza per la seguente proposta di legge:

ARMELLA ed altri: « Norme per la votazione degli italiani residenti all'estero in occasione di elezioni politiche e modificazioni dei termini e del procedimento elettorale di dette elezioni » (183).

Su questa richiesta in base all'articolo 69, secondo comma, del regolamento, possono parlare un oratore contro e uno a favore.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la dichiarazione di urgenza.

(È approvata).

Comunico che il Presidente del gruppo parlamentare del partito comunista italiano ha chiesto, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, la dichiarazione di urgenza per la seguente proposta di legge:

TAMBURINI ed altri: « Norme in materia di programmazione portuale » (526).

Su questa richiesta in base all'articolo 69, secondo comma, del regolamento,

possono parlare un oratore contro e uno a favore.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la dichiarazione di urgenza.

(È approvata).

**Assegnazione di disegni di legge
a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto in altra seduta, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti disegni di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

alla II Commissione (Interni):

« Modifica dell'articolo 10 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, concernente modifiche agli ordinamenti del personale di Pubblica sicurezza » (724) *(con parere della I e della V Commissione).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Alla III Commissione (Esteri):

« Aumento del fondo per la partecipazione italiana ad interventi in favore dei Pasi colpiti da gravi calamità naturali » (612) *(con parere della V Commissione).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Svolgimento
di interpellanze e di interrogazioni.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interpellanze ed interrogazioni.

La prima interpellanza è la seguente:

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro della pubblica istruzione, per conoscere — premesso che secondo

notizie ufficiose la "Commissione dei 12" che prepara le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'articolo 107 della legge costituzionale contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, avrebbe raggiunto una sostanziale unanimità intorno alla cosiddetta "bozza Kessler" in ordine ad un trasferimento di poteri, in via delegata, alle province autonome di Trento e Bolzano in materia scolastica;

che tale aumento di poteri, indicato nel dibattito politico e sindacale come "provincializzazione della scuola", viene motivato dai suoi proponenti sia come importante contributo al migliore funzionamento della scuola trentina ed altoatesina, sia come atto tendente ad avvicinare maggiormente la scuola statale delle due province alle specifiche esigenze e particolarità locali;

che, tuttavia, tale "bozza Kessler" ha incontrato, quando se ne è conosciuto il tenore e il testo, la decisa opposizione di gran parte degli stessi insegnanti interessati, nelle scuole di ogni ordine e grado sia del Trentino che del Sudtirolo, con la partecipazione alle conseguenti azioni di lotta di insegnanti appartenenti a tutti i gruppi linguistici e con il sostanziale sostegno delle organizzazioni sindacali alla opposizione manifestata dagli insegnanti;

che solo gli scioperi e le proteste degli insegnanti sono valsi ad indurre, nello scorso mese di giugno, la "Commissione dei 12" a non varare subito, per quanto le concerneva, lo schema di decreto legislativo sulla cosiddetta "provincializzazione della scuola";

che l'azione di lotta messa in atto dagli insegnanti contro la cosiddetta "bozza Kessler" non ha certamente significato contrarietà agli obiettivi proclamati che si volevano raggiungere attraverso le nuove "norme di attuazione" (migliorare il funzionamento della scuola e renderla più adeguata alla realtà locale), ma espresso giustificati timori che le ventilate norme in realtà perseguissero tutt'altri fini -

sulle seguenti questioni relative alla sua condotta in questa vicenda:

1) quali considerazioni ed esigenze inducono il Governo a ritenere necessario ed opportuno un aumento di poteri alle province di Trento e Bolzano in materia scolastica? Per quali motivi, in particolare, il Governo ritiene di voler delegare nuovi poteri amministrativi e disciplinari sugli insegnanti alle due province autonome?

2) per quali ragioni si assimilano, nello schema di decreto predisposto, le esigenze culturali e scolastiche della provincia di Trento a quelle della provincia di Bolzano? In particolare, perché la scuola trentina - che, a differenza di quella sudtirolese, non conosce alcuna articolazione relativa alle minoranze nazionali presenti su quel territorio - dovrebbe essere caratterizzata, dal punto di vista dei contenuti, dei programmi, del reclutamento, ecc., in maniera diversa dalla scuola delle altre regioni a statuto speciale o anche a statuto ordinario?

3) sono forse le benemeritenze delle amministrazioni provinciali di Trento e Bolzano - e delle rispettive forze politiche maggioritarie, DC e SVP - in tema di gestione repressiva e spesso reazionaria della scuola ad avere convinto il Governo della necessità che queste due province abbiano bisogno di altri poteri da utilizzare nella medesima direzione? A titolo di esempio, si ricordano alcuni "monumenti" di tale gestione: repressione degli sca . . . scuole con lingua d'insegnamen a e tedesca; pesante condizionamento ideologico e politico sulla scelta dei libri di testo (grazie ad apposita legge provinciale); assetto più arretrato degli organi collegiali (in maniera ancora più corporativa e meno democratico-elettiva che non sul piano nazionale) e dei diritti democratici nella scuola; accurato controllo politico sugli insegnanti, in particolare di madrelingua tedesca; maggiore presenza istituzionale del clero e dell'insegnamento della religione nella scuola; gestione più arretrata delle scuole materne;

4) intende forse il Governo varare una specie di "laboratorio protetto" per la

sperimentazione di una razionalizzazione repressiva e restauratrice della scuola nelle province di Trento e Bolzano, in particolare per quanto concerne il carico di lavoro degli insegnanti, la loro sudditanza politica e disciplinare al potere periferico, la selezione ed il reclutamento del personale, l'istituzionalizzazione del lavoro straordinario, ecc., perseguendo in tal modo l'obiettivo di collocare gli insegnanti delle due province autonome praticamente all'interno di due "zone franche" dal punto di vista sindacale e contrattuale, dove la forza della categoria non possa più pesare?

5) quale adeguamento alla realtà locale si vuole perseguire — con le nuove norme di attuazione — per la scuola sudtirolese, fino a quando non si affronterà lo intero complesso dell'articolo 19 dello statuto speciale, il quale prevede un sistema scolastico che costituisce un autentico "mostro giuridico", istituendo una "scuola di prima classe" (quella italiana), che in compenso non tiene praticamente conto della specifica realtà locale (basti pensare alle pessime condizioni dell'insegnamento del tedesco), e due scuole "in libertà vigilata" (quella di lingua tedesca e quella delle località ladine), modellate non secondo le esigenze dell'autonomia scolastica e culturale, e dello sviluppo delle minoranze, ma in funzione del semplice controllo della SVP (con supervisione statale della scuola)?

« Sulla base delle precedenti considerazioni e dei conseguenti gravi interrogativi, gli interpellanti chiedono infine di sapere:

se non si intenda soprassedere allo stato attuale — considerato anche che sussistono gravi dubbi sulla legittimità della attuale composizione della "Commissione dei 12" (il che è stato fatto contestualmente oggetto di una specifica interrogazione da parte degli stessi interpellanti) — al varo di queste nuove "norme di attuazione", le quali in realtà sembrano comportare non una maggiore e più democratica autonomia culturale, quanto un aumento di poteri dei "proconsoli" locali del potere centrale, che indebitamente

strumentalizzano le esigenze particolari della scuola e dei gruppi linguistici esistenti nell'Alto Adige-Südtirol per contrabbandare nel Trentino una sedicente "scuola più trentina" — in realtà autarchica — o addirittura una sorta di "bantustan scolastico", e che — calando ancora una volta dall'alto e dal chiuso della "Commissione dei 12" importanti norme per l'autonomia trentina e altoatesina — rischiano di provocare gravi arretramenti al posto delle promesse riforme;

se non si intenda, invece, per quanto di competenza, promuovere e favorire ampie consultazioni di base per affrontare nel loro complesso — e solo dopo di ciò trasfondere in nuove norme — i problemi dell'autonomia scolastica, con riguardo specifico alle distinte e diverse condizioni delle province di Trento e di Bolzano.

(2-00062) « BOATO, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO ».

Lo svolgimento di questa interpellanza avverrà congiuntamente a quello delle seguenti interrogazioni, che vertono sullo stesso argomento:

Boato, Aglietta Maria Adelaide, Ajello, Bonino Emma, CiccioMessere, Crivellini, De Cataldo, Faccio Adele, Galli Maria Luisa, Macciocchi Maria Antonietta, Melega, Mellini, Pannella, Pinto, Roccella, Sciascia, Teodori e Tessari Alessandro, al Presidente del Consiglio dei ministri, « per sapere —

premesso che con l'articolo 107 della legge costituzionale di cui nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, « Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige », veniva istituita — ai fini delle norme di attuazione dello statuto stesso — una Commissione paritetica, detta comunemente « Commissione dei 12 » (in seno alla quale è a sua volta costitui-

ta la « Commissione dei 6 », con compiti relativi alle norme di attuazione che riguardano la provincia di Bolzano), la quale ha funzioni consultive riguardanti la emanazione dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 107;

considerato che la norma statutaria (articolo 108) prevede in linea generale un arco di tempo di due anni per l'emanazione delle suddette norme di attuazione, mentre la « Commissione dei 12 » è ancor oggi al lavoro, nella stessa composizione di quando era stata costituita, eccettuato il membro Sergio De Carneri, venuto a surrogare il dimissionario Attilio Tanas;

osservato che, in particolare, la « Commissione dei 12 » è composta dai seguenti membri: consigliere di Stato Alcide Berloff, magistrato dottor Heinz Dusini, prefetto dottor Elio Gizzi, prefetto dott. Mario Marrosu, consigliere della Corte dei conti dottor Giuliano Metalli, consigliere di Stato dottor Arnaldo Squillante (nominati, in rappresentanza dello Stato, dal Governo); onorevole Roland Riz, deputato, e rag. Silvio Nicolodi (nominati dal consiglio provinciale di Bolzano); avvocato Sergio De Carneri (dal 1977; in precedenza: professore Attilio Tanas) ed onorevole Bruno Kessler (nominati dal consiglio provinciale di Trento); consigliere regionale Alfons Benedikter e consigliere regionale Giorgio Grigolli (nominati dal consiglio regionale del Trentino-Alto Adige), e osservato inoltre che la loro nomina risale al 1972, e quindi ad una legislatura parlamentare e consiliare da lunga data consumata; —

se il Governo non ritenga da tempo scaduta la nomina dei rappresentanti governativi in seno alla « Commissione dei 12 » e, più in generale, la composizione dell'intera commissione, visto che il mandato dei suoi membri di nomina consiliare risale ad una legislatura da lungo tempo esaurita e doveva comunque compiersi in un arco di tempo delimitato e definito;

se il Governo non ritenga, in particolare, divenuta allo stato attuale del tutto incompatibile la posizione dell'onore-

vole Bruno Kessler, nominato a suo tempo in rappresentanza della provincia autonoma di Trento in una Commissione che, per statuto, doveva essere « paritetica » (cfr. articolo 107, legge costituzionale citata) e divenuto ora — con la formazione del nuovo Governo e con la sua nomina a sottosegretario per l'interno — membro dell'esecutivo stesso;

come il Governo intenda intervenire tempestivamente per consentire che la « Commissione dei 12 » possa nuovamente operare almeno in condizioni di piena legalità costituzionale sotto il profilo della sua composizione e della sua pariteticità, sia pure al di là dei limiti di tempo originariamente previsti dalla norma statutaria del Trentino-Alto Adige » (3-00357).

Mellini, Aglietta Maria Adelaide, Ajello, Boato, Bonino Emma, Ciccimessere, Crivellini, De Cataldo, Faccio Adele, Galli Maria Luisa, Macciocchi Maria Antonietta, Melega, Pannella, Pinto, Roccella, Sciascia, Teodori e Tessari Alessandro, al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro dell'interno, « per sapere se siano informati che l'onorevole Bruno Kessler, sottosegretario di Stato per l'interno, nella sua qualità di presidente della sezione provinciale della Federazione italiana della caccia di Trento (ente incluso nella Tabella B al n. 44 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) ha sottoscritto, in unione con il presidente nazionale della suddetta Federazione, un atto di « costituzione e deduzione » avanti alla Corte d'appello di Trento per richiedere che sia dichiarato inammissibile il referendum per l'abrogazione della legge provinciale sulla caccia, 9 dicembre 1978, n. 56, referendum richiesto dal prescritto numero di cittadini a norma della legge regionale n. 30 del 1964.

Per conoscere se il Governo non ritenga inammissibile che i suoi componenti si intromettano in questioni istituzionali delle regioni, prendendo parte, costituendosi o tentando di costituirsi addirittura in giudizio contro il comitato promotore di un referendum, comitato che ha rilevanza istituzionale.

Per conoscere inoltre se il Governo non ritenga che sia quanto meno scorretto che i suoi membri agiscano in qualità di rappresentanti di enti sottoposti alla procedura di soppressione perché inutili, tanto più per il compimento di attività quali quelle sopra ricordate.

Per conoscere se l'onorevole Bruno Kessler possa continuare a ricoprire l'incarico di governo di cui è investito.

(3-00756)

Avendo l'onorevole Boato rinunciato alla illustrazione della sua interpellanza, riservandosi di utilizzare il tempo destinato alla illustrazione per la replica, do la parola al ministro per i rapporti con il Parlamento per la risposta.

SARTI, *Ministro senza portafoglio*. Signor Presidente, i firmatari dell'interrogazione n. 3-00357 hanno ritenuto di formulare rilievi in ordine alla composizione ed alla operatività della commissione paritetica istituita, con funzioni consultive, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per le norme di attuazione dello statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige.

Per quanto riguarda i tempi di emanazione delle norme suddette, l'articolo 108 dello statuto di autonomia prevedeva invero che tale adempimento dovesse avvenire entro due anni dall'entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, di modifica dello statuto della regione Trentino-Alto Adige; tuttavia, è altrettanto vero che essendo stata concordemente ritenuta, dal Governo e dagli enti autonomi interessati, la non perentorietà di tale termine, allo spirare del biennio non si è preclusa la possibilità di utilizzare ulteriormente l'apporto consultivo della commissione. In definitiva, comunque, con la prosecuzione della propria attività la commissione ha, nei fatti, tradotto coerentemente la volontà espressa dal Parlamento, che la predisposizione delle norme si realizzi mediante il corrispondente impegno dei rappresentanti degli enti autonomi.

Per quanto concerne, poi, la durata in carica dei componenti della commissione paritetica, la norma statutaria non ha prefissato alcun termine e, pertanto, è nella facoltà dei vari organi competenti mantenere o revocare le singole designazioni.

A riprova di ciò è da ricordare che lo Stato ha sostituito, da oltre un anno, perché destinato ad assolvere la funzione di commissario del Governo a Trieste, lo stesso prefetto Marrosu, indicato dagli onorevoli interroganti fra i membri della commissione attualmente in carica.

Dal canto suo il consiglio provinciale di Trento ha provveduto a surrogare — nel 1977 — un suo rappresentante dimissionario.

In merito, poi, alla posizione dell'onorevole Bruno Kessler, membro della commissione fin dalla costituzione della stessa in rappresentanza del consiglio provinciale di Trento e nominato sottosegretario di Stato per l'interno nell'attuale Governo, preciso innanzitutto che nessuna norma espressamente stabilisce l'incompatibilità tra le funzioni di sottosegretario e quelle di membro della commissione paritetica per le norme di attuazione dello statuto.

Ricordo, comunque, che al sottosegretario di Stato non spetta di esercitare quelle funzioni che, per norma costituzionale, sono riservate ai ministri quali componenti dell'organo collegiale di governo chiamato ad approvare le norme di attuazione.

Aggiungo, infine, che il consiglio provinciale di Trento ha confermato all'onorevole Kessler — anche dopo la sua nomina a sottosegretario — il mandato di suo rappresentante in seno alla « commissione dei dodici » e che, in un momento successivo a tale risoluzione, si è espresso nello stesso senso il consiglio regionale del Trentino-Alto Adige.

Per gli stessi motivi e a maggior ragione, quindi, neppure può considerarsi incompatibile, contrariamente a quanto affermano i firmatari dell'interrogazione n. 3-00756, la funzione di sottosegretario dell'onorevole Kessler con quella di presidente della sezione provinciale della fe-

derazione italiana di caccia di Trento; e, conseguentemente, deve anche ritenersi corretto l'esercizio dei poteri derivanti dalla sua qualità di presidente della suddetta sezione.

Circa i presunti orientamenti che — secondo quanto affermato dai firmatari dell'interpellanza n. 2-00062 — sarebbero maturati in seno alla commissione paritetica in occasione dell'esame dello schema relativo all'ordinamento scolastico nelle province autonome di Trento e di Bolzano, devo precisare che per la provincia di Trento la materia è tuttora in trattazione presso quella commissione consultiva, la quale ne ha sospeso l'esame perché — essendo in corso, in sede locale, una consultazione sull'argomento tra le forze politiche e sociali — ha ritenuto di attendere l'acquisizione di elementi utili che potranno scaturire dalla consultazione stessa. Allo stato manca quindi al Governo, per le proprie valutazioni, la disponibilità di una proposta definitiva della citata commissione consultiva.

Per quanto riguarda la norma di attuazione per la scuola della provincia di Bolzano, preciso che essa fu già approvata con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116; peraltro, a seguito delle innovazioni sopravvenute nell'ordinamento scolastico nazionale, questa norma di attuazione dovrà essere opportunamente aggiornata e completata.

Cogliendo l'occasione offertami da questo dibattito, confermo qui alla Camera l'auspicio del Governo che le competenti commissioni paritetiche possano al più presto completare sia l'esame degli schemi delle cennate norme di attuazione per la scuola, sia di quelle altre norme che ancora mancano perché possa dirsi conclusa l'attuazione dello statuto; con ciò esaudendo le aspettative delle popolazioni interessate, certamente non difforni dagli intendimenti costantemente perseguiti dai governi succedutisi durante tutta la impegnativa vicenda, e quindi anche nella impegnativa fase dell'attuazione statutaria; intendimenti, questi, interamente riaffermati dall'attuale Governo, come è noto, nell'esposizione al Parlamento del suo

programma da parte del Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. L'onorevole Mellini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-00756.

MELLINI. Non posso che prendere atto che per il ministro per i rapporti con il Parlamento è corretto che un sottosegretario in carica presenti al tribunale di Trento un ricorso contro l'ammissibilità di un *referendum* previsto dalla legge regionale, dichiarandosi favorevole ad una dichiarazione di incostituzionalità di una norma di legge della regione Trentino-Alto Adige e dichiarando che la raccolta delle firme sarebbe stata illegittima per una presunta violazione da parte dei cancellieri dei doveri attinenti al loro ufficio e ciò in contrasto con le dichiarazioni rese in questa aula l'altro giorno da un altro rappresentante del Governo. Tutto questo il ministro lo ha detto, o meglio ha cercato di farlo intendere, perché non ha osato dire altro, oltre al fatto che egli non ritiene che sia scorretto che il sottosegretario sia rappresentante della federazione della caccia per la provincia di Trento e che anche il suo operato in tale qualità sia corretto, perché egli ha compiuto simili atti in qualità di presidente della federazione della caccia di Trento.

Non posso replicare al ministro in ordine alla sua sensibilità, oltre che a quella del sottosegretario Kessler, perché sarebbe assurdo da parte mia cercare di provocare una sensibilità che il ministro ed il sottosegretario Kessler non hanno per proprio conto. Per quello che ci riguarda, io ritengo che un membro del Governo, di fronte ad un atto concernente il funzionamento di una regione e di una provincia autonoma, debba astenersi dall'assumere simili atteggiamenti, evitando di interferire con un atto della cui fondatezza giuridica, tra l'altro, non sto ad intrattenere i colleghi, perché sarebbe cosa che non onorerebbe i fastigi del foro. Credo che sia di tutta evidenza che una tale questione può essere affrontata da un membro del Governo o nella pie-

nezza delle funzioni a lui delegate, oppure doveri di correttezza dovrebbero imporre di non compiere certe azioni, così come non si esercita più la professione, o altre attività; gli atti compiuti da un membro del Governo hanno, infatti, una rilevanza politica diversa. Ritengo che lei, signor ministro, abbia una tale sensibilità, ma che oggi, come ministro, sia venuto a dire di non averla per sostenere che è conforme a sensibilità e correttezza il comportamento di un altro membro del Governo. Ripeto: io non posso spiegare la correttezza né a lei né all'onorevole Kessler, perché o la si ha o non la si ha. Ritengo che in questo caso essa sia venuta meno, così come ritengo che una persona che si vuole intromettere in questioni giudiziario-legislative della regione, anche se della propria regione di origine, non possa fare il sottosegretario del Governo della Repubblica e debba andarsene, perché non è corretto che resti al Governo. Credo, inoltre, che sia soprattutto molto grave che i suoi colleghi, e il Governo nella sua interezza, assumano la responsabilità di un comportamento per il quale ci si poteva dire che era sfuggito ad una esatta percezione da parte di chi ha firmato la delega.

TESSARI ALESSANDRO. È l'arroganza del potere!

MELLINI. No, nemmeno di questo si tratta, quanto piuttosto di mancanza di sensibilità, caro Tessari, e di fronte a questo non possiamo che prenderne atto ed affermare che il costume politico nel nostro paese è questo.

PRESIDENTE. L'onorevole Boato ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BOATO. Ringrazio il ministro della sua cortesia; ma, al di là della sua cortesia, debbo dichiararmi profondamente e totalmente insoddisfatto. E credo che, se le risposte per caso non fossero state preparate personalmente dal ministro per i rapporti con il Parlamento (come è immaginabile, dato che c'eravamo rivolti al Presidente del Consiglio e al ministro del-

la pubblica istruzione), debbo dire che al ministro Sarti hanno preparato delle pesime ed elusive risposte. Sarò molto rapido per quanto riguarda l'interrogazione; sarà invece un discorso più ampio — ringrazio il Presidente di avermi concesso di sommare i tempi a mia disposizione — per quanto concerne la questione delle norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige e sulla questione della scuola.

Sul primo punto, sul quale la nostra interrogazione non era rigida, ma faceva un riferimento tuttavia testuale, lei, signor ministro, mi ha dato una risposta sbagliata. Lei dice che lo statuto di autonomia non prevede un termine perentorio. Ebbene, lo statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige (Sud-Tirolo) prevede, all'articolo 108, che « salvo i casi espressamente previsti, i decreti legislativi contenenti le norme di attuazione dello statuto saranno emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971 » eccetera. Visto che la legge costituzionale è entrata in vigore nel 1972, il termine di due anni porta al 1974. Ora, conosciamo tutti i problemi politici, prima che costituzionali che sono coinvolti da questa questione, tanto è vero che non abbiamo calcato molto la mano su questo termine, che comunque è perentorio e tassativo nell'articolo 108 dello statuto di autonomia. Ma, a questo punto, lei, signor ministro, o comunque per bocca sua il Governo, non ci può rispondere che la norma statutaria non ha previsto i termini entro i quali sono in carica i membri della « Commissione dei 12 », perché la norma statutaria ha previsto questi termini in due anni. Se queste norme devono essere emanate entro due anni, è ovvio che la commissione consultiva, la cosiddetta « Commissione dei 12 », deve rimanere in carica due anni. Se lei mi ascoltasse, signor ministro...

SARTI, *Ministro senza portafoglio*. La ascolto! Non perdo una parola!

BOATO. A questo punto, mi pare che si tratti di un gioco di parole. Lei dice

che non ci sono termini perentori e invece ci sono; dice che non sono previsti termini per la durata in carica dei membri della « Commissione dei 12 », e invece i termini sono impliciti nell'articolo 108 dello statuto. A questo punto, ci troviamo di fronte ad una « Commissione dei 12 » che, salvo lievissime modifiche — la ringrazio della precisazione da lei fatta riguardo al prefetto Marrosu, circa una sostituzione che non conoscevo, e prendo atto quindi della sua correzione al testo dell'interrogazione — ha una composizione che è ancora quella del 1972. Ebbene, ci troviamo di fronte — lo dico *en passant*, perché non era nel testo dell'interrogazione, ed anche perché non è presente nessun collega di quella parte politica — al fatto che il collega Riz è membro della « Commissione dei 12 » su nomina della provincia di Bolzano, ma contestualmente è anche presidente della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati. Anche da questo punto di vista, non c'è una incompatibilità formale, ma io credo che ci sia quanto meno una ragione di opportunità politica ed anche costituzionale che dovrebbe far riflettere il collega Riz. Aggiungo questo, perché ho riflettuto su tale particolare successivamente alla presentazione dell'interrogazione. Ma, per quanto riguarda il collega Kessler, si tratta di una cosa inaudita. Nei confronti del merito delle iniziative del collega Kessler, ho personalmente delle cose da dire, ma faccio qui una pura questione di incompatibilità formale ed anche di opportunità, non solo politica, ma addirittura morale. Ci troviamo di fronte ad un membro della « Commissione dei 12 » che è nominato in rappresentanza della provincia di Trento, in una commissione che, a norma dello statuto speciale di autonomia, è rigorosamente paritetica, nella quale cioè è prevista la presenza di sei membri nominati dalle due province di Trento e di Bolzano e dalla regione Trentino-Alto Adige e di sei membri nominati dal Governo in rappresentanza dello Stato. Perché lo statuto prevede una commissione rigorosamente e rigidamente paritetica? Perché sono ipotizzabili conflitti di interesse da

parte dello Stato nei confronti delle province di Trento e di Bolzano e della regione Trentino-Alto Adige, e viceversa. Ebbene, ci troviamo di fronte — e per questo è una incompatibilità sopravvenuta, non è una incompatibilità all'origine, evidentemente — ad un membro nominato dalla provincia di Trento che oggi fa parte non del Governo in senso stretto, cioè del Consiglio dei ministri, ma (io credo di poterlo affermare, anche se non sono un costituzionalista, ma sulla base della consulenza di qualche costituzionalista da me interpellato in proposito) comunque del Governo, dell'esecutivo in senso lato. Il sottosegretario fa parte del Governo in senso lato, ha la delega dal ministro per una serie di questioni, viene qui a parlare a nome del Governo, siede ai banchi del Governo, esercita funzioni governative, anche se non fa parte del Consiglio dei ministri.

Questo sottosegretario non sente — anche se non esiste una norma specifica che glielo impone — il pudore morale, prima che politico, di dare le dimissioni, essendo stato nominato a suo tempo dalla provincia di Trento, dopo essere stato, allora, presidente della provincia e della regione. Ebbene, una volta diventato deputato e, successivamente, membro dell'esecutivo, partecipando all'esercizio come sottosegretario per l'interno — anche se in via delegata —, di funzioni governative per una questione specifica, egli non sente la « delicatezza » morale di rassegnare le dimissioni.

Per quanto riguarda questo primo punto, debbo fare un'ultima osservazione: a lei, signor Ministro, hanno fatto dire che il consiglio provinciale di Trento ed il consiglio regionale del Trentino-Alto Adige si sono già pronunciati su questa questione; certo che lo hanno fatto! Infatti, alcune forze politiche in sede locale (Nuova Sinistra in modo particolare) si sono fatte carico di riproporre questa stessa questione che discutiamo oggi qui alla Camera dei deputati anche in consiglio regionale ed in consiglio provinciale.

Ebbene, quale è stata la risposta del consiglio provinciale? Oltre a quella for-

malistica che lei stesso mi ha dato, è stato risposto che comunque questa responsabilità — cioè di stabilire l'incompatibilità — non spetta al consiglio provinciale stesso (questa è la tesi maggioritaria, cioè quella della democrazia cristiana), ma spetta al Governo. Quindi, nel consiglio provinciale del Trentino-Alto Adige, la DC a maggioranza non più assoluta, fortunatamente, ma diventata assoluta grazie all'apporto del partito del popolo trentino-tirolese, ha affermato che non è sua la responsabilità, bensì del Governo.

Lei, a nome del Governo, ci viene ora a rispondere (e quindi l'hanno informata male da questo punto di vista) che il consiglio provinciale ha già deciso, e quindi per il Governo va tutto bene. Questo, in parole volgari, si chiama « scaricabarile », mentre in parole politiche più serie si chiama irresponsabilità. Vi è una irresponsabilità colposa e non dolosa da parte del ministro per i rapporti con il Parlamento che ci ha letto quel testo, ma vi è una irresponsabilità dolosa e non colposa da parte di chi quel testo ha scritto e soprattutto da parte di chi lo ha informato in sede locale. Infatti, come immaginavo, sono stati consultati i consigli provinciali e regionali. Dunque, o è stata data una risposta falsa o monca, oppure è stata data una interpretazione falsa o monca da chi la risposta ha preparato. Quindi, per quanto ci riguarda, non chiudo la questione, ma insisto con forza e ripropongo al Governo, al sottosegretario Kessler, ed al Presidente del Consiglio dei ministri in modo particolare, poiché ha responsabilità dirette per quanto riguarda la questione dello statuto di autonomia, l'opportunità — se non sentono il dovere morale e politico — di risolvere quanto prima questo tipo di questioni.

Vi sono poi altri problemi molto più ampi che riguardano la materia che è oggetto della nostra interpellanza, collegata ancora una volta al nome dell'attuale sottosegretario Kessler; forse casualmente, ma non credo che sia così.

Noi ci troviamo di fronte al fatto che questa « Commissione dei 12 » (non quel-

la dei sei, vale a dire quella specifica per quanto riguarda le norme di attuazione per la provincia di Bolzano) ha predisposto una « bozza » delle norme di attuazione per quanto riguarda la scuola che, una volta uscita dal « segreto » della « Commissione dei 12 », ha visto la rivolta, non violenta ma pacifica, in senso democratico, politico, culturale ed ideologico, di larghissima parte della comunità trentina, anche di settori che — dal punto di vista elettorale — si trovano in qualche caso nell'ambito della maggioranza locale, che ha al suo centro la democrazia cristiana.

Ebbene, anche in questo caso, le hanno fatto rispondere che si tratta di « presunti orientamenti ». No, signor ministro! Non ci sono « presunti orientamenti », ma esiste un testo con tanto di articolato già pronto, anche se non ufficializzato.

È qui presente l'ex sottosegretario Postal che è trentino e queste cose forse le sa meglio di me (e forse non a caso è presente a questa seduta); a Trento queste cose circolano in tutte le scuole, perfino nelle scuole medie ed elementari, fortunatamente, perché noi abbiamo proposto che questo avvenisse. Ma a lei, rappresentante del Governo, non hanno dato queste informazioni. Non vi sono solamente dei « presunti orientamenti », ma esiste un preciso schema delle norme di attuazione per quanto riguarda la scuola. Lei ha detto che è una materia tutt'ora in trattazione. Certo, questa materia è tuttora in trattazione perché la nostra parte politica in sede locale, Nuova sinistra, coinvolgendo fortunatamente le altre forze della sinistra (non *toto corde* per quanto riguarda i compagni comunisti in sede locale) ed il sindacato, CGIL, CISL e UIL, ha investito il consiglio regionale e in particolare quello provinciale, della responsabilità di farsi carico di quella consultazione della quale lei ha parlato. Questa consultazione è in atto, ma essa si è verificata soltanto successivamente alla presentazione formale dell'interrogazione e dell'interpellanza che oggi discutiamo e alla pubblicizzazione in sede locale dell'interrogazione e dell'interpellanza stesse; soltanto successivamente alla presentazio-

ne presso il consiglio provinciale di Trento ed il consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, di analoghe interrogazioni e mozioni, simili a quelle che abbiamo presentate alla Camera dei deputati; e successivamente anche al coinvolgimento della competente commissione del consiglio provinciale di Trento su questo problema. Così si è arrivati alla decisione del consiglio provinciale di « investire » di questo dibattito la popolazione locale e in particolare gli utenti a vario titolo della scuola, dagli insegnanti agli studenti e alle loro famiglie.

Ciò è successo dunque su iniziativa politica non del Governo, non della giunta provinciale di Trento, non della « Commissione dei 12 », bensì delle forze d'opposizione politica e sindacale: solo a questo punto è stata posta in atto una consultazione. Ebbene, le citerò (non saprei proceduralmente come mostrarglielo) un articolo che si riferisce ad una di queste tante assemblee di consultazione uscito su un giornale locale — pur lontano dalle mie posizioni politiche — intitolato *l'Alto Adige*. Nel comprensorio di Rovereto, che è nella provincia di Trento il principale dopo la stessa città di Trento, la cronaca (fedele, debbo dire) di una di queste riunioni di consultazione locale promosse anche su nostra iniziativa dal consiglio provinciale di Trento, parla di quella « presunta » bozza, di quei « presunti orientamenti », che sono tanto presunti al punto che nel titolo si legge: « Tutti contro la bozza Kessler »! Non leggerò testualmente l'articolo, ma esso riferisce che il rappresentante del consiglio del tale istituto, il rappresentante della tale forza sindacale, i rappresentanti del PCI, del PSI, di democrazia proletaria di Nuova sinistra, del PSDI, del PRI, del PLI, ecc., persino alcuni rappresentanti del mondo cattolico (i più avanzati e progressisti) si sono pronunciati pesantemente contro lo schema di queste norme di attuazione!

Di tutto questo avrei voluto essere da lei informato, ma inverto i ruoli, e la informo io: tutto questo le è ignoto! In quanto ministro senza portafoglio per i

rapporti con il Parlamento, lei formalmente non ha alcun dovere di essere informato su questo; ma nel momento in cui è venuto a rispondere (e la cosa mi onora, non ho alcun problema da questo punto di vista, anche se non sono venuti il Presidente del Consiglio, né il ministro della pubblica istruzione), avrebbe dovuto essere informato da chi di dovere, lei stesso doveva farsi informare su questo. Credo le abbiano reso un pessimo servizio, in quest'ottica! Aggiungerò altre questioni attinenti alla gravità di tutto questo, ed enuncio gli argomenti oggetto di questa cosiddetta « bozza Kessler », per la provincializzazione della scuola. Siamo di fronte al quasi totale esautoramento dello Stato. La provincia (attraverso quello che — non a caso — è il primo articolo di questa bozza) gestirebbe l'amministrazione della scuola, arruolerebbe tutto il personale non docente, inquadrerebbe anche il personale docente direttivo ed ispettivo in ruoli provinciali; avrebbe facoltà di introdurre con proprie leggi adattamenti, deroghe ed integrazioni allo stato giuridico di questo personale per la migliore utilizzazione del medesimo e per attuare modifiche agli ordinamenti didattici dell'ordinamento della scuola (articolo 1); interverrebbe nel reclutamento (articolo 10), nei trasferimenti (articolo 9), negli incarichi e nelle supplenze (articolo 11); nell'introduzione di nuovi insegnamenti (articolo 4); si riserverebbe la facoltà di retribuire il personale per eventuali aumenti degli obblighi di servizio (articolo 5); avrebbe, in base all'articolo sulla sperimentazione (articolo 7), un ulteriore spazio di manovra su nomine e cattedre del personale; inciderebbe notevolmente in materia disciplinare assumendo le competenze in materia di stato giuridico del ministro (articolo 12); assumerebbe in proprio il ruolo del provveditorato agli studi disciolto come tale (articoli 14 e 16). In poche parole la provincia assumerebbe sostanzialmente la gestione del personale, vanificando di fatto il senso di quel « fermo restando la dipendenza dallo Stato » che è invece previsto dallo statuto di autonomia, personale docente di cui si parla al secondo comma

dell'articolo 1. Con questo, anche senza ulteriori innovazioni che le norme Kessler autorizzerebbero ampiamente ed esplicitamente, lo stato giuridico del personale è già ridotto ad una larva; è un sistema di diritti e di doveri che stabilisce delle garanzie le quali escono completamente polverizzate: si pensi alla scomparsa delle istanze di ricorso, alla conflittualità triennale, ai canali istituzionali con il Ministero, e così via. Dette norme smantellerebbero i rapporti sia pure ancora insoddisfacenti, anche per la non applicazione al pubblico impiego dello statuto dei lavoratori, di una faticosa vicenda di lotte sindacali e democratiche per dare una fisio-nomia di lavoratore al dipendente del pubblico impiego ed all'insegnante.

Questo è un aspetto fondamentale, ma evidentemente tutto ciò a lei non è stato fatto leggere, in quanto ha risposto ad un'interrogazione che riguarda questa « bozza Kessler » sulle norme di attuazione sulla scuola e non sa che questa « bozza » rappresenta uno stravolgimento dello stato giuridico degli insegnanti; rappresenta una attribuzione a partire dalla provincia di Trento e non dalla provincia di Bolzano dove ci sono le giustificazioni determinate dalle questioni tecniche che tutti conosciamo, di poteri enormemente maggiori in questo caso, e comunque non previsti dallo stesso statuto di autonomia. Tutto questo noi denunciavamo, non certo perché siamo contrari ad una maggiore autonomia e ad un maggior decentramento nel nostro paese. Siamo assolutamente favorevoli a tutto questo; ma se una cosa di questo genere viene adottata su scala nazionale, per tutte le regioni. Non si capisce perché, non la provincia, ma in realtà la democrazia cristiana di Trento — non a caso in questa circostanza la *Südtiroler Volkspartei* sta a ridosso della democrazia cristiana, perché in questo caso è la seconda che apre la strada alla prima, e non viceversa come era avvenuto in passato — si faccia carico di forzare la Costituzione, lo statuto, per farsi attribuire dei poteri delegati in materia di controllo sulla scuola, se non per un disegno politico preciso.

Purtroppo non ho più molto tempo a mia disposizione mentre mi ero preparato una documentazione anche su questo terreno; comunque, se avessi un po' più di tempo, dovrei illustrare in questo momento come l'ente locale — la provincia in questo caso — avendo già amplissimi poteri, maggiori di qualunque altra regione nel nostro paese, ha esercitato in sede scolastica questa autonomia. È stata esercitata in senso peggiorativo, conculcando gli interessi legittimi degli insegnanti, delle famiglie, degli studenti, privilegiando la scuola privata rispetto a quella pubblica, utilizzando i finanziamenti pubblici a sostegno, addirittura maggioritario (infatti nel caso degli asili nido siamo al 70 per cento), della scuola privata, e così via.

Allora, come mai pure in presenza di un'autonomia — e noi non siamo contro l'autonomia, ma totalmente a favore dell'autonomia stessa, e di sempre maggiori forme di autonomia su questo tipo di terreno — la più ampia possibile, quella della provincia di Trento, che è stata esercitata, anche sul terreno della scuola, in questo modo negativo in tutti questi anni, come mai si chiede di aumentarla ulteriormente, non prefigurando però un disegno di sviluppo decentrato e articolato dell'autonomia scolastica per tutte le regioni del nostro paese? Infatti, non si capisce perché quello che vale per la provincia di Trento non dovrebbe valere — da questo punto di vista — per la provincia di Firenze, per quella di Roma, di Napoli, di Palermo. In realtà perché il controllo politico in sede locale permetterebbe alla DC di avere ancora una volta in mano un potere gigantesco!

Desidero affrontare come ultima questione, perché mi pare che questo aspetto purtroppo sia stato enormemente sottovalutato nella risposta che ci è stata data, il problema relativo alla provincia di Bolzano, al Sud-Tirolo. Da questo punto di vista vi è un preciso articolo dello statuto di autonomia (articolo 19) che prevede un sistema enormemente complesso, un vero « mostro giuridico »: non ho il tempo di leggere tutto l'articolo 19, ma invito i colleghi che mi ascoltano e il mi-

nistro che è venuto oggi a risponderci a rileggersi detto articolo, un vero « mostro giuridico », perché configura la scuola, a livello locale, in un modo assolutamente incredibile.

Accanto ai poteri legislativi, uguali per le due province (potestà secondaria, ad eccezione delle scuole materne e della assistenza scolastica, dove è primaria), lo statuto detta una serie di norme, riferite tutte, in pratica, al sistema scolastico della provincia di Bolzano (articolo 19). Da queste norme risulta un sistema complicato, discriminatorio e limitativo. La scuola italiana, quella cioè con lingua di insegnamento italiana, resta come in tutta Italia, salvo l'obbligo dell'insegnamento della lingua tedesca impartito da insegnanti di madrelingua tedesca. Si tratta di una scuola « di prima classe », per così dire, sottoposta ad un sovrintendente (così prevede testualmente lo statuto) che dirige la scuola italiana, ma può mettere il naso anche in quella tedesca e ladina. Tale sovrintendente è di nomina ministeriale, sentito il parere della giunta provinciale.

C'è poi la scuola tedesca che, per così dire, è « di seconda classe ». A capo di essa vi è un intendente (mentre per quella italiana, come ho detto, vi è un sovrintendente), nominato dalla giunta provinciale con vincoli maggiori rispetto alla scuola italiana, sentito il Ministero, che tuttavia sottostà, in certa misura, al sovrintendente e al ministro. C'è dunque una apparente autonomia, dal punto di vista amministrativo, nella scuola tedesca; ma lo statuto si preoccupa di precisare che ai fini della validità dei diplomi, il consiglio superiore della pubblica istruzione deve verificare i programmi di insegnamento e di esame.

Il personale amministrativo di tutte le scuole della provincia di Bolzano passa alla provincia, ma per le scuole di lingua tedesca e ladina la maggior parte dei poteri disciplinari è devoluta all'intendente nominato dalla provincia, pur rimanendo ferma la dipendenza dallo Stato. In provincia di Bolzano la provincia-

lizzazione è dunque già operante in larga misura.

Infine c'è la scuola ladina, « di terza classe », per così dire, anche a causa delle sue ridotte dimensioni. Anch'essa è amministrata in modo analogo a quella tedesca ed ha un proprio intendente. Ma, a differenza della scuola tedesca ed italiana, non prevede l'obbligo, per gli insegnanti, di essere della stessa madrelingua degli alunni. Anzi, si insegna in tedesco ed in italiano, con uso strumentale del ladino, soprattutto nei gradi più bassi.

Come si può vedere, l'articolo 19 dello statuto prevede, praticamente, una scuola centralistica, quella italiana, interamente statale, e due scuole « autonome », che in realtà tali non sono perché più correttamente potrebbero essere definite « semi-provinciali » o « a regime speciale ». La unica struttura comune, un po' democratica, è il consiglio scolastico provinciale. Il sovrintendente, infine, vigila dall'alto e splende, se così vogliamo dire, in questo singolare firmamento!

Detto tutto questo, si può dunque sottolineare come la sedicente autonomia scolastica attuale (quella cui lei, signor ministro, ha fatto riferimento per quanto riguarda la provincia di Bolzano, richiamandosi alla norma di attuazione del 1973) sia in realtà un « mostro giuridico », culturale, istituzionale ed umano, che si prefigge di perpetuare e cementare non solo un regime di separazione tra i gruppi linguistici, ma anche un orientamento che leghi, rispettivamente, gli italiani alla realtà nazionale ed i tedeschi alla realtà locale o, eventualmente, alla realtà estero-tedesca.

A nostro avviso deve essere ribadito il diritto ad avere scuole distinte di lingua italiana e tedesca, nonché scuole particolari per i ladini, e il diritto ad una effettiva autonomia scolastica e culturale, con particolare riguardo per le minoranze nazionali, tedesche e ladine. Ma queste esigenze e questi diritti non sono oggi soddisfatti da una scuola che impedisce la reale « alfabetizzazione » ed il reale radicamento degli altoatesini di lingua italiana nel Sud-Tirolo, condannando vice-

versa i sudtirolesi di lingua tedesca ad una condizione di acuto provincialismo ed isolamento.

Senza nascondersi che la problematica della scuola tedesca e ladina è comunque diversa da quella italiana, poiché i rischi dell'autarchia e dell'isolamento sono oggettivamente presenti — e fortemente — e vengono spesso anche artificialmente aumentati, va affermata l'esigenza di alcune tensioni unitarie. Ogni scuola, in Alto-Adige Südtirol, di lingua tedesca, italiana, ladina o integrata, dovrà preparare persone capaci di vivere in questo territorio particolare ed autonomo, capaci altresì di confrontarsi con la realtà circostante, oltre che di mantenere e sviluppare liberamente la propria identità culturale, nazionale e storica.

Se si vuole dunque affrontare, come è giusto e necessario, la questione dell'autonomia scolastica, dell'autonomia culturale, degli strumenti di tutela e sviluppo delle minoranze nazionali in una scuola capace di contribuire a creare rapporti fecondi tra gruppi linguistici e a formare cittadini radicati in questa terra, qualunque sia la lingua da essi parlata, capaci di viverci criticamente e coscientemente, capaci anche di cogliere il contesto più ampio (per lo meno europeo) in cui si trovano, non ci si può certo lasciar stringere nella morsa riduttiva e mistificante della bozza di decreto Kessler.

In questo senso, preannuncio che, in relazione a quella che sarà la conclusione della discussione che si sta sviluppando in questo momento nel Trentino, e in relazione ai riflessi particolari che questa discussione sta avendo anche in provincia di Bolzano, nell'Alto Adige/Südtirol, in relazione a tutto questo — dicevo — e in relazione a quelli che saranno i nuovi (se nuovi saranno) orientamenti della « Commissione dei 12 », se non sarà operata una radicale, profonda modifica dell'attuale bozza di norme di attuazione, per il settore in argomento, la scuola, il nostro gruppo, non solo in sede locale ma anche qui, alla Camera dei deputati, si farà promotore di una iniziativa (una mozione) per impegnare il Governo, per quanto lo

riguarda e con riferimento ai membri di sua nomina all'interno della commissione suddetta — anche se questi ultimi vi sono « in rappresentanza dello Stato », e non in rappresentanza dell'esecutivo — a giungere ad una profonda revisione dello schema di cui sopra, non tanto basata sulla falsa alternativa centralismo-autonomismo esasperato (ripeto, è alternativa falsa, che totalmente rifiutiamo), ma improntata ad una autentica valorizzazione della autonomia, e non a quel « trentinismo » deterioro, del quale, purtroppo, i principali esponenti della democrazia cristiana a livello locale si stanno facendo protagonisti, da qualche tempo a questa parte. Questi ultimi stanno forse attuando una rincorsa con qualche partitino ultra-localista — e molte volte ultra qualunque — che ha preso alla democrazia cristiana un po' di voti nelle ultime elezioni regionali e nelle ultime elezioni politiche. Tutto ciò determina una situazione di enorme gravità. Sono, dunque, molto, anzi totalmente insoddisfatto del fatto che, non dico tanto il ministro non abbia capito, ma chi lo ha informato non abbia fatto capire allo stesso, che il Governo aveva una responsabilità diretta e grave in ordine alla risposta da dare. Ripeto infine, sottolineando l'argomento ancora una volta, che anche da questo punto di vista, proprio perché il Governo dovrà intervenire sulla questione in argomento (e dovrà farlo da un punto di vista che è dialettico, ma non coincidente con le valutazioni dei rappresentanti degli enti locali), è totalmente assurdo che uno dei membri della « Commissione dei 12 » rappresenti formalmente nella stessa l'ente locale, la provincia, ma faccia in realtà parte, pur se in senso lato, del Governo. Tutto questo, prima ancora che costituzionalmente, è politicamente e moralmente inaccettabile.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla seguente interpellanza:

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri della pubblica istruzione, dell'interno e del tesoro, per sapere quali spie-

gazioni siano in grado di dare dell'operato del ministro della pubblica istruzione che con circolare in data 5 gennaio 1979 protocollo n. 12818/229/P.D. si è fatto praticamente promotore dell'associazione nazionale volontaria che, ai sensi dell'articolo 114, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, potrebbe ottenere la concessione in uso di parte o di tutti i beni dell'Istituto G. Kirner ove, ai sensi del quarto comma del citato articolo, possa dimostrare di "comprendere" almeno il trenta per cento dei soggetti tenuti alla contribuzione.

« Gli interpellanti fanno presente che con la circolare in questione il ministro della pubblica istruzione invita i presidi a sottoporre ai professori ed in genere a tutto il personale assoggettato alla trattamento, i moduli pubblicati sul "Notiziario Kirner" che nella circolare si afferma costituita da un "gruppo di soci" senza precisare che tali cosiddetti soci sono in realtà gli attuali dirigenti dell'Istituto o persone di loro fiducia e che la costituzione dell'Associazione suddetta è avvenuta come espressione (e a seguito di un esplicito accordo) dell'UCIIM e dello SNALS ed ha quindi una precisa connotazione politico-sindacale di parte. La circolare invita i presidi stessi ad "offrire la loro collaborazione"... "considerate le finalità dell'iniziativa" in modo che questa "possa attuarsi nei tempi e con le modalità sopra indicate" e contiene la promessa che le spese di affrancatura per la spedizione dei plichi saranno rimborsate (indipendentemente dall'esito dell'operazione) non già dall'Associazione ma dall'Istituto Kirner.

« Gli interpellanti intendono anche sottolineare che con la citata circolare si invitano i presidi a far esprimere al personale l'adesione o meno all'Associazione, pretendendo quindi non già una eventuale adesione, ma, in caso contrario, un esplicito rifiuto, con ulteriore coartazione della libera scelta dei docenti, mentre la lettura della circolare presenta tutta l'operazione come una sorta di atto d'ufficio dovuto e non già come la libera manifestazione della facoltà privata di associazione e di organizzazione.

« Gli interpellanti chiedono di conoscere se i ministri si rendano conto che nella procedura di cui alla circolare sopra descritta sono contenuti estremi di reato e se ritengano che le pubbliche amministrazioni da essi dipendenti debbano operare nel senso di imporre l'ipotesi di costituzione di associazioni volontarie prevista dall'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 come una trasformazione d'"ufficio" degli enti interessati da risolversi in una ulteriore privatizzazione della gestione del denaro pubblico a beneficio di ben individuati gruppi di potere.

« Chiedono di conoscere se, a giudizio degli stessi ministri, l'Istituto Kirner che, in proporzione all'enorme numero degli assoggettati a contribuzione ed alla entità dei contributi percepiti, ha sempre svolto una limitatissima attività e per di più sotto il segno del clientelismo e del sottogoverno, meritando pienamente la qualifica di "ente inutile", specie dopo l'inquadramento della stragrande maggioranza degli insegnanti nei ruoli che consente loro di usufruire del trattamento ENPAS, meriti di sopravvivere attraverso una falsa associazione volontaria privata di emanazione ministeriale che necessariamente accentuerà la dipendenza da una ben individuata convecicola di potere al di fuori anche dei poco efficaci controlli fin qui concretamente esercitati.

« Gli interpellanti chiedono di conoscere se i ministri abbiano una tale convinzione della casualità delle cose umane da ritenere che non vi sia connessione tra il fatto che il sindacato SNAFRI, che in data 10 gennaio 1979 aveva vivacemente protestato contro la circolare sopra richiamata, in data 18 gennaio 1979 sia stato, con provvedimento del ministro della pubblica istruzione circolare 13 protocollo 13476/239/P.D., estromesso dalla "rappresentatività" sindacale del personale della scuola nei rapporti con l'amministrazione.

« Tutto ciò premesso chiedono di sapere, anche, se risponda a verità che il ministro ha successivamente disposto che sia operato sullo stipendio di tutti gli insegnanti, e quindi anche di quelli che non

abbiano per avventura aderito volontariamente ad una associazione con finalità analoghe a quelle del soppresso Istituto Kirner, una trattenuta sullo stipendio mensile con decorrenza dal mese di aprile 1979 ed in caso affermativo chiedono di conoscere in base a quale titolo la trattenuta sia effettuata e quale sarebbe l'atteggiamento dell'amministrazione se, come viene annunciato e come sarebbe auspicabile, alcuni insegnanti sporgessero denuncia all'autorità giudiziaria per il reato commesso in loro danno con la trattenuta in favore di un ente privato di cui non fanno parte.

« Chiedono infine di conoscere quale sia più in generale l'atteggiamento del Governo in ordine ai principi ed ai metodi da seguire per la costituzione di associazioni volontarie per lo svolgimento di attività di enti pubblici soppressi, atteggiamento dal quale dipende l'effettiva liquidazione e privatizzazione degli enti stessi e quindi il risultato politico generale in materia ».

(2-00076) « MELLINI, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, TESSARI ALESSANDRO, BONINO EMMA, BOATO, CRIVELLINI, CICCIOMESSERE, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, AJELLO, DE CATALDO, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, PINTO, ROCCELLA, TEODORI, SCIASCIA, PANNELLA ».

nonché alla seguente interrogazione che verte sullo stesso argomento:

Teodori, Aglietta Maria Adelaide, Ajello, Boato, De Cataldo, Mellini, Pannella, Pinto, Melega, Faccio Adele, Crivellini, CiccioMessere, Bonino Emma, Tessari Alessandro, Sciascia, Macciocchi Maria Antonietta, Roccella e Galli Maria Luisa, « al ministro della pubblica istruzione, per conoscere le ragioni per le quali il Ministero della pubblica istruzione continua ad esigere la riscossione di contributi in favore dell'ENAM e dell'Istituto Kirner.

Il suddetto Ministero ha disposto con telegramma diretto ai provveditori, ancora per l'anno accademico in corso, l'es-

zione del contributo a favore dei due enti dichiarati « inutili » e che sopravvivono solo come associazioni private.

Tali contributi sono trattenuti dalle buste paga dei professori e maestri con danno per le suddette categorie » (3-00723).

L'onorevole Mellini ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

MELLINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il 29 gennaio 1979 il gruppo radicale presentò una interpellanza, che non ebbe mai risposta, per denunciare un grave fatto che si stava verificando nella scuola italiana. Per iniziativa di una sedicente associazione Kirner — o meglio, per iniziativa dell'Istituto Kirner — si stava promuovendo un *referendum* per stabilire quali degli insegnanti obbligati a trattenute in favore del suddetto istituto sarebbero stati disponibili a partecipare ad una associazione volontaria, ai sensi dell'articolo 114 del decreto n. 616 sugli enti inutili (ma tale inutilità sembra sia sempre di là dall'essere riconosciuta). Detta iniziativa veniva fatta propria dal ministro che, con sua circolare, in data 5 gennaio, sollecitava i capi degli istituti a raccogliere tali dichiarazioni e ad autenticare le firme, assicurando che le spese postali sarebbero state rimborsate. Dunque veniva indetto un *referendum* contro una legge; quelli conformi alla Costituzione debbono essere scongiurati, ma i *referendum* contro una legge, nell'interesse privato di una associazione, si possono fare!

Insorgeva una associazione sindacale che ha poi pagato duramente tale sua iniziativa, ed il nostro gruppo presentava la interpellanza che ho detto. Il ministro si ravvedeva e, dopo qualche giorno, veniva diramata una circolare telegrafica del seguente tenore: « Seguito circolare n. 4, 5 gennaio 1979, precisasi » (è un eufemismo...) « che la consultazione ivi prevista *debet* intendersi come sondaggio di opinione per eventuale costituzione di associazioni » (sottolineo il plurale) « per fine previsto articolo 114, comma terzo, del decreto Presidente della Repubblica 24 lu-

glio 1977, n. 616, secondo libera scelta interessati.

Di conseguenza personale direttivo non è più tenuto autenticare firme. Disponesi inoltre che in ogni caso le istituzioni scolastiche non sunt autorizzate at anticipare somme per spese affrancature plichi et altro genere». Era una ritirata onorevole del ministro perché significava evitare di commettere un reato che era per lo meno quello di interesse privato in atti di ufficio, oltre che quello di peculato perché le spese anticipate dal Kirner, istituto pubblico, perché una associazione privata, succedesse al Kirner, indubbiamente concretava gli estremi di un reato. È passato del tempo e non si è più avuta notizia di questo cosiddetto *referendum*. In realtà negli istituti nessuno ha avuto notizia di questo telegramma e di questa circolare telegrafica, mentre si è fatto questo *referendum*, con l'autenticazione delle firme; che cosa è stato detto agli insegnanti nessuno lo sa; fatto sta che a un certo punto, in settembre, gli insegnanti si sono visti annunciare che sarebbe stata loro raddoppiata la ritenuta in favore del Kirner, perché pare che per un certo computo sulle retribuzioni e sugli aumenti delle retribuzioni, immediatamente il Kirner — ente inutile e da sciogliere, rispetto al quale il professor Cassese, di cui poi dovremo parlare, aveva usato alla radio delle parole particolarmente gravi dicendo che era un ente che serviva soltanto a mettere soldi in banca e a far costruire delle sedi — avesse deciso di raddoppiare la trattenuta. Avevamo ritenuto, e forse in questo è inesatta la nostra interpellanza, che a questo punto si fosse aggiunta anche la ritenuta di quelli che fossero stati considerati d'ufficio aderenti a questa associazione; abbiamo ricevuto in questi giorni delle carte da parte della Commissione presieduta dal professor Cassese. La Commissione infatti aveva espresso il parere, di cui all'articolo 114, dichiarando che non poteva pronunciarsi su come fossero state raccolte le adesioni ma, visto che l'associazione Kirner aveva comunicato di aver inserito nei propri libri dei soci 166 mila insegnanti tenuti a questa

ritenuta, bisognava allora prendere atto che si era raggiunto il 30 per cento richiesto. Pertanto la commissione non esprimeva nemmeno il parere su che cosa avessero firmato. Abbiamo letto in questa relazione delle cose incredibili; il relatore, dottor Colonna, dice ad esempio che la verifica ha riguardato il numero delle sottoscrizioni positive in apposito modulo pubblicato sul notiziario Kirner, la loro autenticazione formale e i termini entro cui erano state effettuate. Non ha riguardato, invece, né lo poteva (perché non lo potesse resta da spiegare) i quesiti controversi oggetto di formali contestazioni, né il problema se le citate sottoscrizioni dovessero considerarsi apposte ai fini di una consultazione preventiva (come aveva ritenuto il ministro) o invece costituissero atti di effettiva e formale adesione all'associazione per cui tale sottoscrizione potesse considerarsi come effettivo impegno al versamento del contributo volontario, che è condizione per quei determinati benefici di cui ora parleremo. La commissione, udita questa relazione, esprime un parere che è un falso in atto pubblico signor sottosegretario, e lo comunico a lei come pubblico ufficiale. È un falso in atto pubblico commesso collettivamente dalla commissione Cassese che dichiara: « Non compete alla commissione decidere circa le controversie sollevate in ordine alla procedura — e fin qui è un parere — seguita nella costituzione dell'associazione e nella raccolta delle adesioni e degli impegni al versamento dei contributi volontari »; ma di questi non vi è traccia e quindi dire che la commissione non si deve pronunciare sul modo come si sono raccolti gli impegni al versamento dei contributi volontari è un falso in atto pubblico, perché alla commissione non è stato sottoposto alcun documento dal quale risultasse (o si potesse far finta che risultasse) un impegno di adesione alla contribuzione volontaria, perché il modulo pubblicato sul « Notiziario Kirner » — quello che il ministro Pedini una volta « ravvedutosi », sia pure dietro le minacce di azioni penali, aveva dichiarato essere soltanto una consultazione, ma che

poi era diventato una forma di adesione — non parla assolutamente di contributi, ma semplicemente della possibilità di aderire ad un'associazione.

In base a questa situazione viene predisposto uno schema di decreto, in cui si propone l'attribuzione del 40 per cento del patrimonio dell'istituto Kirner — accantonato, come aveva ricordato lo stesso professore Cassese, dato che esso non svolgeva attività assistenziale, ma versava il denaro in banca e comprava sedi — a questa fantomatica Associazione Kirner; non solo, ma si propone anche l'attribuzione a tale associazione della sopraelevazione edificata nella sede del Ministero della pubblica istruzione e attualmente adibita a sede dell'istituto Kirner. Ecco cosa significa la dichiarazione di inutilità di un ente: l'ente viene dichiarato inutile; c'è una norma di legge, quella contenuta nell'articolo 1-*quindicies* della legge 21 ottobre 1978, n. 64 (è bruttissima l'espressione 1-*quindicies*, ma così c'è scritto nella legge), in cui si dice che si provvederà alle attività previdenziali attraverso il sistema pensionistico; eppure non solo si stanno ancora riscuotendo i contributi di cui ci stiamo occupando, e questo abbiamo visto essere consentito dalla legge (anche se poi dovremmo dire qualcosa a tal proposito), ma addirittura su di essi si praticano degli aumenti, a favore dell'ente dichiarato inutile: non più 2.500 lire bensì 5 mila lire mensili, sottratte alla busta paga di ogni insegnante, per essere versate a questa banda di criminali che con falsi in atto pubblico e con la connivenza della commissione, che compie un altro falso in atto pubblico, nonché con la connivenza del ministro, sostiene di aver raccolto 177 mila adesioni, mentre come ha riconosciuto lo stesso ministro si è trattato soltanto di un sondaggio di opinioni. Ora, è vero che nel frattempo il ministro Pedini è stato sostituito da altro titolare nel dicastero della pubblica istruzione, ma questo Ministero ha comunque l'obbligo di non predisporre un decreto in cui si dà atto di un falso riconosciuto come tale fin dall'epoca in cui veniva messo in atto dal ministro Pedini.

In queste circostanze abbiamo l'obbligo di dire al Governo che vogliamo in primo luogo sapere come si è giunti all'aumento dei contributi. Abbiamo capito come si è pervenuti alle riscossioni, che sono ancora consentite dalla legge; ma perché si è proceduto all'aumento di questi contributi? chi lo ha determinato? perché? E soprattutto vogliamo l'assicurazione che entro il 31 dicembre, data di scadenza, secondo l'articolo 1-*undecies* della legge prima citata, di ogni contribuzione a favore degli enti soppressi, anche questo ente inutile, che non ha mai svolto la sua attività assistenziale, che si è limitato a comprare sedi, che ha versato denaro in banca a favore di un'associazione che falsamente si è fatta figurare come composta da 177 mila persone, sia finalmente assoggettato alla disciplina prevista dalla legge. Soprattutto vogliamo sapere se il Ministero si presterà a rapinare queste 177 mila persone, ingannate e truffate con il meccanismo che abbiamo illustrato, praticando una convenzione con un'associazione che — torno a dire — è un'associazione delittuosa se opera in questo modo e si avvale di comportamenti altrui qualificabili come interesse privato in atti d'ufficio. Vogliamo sapere se il Ministero concluderà una convenzione in tal senso, consentendo che questo denaro sia rapinato: perché come ho detto, si tratterebbe di una rapina a danno di persone che ignorano i termini reali della situazione. I colleghi comunisti hanno presentato un disegno di legge per risolvere questa situazione. Noi però riteniamo che, prima ancora di dover ricorrere a nuove leggi, sia necessario rifarsi a quelle vigenti, in primo luogo al codice penale, signor sottosegretario: è grave che in quest'aula si debba invocare l'intervento del magistrato in affari che riguardano la pubblica amministrazione, perché dovrebbe esistere qui una sensibilità ben maggiore di quella che può nascere in forza delle norme penali, perché altre cose dovremmo dire. Ci dispiace, signor sottosegretario, di fronte a questi fatti, che si possa arrivare ad una situazione di questo genere, dopo aver diffuso merizogne mediante circolari e dopo aver fatto

figurare delle adesioni non vere, con una commissione che viene a dirci che le firme ci sono. Signor sottosegretario, ci auguriamo che per questi fatti non si sia costretti a ricorrere solo al magistrato penale. Vogliamo, innanzitutto, chiedere che il 31 dicembre finiscano queste rapine a danno degli insegnanti che in questa situazione, riconosciuta come falsa perfino dal ministro Pedini, sono vittime di una sottrazione indebita attraverso una convenzione con il Ministero. Attendiamo dal Governo queste indicazioni e queste precisazioni perché, se le cose dovessero andare avanti in un certo modo, la questione sarebbe assai grave.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

DRAGO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Nel rispondere, su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, si ritiene, anzitutto, di dover precisare il ruolo svolto dall'amministrazione scolastica nella vicenda, determinatasi con l'inserimento dell'istituto G. Kirner fra gli enti da sottoporre alle procedure previste dall'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1977, n. 616.

Con l'emanazione della circolare del 5 gennaio 1979, di cui si fa cenno nell'interpellanza, non si è inteso affatto promuovere l'associazione nazionale volontaria, destinata, eventualmente, ed ove si verificano i presupposti stabiliti dalla normativa vigente, a subentrare al soppresso Istituto Kirner. La suddetta circolare è stata emanata, per l'esattezza, solo dopo che erano state avviate le procedure di cui agli articoli 113 e 114 del citato decreto e dopo che un gruppo di soci — avvalendosi della possibilità prevista dal terzo comma del citato articolo 114 — si era organizzato in comitato promotore ed aveva costituito, a mezzo di rogito notarile, l'Associazione volontaria nazionale Kirner, con sede in Roma, per l'assistenza al personale insegnante delle scuole statali di istruzione secondaria ed artisti-

ca. In sostanza, a norma del sopra ricordato terzo comma, gli interessati alla contribuzione obbligatoria hanno promosso una associazione nazionale volontaria, al fine di garantirsi la continuità delle prestazioni assistenziali e di ottenere, secondo le procedure dettate dalla stessa norma, la concessione in uso di parte, o di tutti i beni di proprietà dell'ente.

Dopo, quindi, le suddette iniziative, del tutto conformi alla normativa vigente, il Ministero, attraverso la circolare in parola, ha offerto la propria collaborazione, al solo scopo di facilitare le operazioni per lo svolgimento della consultazione conoscitiva intesa, come poi precisato con la successiva circolare n. 25 del 27 gennaio 1979, quale semplice sondaggio di opinione per l'eventuale costituzione della nuova associazione secondo la libera scelta dei docenti interessati; e questa ultima circolare precisava, altresì, che l'intervento del personale direttivo, nell'autenticazione delle firme a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, doveva ritenersi del tutto volontario.

In sintesi, la collaborazione del Ministero è stata concessa sulla base di una obiettiva valutazione della peculiare assistenza resa dall'ente alla categoria degli insegnanti delle scuole secondarie, e del presumibile interesse di una consistente parte degli stessi ad una prosecuzione del rapporto associativo, con la salvaguardia dei diritti e dei titoli acquisiti, in ordine alle numerose prestazioni assistenziali già in godimento.

Si è considerato, in sostanza, che l'insieme delle suddette prestazioni difficilmente avrebbe potuto trovare adeguata corrispondenza nelle prestazioni regionali, o in quelle meno consistenti fruibili attraverso l'ENPAS.

È bene ricordare che le prestazioni, in conformità di quanto stabilito dagli articoli 6, 8 e 9 della legge istitutiva 28 marzo 1968, n. 370, vanno da sovvenzioni e sostegni di vario genere, a favore dei soci e dei rispettivi familiari, fino alla concessione di borse di studio ed altre varie provvidenze economiche ai figli ed agli orfani dei soci stessi. Tenuto conto,

inoltre, che il Ministero aveva in precedenza negato il proprio assenso a che le spese relative alla consultazione di cui sopra fossero accollate al bilancio del Kirner, non si vede a quali rilievi, di natura formale o sostanziale, possa aver dato adito la menzionata circolare del 5 gennaio 1979, la quale mirava, tra l'altro, a garantire che la consultazione medesima si svolgesse secondo criteri di perfetta democraticità, senza possibilità di discriminazione tra le varie categorie di docenti di ruolo o in quiescenza, a prescindere dalle situazioni giuridiche individuali (docenti comandati, distaccati, eccetera).

Non si ritiene, pertanto, di poter condividere le valutazioni o interpretazioni che dalla circolare n. 4 suindicata hanno tratto gli onorevoli interpellanti, né si ritiene che l'amministrazione avrebbe potuto legittimamente interferire in una iniziativa assunta autonomamente da un gruppo di soci, o contestarla solo sulla base della connotazione politico-sindacale dei medesimi, ponendo in essere un comportamento discriminatorio, inammissibile in base alla stessa legge fondamentale dello Stato.

Né sembra si possa parlare di « coartazione » o di surrettizia trasformazione « in una sorta di atto di ufficio dovuto », in presenza di una categoria numerosa, articolata, altamente sindacalizzata e non certo sprovveduta, come quella dei docenti delle scuole secondarie.

Si deve, ad ogni modo, osservare che, al di là di premesse metagiuridiche e di valutazioni di carattere politico, la gravità di certe espressioni, quali quella di « estremi di reato », andrebbe, se non altro, ponderata e precisata con l'individuazione di precise responsabilità.

MELLINI. Glielie preciserò!

DRAGO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In merito, poi, ad alcune censure, che i sindacati confederali hanno mosso al Ministero, nella sua veste di responsabile della vigilanza, si deve altresì precisare che da una apposita indagine, curata da un dirigente superiore

di ragioneria del Ministero, è emerso che, in occasione della consultazione dei soci dell'istituto nazionale Kirner, lo stesso ente non ha sostenuto spese a carico del proprio bilancio, né ha autorizzato l'intervento di personale appartenente ai propri ruoli. È stato soltanto concesso l'uso temporaneo di una stanza e di limitate attrezzature, come indicato nella relazione ispettiva.

È stato anche chiarito che l'associazione privata ha provveduto a rimborsare all'istituto Kirner l'importo della corrispondenza, relativa alla consultazione avvenuta, con tassa a carico del destinatario, mentre si è riservata di provvedere direttamente, a proprio carico, alle richieste di rimborso delle spese postali da parte degli interessati.

In definitiva, gli oneri derivanti dallo svolgimento del *referendum* tra i soci del Kirner sono stati assunti dal comitato promotore per la costituzione dell'associazione volontaria privata G. Kirner.

Le stesse risultanze dell'ispezione disposta dal Ministero vigilante si concludono con l'affermazione che l'istituto Kirner, in occasione della consultazione tra i soci e la successiva costituzione della associazione volontaria privata, « non ha sopportato spese od oneri che possono essere in qualche maniera quantificati ».

Quanto ai presunti motivi di rimostranza, che si sarebbero avuti nei confronti dello SNAFRI per le ragioni adombrate nel terz'ultimo punto dell'interpellanza, si ha l'obbligo di puntualizzare che l'esclusione di tale sindacato, come di altre organizzazioni, dalla rappresentatività del personale scolastico nei rapporti con l'amministrazione, è da attribuire esclusivamente ai criteri adottati per l'individuazione della maggiore rappresentatività su scala mondiale. Infatti, i sindacati in possesso di detto requisito sono stati individuati, sulla base degli orientamenti giurisprudenziali formati in materia, con riguardo ai risultati ottenuti nelle elezioni dei rappresentanti del personale della scuola, in seno al consiglio nazionale della pubblica istruzione, alla partecipazione e sottoscrizione di accordi nazionali inter-

venuti con il Governo a seguito di trattative ed alla presenza di strutture organizzative in tutte le province e non soltanto in alcune di esse.

E poiché poi le designazioni dei singoli dirigenti sindacali sono state effettuate, così come previsto dalle disposizioni vigenti, dalle rispettive organizzazioni interessate, l'amministrazione non avrebbe avuto alcun potere di interferire nelle libere scelte delle organizzazioni medesime. Al riguardo, chiarimenti e precisazioni sono state a suo tempo fornite anche ai dirigenti del sindacato SNAFRI.

Considerato comunque che, avverso i provvedimenti amministrativi con i quali si è proceduto all'individuazione dei sindacati maggiormente rappresentativi su scala nazionale, pendono tuttora alcuni ricorsi presso vari tribunali amministrativi regionali, il Ministero si riserva di riesaminare l'intera materia, sulla base delle decisioni dei competenti organi giurisdizionali.

In relazione alla interrogazione Teodori n. 3-00723, desidero richiamare l'attenzione sulla circostanza che, fino alla emanazione dei decreti di cui al sesto comma dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, permane l'obbligo di effettuare le ritenute contributive obbligatorie nei confronti di tutti gli iscritti all'ENAM ed all'istituto Kirner, indipendentemente dalla loro adesione ad associazioni nazionali volontarie, secondo le modalità stabilite rispettivamente dalla legge 7 marzo 1958, n. 93, e dalla legge 28 marzo 1968, n. 370.

Tale avviso è stato espressamente confermato dal Ministero del tesoro, ragioneria generale dello Stato, al riguardo interpellato. Per quanto concerne la continuazione della contribuzione obbligatoria dei soci dell'istituto Kirner, va precisato che detta contribuzione ha lo scopo di non intaccare il patrimonio dell'istituto stesso, fino a quando non sarà intervenuto il provvedimento formale di soppressione. Ciò perché, fino a quella data, l'istituto Kirner dovrà provvedere nei confronti di tutti i soci ad erogare le prestazioni previdenziali ed assistenziali che

formano oggetto delle sue finalità istituzionali.

Circa il presunto aumento della quota contributiva a carico dei soci, va rilevato che tale aumento si è determinato automaticamente in applicazione del decreto-legge n. 163 che, in attuazione dei livelli funzionali, ha comportato miglioramenti per il personale della scuola.

Infatti, l'articolo 12 della legge 28 marzo 1968, n. 380, stabilisce che il contributo Kirner da parte dei soci « è pari all'uno per cento dello stipendio annuo lordo di un professore di ruolo A all'inizio della classe terminale di stipendio ».

Circa i « principi e metodi da seguire », non si può che far riferimento alle disposizioni vigenti (articoli 113 e 114 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616), che non attribuiscono all'amministrazione scolastica competenza alcuna nella materia di cui trattasi.

In ordine alla posizione del Ministero della pubblica istruzione sulle vicende che costituiscono l'oggetto della interpellanza, ed in particolare sulle determinazioni concernenti la soppressione dell'istituto Kirner ed i criteri di devoluzione dei relativi beni patrimoniali, si deve chiarire che, a norma degli articoli 113 e 114 del citato decreto del Presidente della Repubblica, l'individuazione del provvedimento di soppressione e la relativa adozione sono di competenza, rispettivamente, della Commissione parlamentare per le questioni regionali, già verificatesi, della commissione tecnica, anch'essa verificatasi, e infine della Presidenza del Consiglio dei ministri, in corso di elaborazione e di sollecitata risoluzione.

La richiamata normativa in materia evidenzia e precisa gli organismi ai quali sono demandati i poteri di decidere in ordine alla soppressione ed alla devoluzione del patrimonio dell'istituto Kirner.

PRESIDENTE. L'onorevole Mellini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interpellanza n. 2-00076 e per l'interrogazione Teodori n. 3-00723, di cui è cofirmatario.

MELLINI. Signor Presidente, non solo mi dichiaro insoddisfatto, ma devo dire che le dichiarazioni del sottosegretario hanno aggiunto alla obiettiva falsità dei dati altri motivi di non corrispondenza alla realtà. Quello che soprattutto è grave è l'evidente volontà di non rispondere, facendo finta di rispondere, alle questioni oggetto dell'interpellanza.

Il sottosegretario ha affermato che l'istituto Kirner non aveva sopportato le spese di questa operazione, che sono state sopportate dall'associazione, e che c'erano state delle disposizioni che riguardavano, appunto, l'onere delle spese. Preciso: per quello che riguarda la circolare telegrafica, c'è da dire che in essa si diceva semplicemente che le spese non dovevano essere anticipate. Infatti, il ministro con la circolare del 5 gennaio 1979 aveva dato disposizioni perché fossero anticipate le spese, signor sottosegretario. Quindi, o l'istituto Kirner nel suo bollettino ha pubblicato il falso, oppure dice il falso la circolare del ministro.

Risulta, però, che la circolare del ministro (come si può leggere nel penultimo capoverso, scritto in grassetto, di questo foglio, stampato dall'istituto Kirner e non dal partito radicale) dice testualmente: « Le spese di affrancatura saranno rimborsate alle singole scuole, istituti, convitti ed educandati da parte dell'istituto G. Kirner dopo la ricezione del plico ». Quindi, le spese saranno anticipate dalla scuola e saranno rimborsate dall'istituto Kirner. Che poi il ministro ci abbia ripensato, questo significa soltanto che questa operazione si è circoscritta a livello di tentativo, che, come il codice ci insegna, rientra in una configurazione particolare: c'è il reato tentato ed il reato consumato.

Dato, poi, che mi viene fatta richiesta di dire di quale reato, secondo me, si tratta, devo rilevare che qui siamo in presenza del reato di interesse privato in atti d'ufficio. Consumato da chi? Dall'istituto Kirner, che è un istituto pubblico, e dal ministro, che ha agito con quella circolare nell'interesse di un privato, anche se poi ha compiuto un atto di desi-

stenza, del quale poi qualcuno dovrà tenere conto nella sede, quanto meno, della personalità del reo.

In sostanza, però, mettendo da parte le questioni di carattere penale, qui ci viene confermato che si fanno delle proposte di assegnazione, si fanno dei decreti e degli schemi di decreti sulla base di indicazioni che risultano false anche in una circolare telegrafica del ministro. Il ministro, infatti, dice che quella non è la raccolta delle adesioni e, viceversa, quando si chiede il parere della commissione tecnica, questa commissione dice che nel merito di questa questione non può entrare. Il ministro dice, a sua volta, che nella questione non può entrare perché dovranno provvedere gli organi giurisdizionali; si accerta che esistono delle firme, ma non si accerta che cosa è stato firmato: il ministro ci ha detto che quella non era la sottoscrizione della adesione all'associazione Kirner, ma, sul presupposto che quella fosse l'adesione alla sottoscrizione Kirner, gli si danno dei miliardi, i miliardi dei cittadini, dei contribuenti, dei professori, quelli rubati dalle buste-paga degli insegnanti, e che continuano a succhiare. Oggi si dice che quei soldi saranno dati sulla base di un dato che il ministro ci ha detto preventivamente che, così come lo avete rappresentato negli atti presentati alla Commissione parlamentare, era un falso. Perché questa è la situazione: era un falso!

E allora, dove è questa associazione? Dove sono questi 166 mila aderenti ad essa? Da dove li avete tirati fuori? Su quale base usate destinare il patrimonio degli enti soppressi?

In più, è stato qui detto che, contrariamente alla disposizione di legge, fino a quando non sarà emanato il decreto gli insegnanti dovranno pagare. Ma questo non è vero. Mi auguro che il decreto tarderà, ma in ogni caso nella norma si stabilisce che comunque entro il termine massimo del 31 dicembre 1979 le contribuzioni dovranno cessare.

Questo, signor sottosegretario, ce lo dovete dire: cesseranno queste contribuzioni? Oppure, con una qualche interpre-

tazione (che, per la verità, non so quale potrebbe essere) della disposizione di legge cercherete di far finta che i contributi devono continuare fino al decreto, dopo che ci avete detto che per arrivare a ciò aspetterete la soluzione dei ricorsi pendenti. Almeno mi auguro che aspetterete, che non vorrete regalare in queste condizioni miliardi alla associazione: fatta da chi? Si sono associati alcuni degli aventi diritto alla assistenza? Ma andatevi a leggere i nomi: il professor Pagella, il professor Gallotta, il professor Villa, il professor Di Bella. Sono tutti personaggi per i quali non potete venirci a dire che questo è un movimento voluto dagli aventi diritto alle prestazioni Kirner. Certo, voi dovete trattare tutti come se fossero uguali, ma l'istituto Kirner non ha l'obbligo, non ha il diritto, non ha la possibilità, non ha la facoltà di promuovere tutto questo con i suoi mezzi. Eppure, sui moduli c'è scritto che questa sarebbe un'iniziativa dell'istituto Kirner, ma il ministro non ha il diritto di farsi promotore, con le sue circolari (che poi magari revoca, pur lasciando intendere che la sostanza era valida), che si tratta di un atto dovuto da parte degli insegnanti.

Leggendo questa roba, vedendo che si dice che « si confida nella collaborazione dei capi degli istituti », come si fa a dire che tutto questo non viene gabellato per un atto dovuto? Salvo poi fare macchina indietro (certo, meglio tardi che mai), in quella maniera poco dignitosa, e affermare che si trattava solo di un sondaggio di opinione, sulla base del quale però si finisce per regalare miliardi.

Signor sottosegretario, ma ci volete dire se queste 166 mila persone cadute nella rete tesa dal ministro Pedini e dall'istituto Kirner, violando la legge, le tirerete fuori o se confermerete la trattativa sullo stipendio destinata a questo pseudo versamento volontario?

Queste cose ce le dovete dire e noi comunque le verificheremo. Certo, a questo punto sarà comunque il magistrato penale a doversi interessare della cosa e in quella sede qualcosa pure verrà fuori. È, però, un fatto che in questa Repub-

blica si debba sempre ricorrere al magistrato penale ogni volta che si voglia richiedere l'osservanza di una legge. E naturalmente poi non possiamo lamentarci se magari i magistrati penali vogliono fare qualcosa di più. Noi, però, non vogliamo porre limiti e non vogliamo discutere di queste cose, pur in presenza di elementari doveri di correttezza amministrativa: si cerca sempre di impasticciare, di navigare nel pasticcio, di far navigare nel pasticcio personaggi e associazioni di questo tipo, con lo scopo di trasformare questi enti inutili in enti ancora più inutili, però privatizzandoli per farne strumento di un sindacato di parte, di un gruppo di parte.

Queste sono cose veramente inammissibili, di una gravità enorme!

È per questo che qui non si tratta di essere soddisfatti o insoddisfatti: si tratta di vedere il Parlamento avvilito, nel momento in cui ci si vengono a dare certe risposte. E tutto il meccanismo (certo complicato e farraginoso) delle commissioni e sottocommissioni ha finito per mostrare di essere ciò che doveva essere, e cioè un organismo perverso per ottenere coperture da parte di Commissioni parlamentari, per coprire operazioni poco pulite: perché questa è — ci dispiace doverlo dire — un'operazione poco pulita alla quale il Governo ha dato copertura con la risposta di questa sera.

Naturalmente, signor Presidente, tutte le considerazioni che ho ora fatto valgono anche per l'ENAM, cui fa esplicito riferimento l'interrogazione Teodori numero 3-00723.

Discussione dei progetti di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1979, n. 467, concernente proroga dei termini di integrazione delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento (596); Modificazioni ed integrazioni delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela del-

le acque dall'inquinamento (597); Gargani: Modifica dell'articolo 10 della legge 10 maggio 1976, n. 319, concernente norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (325).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata dei disegni di legge: conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1979, n. 467, concernente proroga dei termini ed integrazione delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento (536); modificazioni ed integrazioni delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento (537), e della proposta di legge; Gargani: modifica dell'articolo 10 della legge 10 maggio 1976, n. 319, concernente norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (325).

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Avverto che i gruppi parlamentari del Movimento sociale italiano-destra nazionale e del partito radicale ne hanno chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del terzo comma dell'articolo 83 del regolamento, e le deroga ai limiti di tempo per gli interventi degli iscritti ai gruppi stessi, ai sensi del sesto comma dell'articolo 39 del regolamento.

Ricordo che in altra seduta la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

L'onorevole Porcellana ha facoltà di svolgere la relazione.

PORCELLANA, *Relatore*. Signor Presidente, colleghi, signor ministro, la situazione del recupero ambientale in riferimento all'inquinamento idrico a tre anni e mezzo dalla approvazione della legge n. 319 del 1976, pur essendo obiettivamente migliore di quella di partenza, non vede raggiunti certamente gli obiettivi che la legge stessa si proponeva.

È vero, si è creata attenzione, esperienza, professionalità, in sintesi cultura. Si sono innescate preoccupazioni tra gli

inadempienti, sono stati avviati e molte volte perfezionati studi, progetti ed opere. Si sono costituiti consorzi per la costruzione e la gestione di strutture centralizzate di depurazione a carattere pubblico, privato e misto, mentre l'industria italiana dovrebbe aver realizzato circa il 50 per cento degli investimenti previsti per adeguare i suoi scarichi ai limiti tabellari; si tratta, comunque, di risultati ancora largamente parziali, sia pure validi.

In realtà l'attuazione della politica ambientale di disinquinamento idrico ha mancato tutti gli appuntamenti fondamentali, tanto che ancora oggi non è facile — e per certi aspetti si potrebbe dire che non è possibile — quantificare concretamente gli investimenti necessari per avviare in termini seri la politica degli aiuti individuata come una delle carenze fondamentali, se non la principale, della mancata attuazione della legge n. 319. Questo perché, come è stato dichiarato, solo il 60 per cento dei comuni e dei consorzi ha predisposto nei termini i programmi di attuazione della rete fognaria, molti non applicando addirittura le tariffe previste. Le regioni, in generale, non hanno trasmesso al comitato dei ministri i dati relativi ai corpi idrici superficiali e sotterranei, non hanno individuato e delimitato le zone ove è ammesso lo smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo e soprattutto non hanno predisposto i piani regionali di risanamento delle acque, elemento base di ogni programmazione nel settore.

Lo stesso comitato dei ministri, che pure ha emanato nei termini criteri, metodologie e norme tecniche generali, non sembra abbia esercitato completamente quella funzione di carattere promozionale che sia pure tra molte obiettive difficoltà — e tra queste il rispetto delle autonomie regionali — pare ancora necessaria per accelerare il ritmo degli adempimenti previsti.

Il dibattito parlamentare in occasione della conversione in legge del decreto 10 agosto 1976, n. 544, e più in generale vari convegni specializzati hanno individuato, come ho già avuto modo di relazionare,

re illustrando il disegno di legge 2 agosto 1979, n. 499, poi ritirato dal Governo, in tre nodi fondamentali le cause di questi ritardi: il mancato avvio della politica degli aiuti (la legge è nata priva di ogni finanziamento), la rigidità di alcuni parametri della tabella C ed infine il non aver affrontato compiutamente i problemi del settore agricolo appena individuati con la legge n. 690 del 1976.

In realtà occorre forse risalire alla impostazione della legge n. 319 la quale impone per tutto il territorio nazionale una unica disciplina degli scarichi basata sulla prescrizione per essi di limiti di accettabilità previsti in due tabelle: la C che doveva essere raggiunta entro il giugno 1979 e la A da raggiungere entro i successivi sei anni. Una scelta obbligata, ci è stato riferito in Commissione, determinata dalla insufficienza della struttura pubblica di controllo. Necessitavano, infatti, una struttura esperta ed efficiente alla quale potessero essere affidati margini di discrezionalità che consentissero la scelta più idonea per ciascuna situazione, sia all'interno delle pubbliche istituzioni per tenere conto di situazioni diverse in relazione alle caratteristiche del corpo idrico recipiente ed alla densità ed al tipo degli insediamenti insistenti sul medesimo bacino, sia tra gli insediamenti produttivi privati per differenziare tra i vari settori merceologici e all'interno di ciascun settore tra il nuovo e il vecchio, tra il grande e il piccolo. Strutture di controllo (e a questo proposito una ulteriore complicazione si risconterà con il passaggio di competenza, a' termini della legge n. 833, dei laboratori di igiene e profilassi) di programmazione e di gestione. Da questo schema occorre partire al fine di realizzare il necessario raccordo tra l'intervento pubblico e quello privato. Questo per evitare che il ritardo della fase pubblica, nella programmazione e nella realizzazione dei progetti e delle opere, possa da un lato costituire un comodo alibi per il disimpegno del privato e dall'altro lo esponga da solo alle sanzioni della legge obbligandolo a realizzare interventi molto più costosi di quelli che un tempestivo ed

adeguato intervento pubblico renderebbe possibile. Solo così si potrà rendere praticabile la legge e passare realmente dalla fase di attenzione e di discussione a quella di realizzazione.

Il testo che viene presentato alla attenzione della Camera costituisce una prima risposta in positivo a queste esigenze. Si è seguita l'impostazione tracciata dalla commissione costituita presso il Ministero dei lavori pubblici con decreto interministeriale 24 giugno 1977, n. 606, a seguito di un ordine del giorno approvato dalla Camera subito dopo l'approvazione della legge n. 690 del 1976. La commissione composta dai rappresentanti dei vari ministeri, delle regioni, delle amministrazioni provinciali e comunali e delle categorie interessate, ha individuato alcune conclusioni operative che sono contenute nel disegno di legge n. 597 ed illustrate nella relazione di accompagnamento.

La parte finanziaria, assente nel disegno di legge n. 597, è stata recuperata approvando un emendamento proposto dal Governo che affronta il problema in termini diversificati a seconda del riferimento alle opere di competenza degli enti locali e dei consorzi oppure a quelli di competenza degli insediamenti produttivi. Ancora, all'interno delle opere pubbliche si è previsto che i collettori principali e gli impianti di depurazione vengano finanziati con mutui da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti, il cui onere relativo all'ammortamento ed all'interesse sul capitale è assunto interamente a carico dello Stato. Le reti civiche di fognatura dovranno invece fare riferimento agli investimenti effettuati ai sensi della vigente normativa in materia di finanza locale.

Per gli insediamenti produttivi si ricorre alla legge esistente (il decreto del Presidente della Repubblica n. 902) anche se è presente la preoccupazione circa la loro effettiva agibilità. Il dibattito in aula dovrebbe consentire un più approfondito esame, con eventuali perfezionamenti rispetto al testo approvato.

Quanto alla rigidità delle tabelle, si propone per gli insediamenti produttivi la riduzione per quattro parametri (BOD,

COD, materiali in sospensione, grassi e olii animali e vegetali) dal limite massimo della concentrazione residua, purché compatibile con le indicazioni e gli obiettivi dei piani regionali di riferimento, anche se ritengo doveroso evidenziare la perplessità, presente nella discussione in Commissione, di una possibile estensione generalizzata di questo criterio. L'autorità competente per il controllo, inoltre, può consentire agli enti locali di derogare all'obbligo del trattamento terziario nel processo di depurazione, laddove esistano particolari caratteristiche idrauliche, fisico-chimiche e biologiche dello scarico da trattare.

In buona sostanza la sollecitazione è diretta alla centralizzazione degli scarichi come condizione necessaria per affrontare in modo razionale ed economico, e quindi senza spreco di risorse, certi tipi di depurazione che le industrie devono affrontare, sia per quanto concerne la costruzione degli impianti sia per la loro gestione, e comunque ad evitare che il pullulare di modesti impianti possa significare un momentaneo formale rispetto della legge, senza garanzie sostanziali sull'efficienza gestionale e più in generale sul controllo.

Il discorso agricolo è rinviato al comitato dei ministri, integrato dal ministro dell'agricoltura e foreste. Ad esso è demandata l'interpretazione autentica di quali siano le imprese agricole da considerarsi insediamenti civili, ai sensi dell'articolo 1-*quater* della legge 8 ottobre 1976, n. 690. Per il finanziamento occorrerà ricercare uno spazio preciso, per ora non individuato, con apposito riferimento all'interno del relativo articolato.

Il mancato rispetto degli adempimenti programmatici ed operativi da parte dei soggetti sia pubblici che privati rende, a questo punto, corretta una riapertura dei termini individuati nella legge n. 319 ed una proroga della loro scadenza; proroga che le regioni possono concedere ai titolari degli scarichi che ne facciano richiesta, purché la loro domanda sia finalizzata all'impegno di un allineamento alle indicazioni legislative, in tempi e modi

che dovranno essere vincolativamente precisati. Gli scarichi oggetto di proroga dovranno essere sottoposti ad un regime tariffario più pesante per tutto il periodo della proroga stessa, in modo da costituire incentivo ulteriore alla loro regolamentazione.

Si tratta, quindi, non più di una « proroga secca », così come veniva definita quella prevista nei precedenti provvedimenti, ma di una proroga guidata dall'autorità decentrata e competente per il controllo ed inoltre finalizzata ad un dettagliato programma di risanamento.

La speranza e l'augurio è che il testo in esame, arricchito dagli elementi che emergeranno dal dibattito e per i quali ribadisco la più ampia disponibilità, consenta certezza di normativa e concretezza di finanziamenti per raggiungere in tempi brevi un reale recupero ambientale nel nostro paese.

Per completezza di informazione sono stato invitato ad avvertire che nella seduta odierna la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole al disegno di legge numero 597 osservando: che all'articolo 1 deve essere eliminato il riferimento al primo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, in quanto il primo comma di questo articolo è stato sostituito con la norma di cui al secondo comma dell'articolo 2; che sembrerebbe opportuno stabilire termini diversi per gli adempimenti di cui al primo comma dell'articolo 7 e per quelli di cui al secondo comma dell'articolo 2; che occorre chiarire la decorrenza dei termini di cui al primo comma dell'articolo 3, nonché il termine di cui al quarto comma dello stesso articolo 3; che occorre precisare ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione il limite ed i mezzi di finanziamento della spesa prevista al primo comma dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Guarra. Ne ha facoltà.

GUARRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, onorevole sottosegretario, non c'è dubbio che oggi l'ecologia — la scienza che studia le relazioni tra gli esseri viventi e l'ambiente fisico in cui vivono — abbia fatto molta strada nell'opinione pubblica e che i concreti atteggiamenti di tutti i cittadini e degli operatori economici si riferiscano anche alle esigenze di questa scienza, la quale intende studiare come mantenere le condizioni essenziali dell'ambiente per la sopravvivenza della specie. Non c'è dubbio che nel settore dell'ecologia appare di una importanza rilevante il disinquinamento delle acque, che forma oggetto del disegno di legge oggi all'esame della Camera dei deputati.

È sorto immediatamente, onorevole ministro, con l'esame di questo disegno di legge, un problema di carattere procedurale. Ci troviamo dinanzi ad un disegno di legge che chiede la conversione in legge di un decreto-legge, che vede scadere il sessantesimo giorno utile — se non vado errato — il 23 o 24 novembre e ad un disegno di legge che è stato presentato dal Governo nelle more della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge, che inquadra dal punto di vista sostanziale tutta la materia. *Quid iuris* se il disegno di legge oggi all'esame della Camera, volto a convertire il decreto-legge, non vede ultimato il suo *iter* alla scadenza del sessantesimo giorno, oppure se il disegno di legge nel testo unificato della Commissione, che ci apprestiamo a discutere e quindi ad approvare, non prevede l'esplicita conversione in legge del decreto-legge? Sorgeranno indubbiamente dei problemi giuridici di rilevante portata, soprattutto sotto l'aspetto penalistico dell'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge Merli, che andiamo a modificare, perché si verificherà un vuoto dalla scadenza dei termini previsti dalla legge Merli (del 13 giugno di quest'anno, se

non vado errato, ma comunque dal giugno) al momento in cui entrerà in vigore il disegno di legge. È vero che c'è un principio di diritto penale generale per il quale non può essere più punito chi abbia commesso un fatto che, nel momento in cui viene giudicato, non è più previsto dalla legge come reato; ma qui interviene uno degli aspetti negativi di questo disegno di legge, dalla previsione generale, della cosiddetta « proroga qualificata » (come è stata definita dal relatore), che sembra essere una scelta qualificante nei confronti di una proroga cosiddetta « secca » e che io definirei, con un termine più appropriato, una proroga generalizzata, che sempre rappresenta una maggiore tutela ed una maggiore garanzia dei cittadini, perché il nostro disegno di legge fa discendere la proroga da un esercizio di facoltà da parte della regione a seguito di domanda che le venga fatta da una impresa. Quindi si comincia a stravolgere il principio costituzionale che le sanzioni penali possono essere disposte soltanto da una legge statale, poiché, è vero che non si attribuisce alla regione la potestà legislativa di una normativa penale ma, in concreto, si fa discendere da un atto della regione l'applicazione di una norma penale. Infatti, se la regione con la sua discrezionalità non attribuisce la proroga al richiedente, costui si viene a trovare sottoposto alla sanzione penale prevista dalla originaria legge Merli.

Dirò subito, signor ministro, che l'opposizione del Movimento sociale italiano-destra nazionale deriva soprattutto dalla regionalizzazione di questo problema. Non abbiamo compreso il perché della competenza regionale in materia; questa competenza regionale non discende dalla norma costituzionale. Non vi è dubbio che tra le materie elencate dall'articolo 117 della Costituzione non figura quello del disinquinamento, né tanto meno quello della regolarizzazione in linea generale dei corsi d'acqua che, per loro natura, dovrebbero essere sottratti alla competenza regionale. Vorrei fare un esempio banale ma indub-

biamente calzante: il Po attraversa diverse regioni; ebbene, se per ogni regione noi avessimo un piano di risanamento per le acque, ci troveremmo ad avere il Po sottoposto a tanti piani di risanamento quante sono le regioni. Non mi si venga a dire che tutti questi « piani » saranno ispirati alla stessa normativa tecnica, poiché si potrebbe rispondere che non vi è alcun motivo di farne molti, quando se ne potrebbe fare uno solo. La competenza regionale, quindi, deriva non da un precetto costituzionale ma dall'esercizio della delega che il Governo ha ritenuto di porre in essere, attribuendo alle regioni questa stessa competenza. Non vi è dubbio che, essendo di pari dignità la fonte del diritto, essendo una legge ordinaria che ha attribuito la facoltà di competenza in questa materia alle regioni, un'altra legge ordinaria potrebbe a sua volta revocarla, tanto più che oggi noi stiamo discutendo della revisione della cosiddetta legge Merli soprattutto per le insufficienze che sono state evidenziate dal comportamento dei governi regionali.

Riteniamo che sia quanto mai opportuno che lo Stato riprenda questa competenza, poiché la materia del disinquinamento delle acque non può che essere gestita unitariamente. Senza dubbio sorgono altri problemi: il relatore ha posto in risalto, fra le tante, alcune questioni che hanno una importanza particolare. Mi riferisco a quella relativa alla pesantezza dei costi di gestione per il disinquinamento delle imprese, in particolare, per l'agricoltura. Non vi è alcun dubbio, onorevoli colleghi, che quando si parla di oneri derivanti alle imprese per l'adeguamento alle norme sul disinquinamento, si parla di un aggravio di costi e di una sottrazione di reddito alle imprese.

Però, è altrettanto vero che (a parte la necessità, come dicevamo all'inizio, della stessa sopravvivenza della specie per queste azioni da affrontare per la tutela dell'ambiente) questi stessi oneri mettono in movimento altre attività di carattere economico; indubbiamente se alcune imprese sono gravate dalla spesa di acqui-

stare impianti per la depurazione di acque, ve ne saranno altre che devono provvedere alla costruzione di tali impianti: vi sarà una produzione di nuovo reddito, da considerare nel contesto dell'economia generale. È quindi molto strano che, proprio nella relazione del disegno di legge presentato dal Governo, si metta in risalto che sono stati ritardati gli interventi dis inquinanti a causa del difficile reperimento di finanziamenti, dato il carattere non produttivo delle opere ecologiche. Non direi che le opere ecologiche sono improduttive: non sono immediatamente produttive di reddito, nel senso che sottraggono un certo reddito alle imprese che debbono far fronte a questi oneri; quasi si dicesse che un'impresa ha un minore reddito perché costretta a comprare macchinari per l'elaborazione dei propri prodotti. Da quando è sorto il problema del inquinamento delle acque, le imprese produttive debbono aver presente che, tra gli essenziali oneri produttivi, figurano anche le opere e gli strumenti necessari per fronteggiare il disinquinamento delle acque.

Esiste ed è grave il problema delle imprese agricole: la Commissione lavori pubblici ha ascoltato i rappresentanti delle diverse categorie interessate e tra i tanti sono stati ascoltati anche i rappresentanti non solo delle grandi imprese agricole (la Confagricoltura), ma anche di quelle piccole, i piccoli coltivatori diretti. Sono stati ascoltati gli stessi contadini e gli esponenti dell'Alleanza contadina: il problema dell'agricoltura è emerso nella sua drammatica intierezza. Vi è una parte della relazione ministeriale che si sofferma sulle grosse difficoltà delle imprese agricole, difficoltà di carattere assoluto e relativo. Di carattere assoluto sono quelle di determinate imprese che con riescono, dal punto di vista economico e senza il necessario contributo statale, ad affrontare gli oneri che incombono; relative sono le difficoltà delle imprese che non si possono appesantire per la

minore capacità inquinante che hanno, allo stesso modo di come si appesantiscono le imprese industriali. Leggo nella relazione: « Per quanto riguarda il settore agricolo, il processo di adeguamento degli scarichi implica una spesa rilevante e richiede la messa a punto di interventi specifici e particolari in relazione alle peculiari caratteristiche dimensionali, produttive ed ubicazionali delle imprese che operano in questo settore.

Molte imprese agricole, infatti, hanno dimensioni medio-piccole e risultano sparse in un territorio molto vasto. Queste circostanze rendono difficile e talvolta impossibile l'utilizzo dei servizi pubblici di depurazione che, come è noto, arrecano vantaggi tecnici ed economici nella depurazione degli effluenti idrici.

Tali caratteristiche si riflettono poi in un aumento del costo totale annuo riguardante la gestione degli impianti disinquinanti, in quanto le imprese agricole, come già detto, dovranno provvedere, in molti casi, alla depurazione autonoma e, pertanto, non potranno usufruire delle cosiddette economie di scala. E da dire, altresì che non sempre risulta possibile ed agevole costituire ed avviare consorzi di depurazione tra dette imprese.

Si può quindi affermare che le imprese agricole, soprattutto quelle di media dimensione, devono sostenere in termini relativi, a causa delle diseconomie di scala, un costo per la depurazione superiore a quello che dovrà essere affrontato dalle imprese di analoghe dimensioni operanti in altri settori economici ».

Stante questa dizione c'era da aspettarsi che il Governo avesse proposto un'appropriata normativa per le imprese agricole così come era nelle aspettative del mondo agricolo, sia della grande che della piccola impresa agricola e soprattutto delle imprese zootecniche che possono essere soggette più delle altre alla normativa sul disinquinamento. Invece noi candidamente leggiamo nella relazione che: « Pur consapevoli delle peculiari caratteristiche delle imprese agricole per non intaccare la logica della legge e per non aprire il

varco a richieste analoghe di altri settori non si ritiene di poter condividere quelle proposte che mirano a sottrarre dette imprese al rispetto della normativa di cui trattasi o ad attenuare il rigore della stessa ». Tutto ciò è di una gravità assoluta, onorevole ministro, e non so come si possa presentare una relazione di questo genere nella quale si mettono in risalto le difficoltà oggettive di un determinato settore per poi affermare che la logica della legge non può essere intaccata. Ora, se questa logica è perversa, signor ministro, siamo qui per correggerla e per andare incontro alle necessità del mondo produttivo italiano, soprattutto del mondo agricolo e, nell'ambito di questo, ai problemi del settore zootecnico che sappiamo rappresenta la maggior parte del *deficit* della bilancia dei pagamenti. Pertanto quando queste imprese zootecniche saranno aggravate ancor più da simili provvedimenti non so come faremo a far fronte alla concorrenza sul piano internazionale.

Onorevole ministro, ritorno sul punto fondamentale della nostra opposizione e sulla incapacità dimostrata, e non soltanto affermata, delle regioni in questa materia; il relatore diceva che diverse regioni, quasi tutte, non sono state in grado neppure di comunicare il numero dei corsi di acqua, sia quelli superficiali che sotterranei, e ritengo che questa sia una cosa che non può assolutamente essere sotta-ciuta. Infatti, non è possibile che non esista un censimento dei corsi d'acqua e il presidente della nostra Commissione, onorevole Sullo, che è stato anche ministro dei lavori pubblici, può ben dire che a suo tempo ogni ufficio del genio civile aveva la carta di tutti i corsi d'acqua relativi alla propria provincia. Abbiamo parlato a iosa di piani per la regolamentazione di fiumi e dei corsi d'acqua in genere e oggi si viene candidamente a dire, in una relazione sul disinquinamento delle acque e in occasione della mancata applicazione di una legge, che le regioni non sono state in grado neppure di fornire un censimento relativo al numero dei corsi d'acqua esistenti nel nostro paese.

Con questi risultati continuiamo ad affidare con molta fiducia alle regioni il compito di provvedere a questo grande problema del disinquinamento delle acque.

Per quanto riguarda il problema finanziario vorrei dire che esso va visto sotto un duplice aspetto: quello del finanziamento delle opere pubbliche da realizzare e quello del dovuto contributo dello Stato, sia a titolo di conferimento di capitali che per il pagamento di interessi per le opere che vengono poste in essere dai privati. E qui sono sorti alcuni problemi. Innanzitutto il decreto-legge, se non vado errato, parla dell'erogazione di dieci miliardi e più alle regioni, per la formazione di piani di risanamento regionale. Siccome ritengo che le intenzioni dominanti siano quelle di non convertire il decreto, di lasciarlo decadere, e poiché di questo finanziamento di dieci miliardi non si vede più traccia, mi chiedo se le regioni potranno, con i mezzi propri, provvedere alla formazione di tali piani di risanamento.

In secondo luogo bisogna occuparsi degli oneri per i comuni. Si dice (lo ha detto diverse volte il presidente della Commissione intervenendo durante le audizioni di cui ho parlato poc'anzi; lo ha detto il relatore; lo dice il testo predisposto dalla Commissione) che i comuni potranno far ricorso alla Cassa depositi e prestiti e che i relativi interessi saranno a carico dello Stato. Sapendo che, allo stato attuale, quasi tutte le richieste dei comuni vengono disattese per l'impossibilità, da parte della Cassa, di farvi fronte, sapendo che il meccanismo dell'erogazione dei mutui favorisce gli organizzatissimi comuni del nord, mentre pone sempre in grosse difficoltà i comuni del sud, non mi pare che il ricorso alla Cassa depositi e prestiti costituisca uno strumento adeguato, che il legislatore possa, cioè, adottare a cuor leggero.

Teniamo altresì presente che non ci troviamo dinanzi ad una legge che affronta il problema per la prima volta, bensì di fronte ad una legge che ha dimostrato, nei suoi tre anni di vita, di non poter fun-

zionare, soprattutto per la mancanza dell'elemento finanziario.

Quanto poi agli interventi dei singoli operatori si dice, in particolare per quanto attiene all'agricoltura, che si potrà far ricorso alla legge « quadrifoglio ». Ebbene i rappresentanti della Confagricoltura e, soprattutto i rappresentanti dei coltivatori diretti, hanno detto che, nella legge « quadrifoglio » non v'è traccia di questo finanziamento. Gli operatori industriali, d'altro canto, dovrebbero far ricorso alla legge sulla riconversione industriale, che — pare — ancora non è decollata per quanto attiene l'industria italiana. Figuriamoci allora che influenza può avere su questo specifico problema.

Ritengo pertanto che tale problema sia stato da noi affrontato con estrema superficialità, sia stato affrontato male in particolare per quanto riguarda la proroga dei termini. Contrariamente a quello che può apparire *prima facie*, riteniamo che la proroga secca e generalizzata meglio possa garantire la parità dei cittadini dinanzi alla legge, considerato che la proroga qualificata può essere soggetta a spinte clientelari della classe dirigente a livello regionale e, soprattutto, rechi elementi di incostituzionalità che non possono essere sottaciuti. Infatti la legge fa derivare l'applicazione di una norma penale dalla concessione o meno di una proroga da parte dell'ente regione. Non credo, pertanto, che noi abbiamo appreso la lezione di questi tre anni, e ribadisco il mio convincimento che, in un settore così vitale della nostra economia, stiamo agendo con molta, troppa superficialità (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Castoldi. Ne ha facoltà.

CASTOLDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, la travagliata vicenda della revisione della « legge Merli », che speriamo trovi finalmente dopo sei mesi un approdo al termine del dibattito in corso, con la girandola dei provvedimenti successivi presentati dal Governo e poi decaduti o addirittura ritirati, come

il disegno di legge n. 499 sottratto all'Assemblea con atto anomalo dal Governo, sostenuto dall'irresponsabile boicottaggio dei lavori della Camera dal gruppo della democrazia cristiana; ebbene, questa travagliata vicenda è a tutti talmente presente che ritengo inutile riprenderla nel dettaglio. Ho voluto richiamarla soltanto perché indicativa dell'inefficienza e inadeguatezza di questo Governo, che anche sulla questione della legge Merli ha mostrato soltanto incertezze, ambiguità, e ciò a fronte di una situazione che avrebbe invece richiesto decisioni responsabili e precise, per dare risposte certe e tempestive a questioni che erano e che restano sempre più esplosive, sia per la condizione della salute pubblica, sia per i drammatici riflessi sull'occupazione con la minaccia di chiusura di impianti produttivi, a Genova, nel pisano, ad Augusta e in altre zone del paese.

Certamente sull'ambiguo ed incerto atteggiamento del Governo hanno fortemente pesato le pressioni esercitate da settori del mondo imprenditoriale, non tanto preoccupati di adeguarsi alla legge, quanto intenzionati piuttosto a proseguire nel ricatto occupazionale, per fare scattare indefinitamente il regime delle proroghe. Denunciamo perciò con forza le responsabilità del Governo per aver favorito con il suo comportamento defattivo ed incerto l'inerzia degli inadempienti; per avere, con la ripetuta presentazione di provvedimenti di proroga, alimentato le aspettative degli inquinatori con « licenza di inquinare » perennemente rinnovabili, per avere infine eluso le questioni fondamentali connesse in concreto con l'attuazione della legge Merli, in primo luogo quella del suo finanziamento completamente assente nei provvedimenti decaduti e mal posta in quello oggi al nostro esame.

Di fronte alle incertezze e ambiguità del Governo e di fronte anche alle valutazioni soggettive e parziali, alle manovre ostruzionistiche e ai bizantinismi giuridico-costituzionali di alcuni gruppi, del gruppo radicale ad esempio, che non sapevano cogliere l'urgenza, la drammaticità e la complessità della questione, il

gruppo comunista ha assunto un atteggiamento chiaro e coerente: nessun assenso a provvedimenti « tampone » che avrebbero costituito un premio per gli inquinatori e che si sarebbero risolti in un semplice rinvio dei problemi; un irriducibile no, quindi, a qualsiasi proroga secca e generalizzata, e disponibilità, invece, ad un confronto serrato con le altre forze politiche per un provvedimento che affrontasse tutti i nodi aperti dalla disapplicazione della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Coerentemente con questo atteggiamento, in Commissione lavori pubblici, di fronte ai due provvedimenti governativi, il decreto-legge e il disegno di legge, abbiamo posto con forza l'esigenza dell'esame prioritario del disegno di legge n. 597 per la formulazione di una normativa organica che stabilisse punti fermi e consentisse l'avvio, in concreto, dell'attuazione della legge Merli. Questa nostra posizione e il consenso riservato da altri gruppi ci evitano oggi di discutere della conversione di un decreto-legge monco, destinato inevitabilmente alla decadenza, inasprendo una situazione già drammatica, e ci consentono invece l'esame di un testo integrato e modificato dalla Commissione su cui abbiamo espresso ed esprimiamo dissensi e riserve anche profondi, ma che offre una base di discussione con la ragionevole previsione che ancora possa essere approvato entro il termine di decadenza del decreto-legge. Ci sentiamo impegnati a raggiungere questo obiettivo, ma lo siamo altrettanto per apportare significative modifiche ed integrazioni ai provvedimenti in esame così da trasformarli in uno strumento legislativo realmente efficace per la protezione delle acque; protezione delle acque dall'inquinamento al fine di garantire la salute pubblica, di risanare l'ambiente e migliorare la qualità della vita. Certamente questi obiettivi non possono essere raggiunti solamente con un provvedimento che oggettivamente ha carattere settoriale in rapporto ad un campo qual è quello della tutela dell'ambiente che, per sua natura, è interdisciplinare.

L'azione contro l'inquinamento delle acque deve infatti saldarsi ad interventi contro l'inquinamento dell'aria, contro i guasti del territorio, prodotti da interventi antropici, contro la sovversione dell'equilibrio idrogeologico, contro la dissipazione delle risorse naturali. In sostanza, l'azione contro l'inquinamento delle acque deve essere inserita nel quadro più generale della pianificazione del territorio. È perciò pienamente giustificato e dovuto il ruolo centrale assegnato dalla legge Merli alle regioni, titolari della gestione del territorio, ruolo che deve essere salvaguardato in concreto, anche rispetto al provvedimento in esame, che invece tende di fatto a limitarlo. Ma questo ruolo risulta vanificato, ed il risanamento e la prevenzione delle acque non potranno decollare se non vi corrisponde un preciso impegno dello Stato, nel quadro di una politica di valorizzazione dell'ambiente. Ciò comporta il superamento della logica consumistica di uno sviluppo fondato sulla rapina, sullo sfascio del territorio e sulla dilapidazione delle risorse, per avviare invece una programmazione di interventi correlati e finalizzati ad uno sviluppo economico-sociale strettamente coniugato con la tutela e l'uso razionale delle risorse naturali.

La legge Merli, di cui noi del resto diamo una valutazione sostanzialmente positiva, avrebbe potuto indubbiamente essere migliore o addirittura perfetta, ma non avrebbe comunque potuto funzionare, essendone venuto meno il presupposto fondamentale: l'uso delle risorse finanziarie disponibili, un uso razionale, in una visione non grettamente produttivistica, ma polarizzata sull'uomo, sulle sue condizioni di vita, sul suo benessere. Ciò non significa tornare ad uno stadio bucolico dello sviluppo della società; significa, al contrario, avviare un nuovo modo di produrre senza inquinare ed approntare la pianificazione del territorio anche in rapporto all'impatto degli insediamenti sull'ambiente. È ciò che si sta già provvedendo a fare in altri paesi industrializzati, come è emerso anche nel recente convegno sull'inquinamento, tenuto a Gi-

nebra dall'Unione interparlamentare, al quale era presente anche l'onorevole relatore. In quella sede sono stati altresì documentati i vantaggi economici, a livello nazionale e di impresa, conseguiti con la adozione di procedimenti disinquinanti, atti al recupero di sostanze riutilizzabili ed alla produzione di energia, e particolarmente con l'adozione di nuove tecnologie produttive, senza scarti e poco inquinanti.

Si va sempre più affermando, cioè, il concetto che l'inquinamento sia spreco di risorse e che quindi una politica antinquinamento sia pagante, in termini sociali ed in termini economici. Al riguardo voglio anche richiamare i risultati del recente studio della Econpubblica, eseguito tra l'altro per conto della Confindustria, sul contributo che una politica dell'ambiente può fornire all'attenzione delle conseguenze negative della crisi economica. Ritengo che si debba tener conto delle esperienze realizzate in vari paesi industrializzati; e queste esperienze ci dicono che la politica dell'ambiente produce effetti positivi sul sistema economico, suscitando una domanda supplementare di beni e favorendo l'aumento dell'occupazione. Anche se in materia le quantificazioni sono sempre difficili, si parla di 45 mila o addirittura di 300 mila unità lavorative aggiunte: rimane comunque il fatto, indubbio, che l'attuazione di una rigorosa politica di disinquinamento può essere utilizzata in funzione anticongiunturale, sia per il rilancio produttivo che per la riduzione della disoccupazione. Ed allora, se sulla base di queste considerazioni, e quindi di una corretta valutazione del rapporto costo-benefici, una rigorosa politica antinquinamento è doverosa sotto il profilo sociale e conveniente sotto il profilo economico, è altrettanto indubbio che essa richiede, nel breve periodo, massicci investimenti, pubblici e privati. È appunto la mancanza di tali investimenti che ha impedito l'entrata in funzione a pieno regime della legge Merli. Sono qui chiamate in causa precise e specifiche responsabilità dei governi e del mondo imprenditoriale, anche se non ne-

ghiamo i ritardi registrati a livello di regioni e di enti locali, tuttavia assai meno influenti e comunque in gran parte indotti dalle carenze governative.

In effetti, negli ormai oltre tre anni di vigenza della legge n. 319, si è registrata la mancanza di qualsiasi finanziamento dello Stato per l'attuazione della legge, e in secondo luogo la larga inadempienza della classe imprenditoriale che sarebbe falso e pretestuoso addebitare al ritardo degli enti locali come dimostra, del resto, il 50 per cento degli imprenditori che hanno adeguato i propri impianti alle norme. Se in questi anni la degradazione dell'ambiente non si è arrestata e il risanamento delle acque non è stato realizzato, ciò non può essere imputato ai principi informativi della legge o ai suoi contenuti, anche se aggiustamenti e integrazioni sono consigliabili.

D'altronde, a nostro avviso, la legge presenta caratteristiche estremamente positive che vanno salvaguardate; il carattere unico e nazionale degli obiettivi del risanamento, la ripartizione di funzioni tra i vari soggetti istituzionali — Stato, regioni, province e comuni —, la definizione degli strumenti operativi nella fase di programmazione, di attuazione e di controllo. Perciò la questione fondamentale da affrontare per rendere questa legge efficiente, il nodo principale da sciogliere, è quello del finanziamento e la risposta, che il testo in esame offre a questa domanda, è del tutto insoddisfacente.

Per il settore pubblico, lo ha ricordato il relatore, si prevede la possibilità del ricorso da parte dei comuni a mutui della Cassa depositi e prestiti a totale carico dello Stato. Su questo argomento mi limiterò ad alcune osservazioni che motivano il nostro dissenso. Innanzitutto manca la quantificazione delle risorse finanziarie messe a disposizione, per cui rimangono serie perplessità sulla effettiva portata di tale misura e sulla sua concreta efficacia, anche in considerazione del fatto che i mutui dovrebbero essere destinati unicamente alla costruzione di impianti di depurazione e di collettori principali non meglio identificati con l'esclusione delle

reti fognarie che ne sono l'indispensabile completamento. Tali perplessità crescono ulteriormente ove si consideri che le necessità del settore pubblico, indicate in 3.300 miliardi dal relatore in occasione della discussione del precedente disegno di legge n. 499, appaiono assai sottostimate e non si vede, quindi, come possano essere affrontate con le limitate disponibilità della Cassa.

In secondo luogo si tratta di finanziamenti sostitutivi e non aggiuntivi e come tali vengono sottratti alla realizzazione di altre opere pubbliche, pure necessarie, che competono agli enti locali.

In terzo luogo viene ad essere limitata la funzione programmatoria delle regioni, asse portante della legge Merli, con il rischio che, di fatto, il potere decisionale sugli investimenti sia esercitato dalla Cassa depositi e prestiti.

Infine, con lo stravolgimento della logica programmatoria, saranno favoriti i comuni più attrezzati tecnicamente e le conseguenze negative saranno soprattutto sopportate — è questa una facile previsione — dalle regioni meridionali, accrescendo il divario tra le condizioni di vita del centro-nord e del Mezzogiorno del nostro paese.

Del resto anche la Commissione affari costituzionali, in sede di esame del decreto-legge le cui norme di carattere finanziario sono state trasferite senza modifiche nel testo unificato oggi al nostro esame, aveva espresso parere contrario perché non venivano risolte le disarmonie di carattere finanziario, né quelle relative alle competenze istituzionali configurando una lesione dell'autonomia e delle competenze regionali. Ora anche nel testo unificato questa lesione delle prerogative regionali indubbiamente rimane.

Per il settore privato il testo prevede il ricorso delle imprese industriali alle esistenti leggi di sostegno del settore. Siamo, quindi, ancora in presenza di interventi sostitutivi e non aggiuntivi, ma oltre a questa considerazione non rilevante in pratica, con tale procedura, si disattende completamente l'articolo 20 della legge Merli, che prevede l'erogazio-

ne di contributi alle imprese con modalità da fissarsi con legge regionale e secondo le direttive della CEE. È questa una norma di estrema importanza perché consente alle regioni di differenziare le entità dei contributi alle varie imprese in ragione dell'onere dell'impatto della depurazione sull'attività produttiva.

In effetti gli oneri per l'installazione dei processi depurativi variano in modo notevole in rapporto ai diversi settori produttivi ed alle dimensioni aziendali.

Diventa perciò impossibile con i meccanismi previsti nel testo in esame garantire una sostanziale, effettiva parità di trattamento delle varie imprese, in assenza di una normativa che assicuri e disciplini la differenziazione degli interventi. Ma, sempre per quanto riguarda il settore privato, nonostante le assicurazioni del Governo in Commissione, non sono previsti nel testo unificato interventi finanziari a favore dei due settori produttivi, l'artigianato e l'agricoltura, che maggiormente abbisognano di sostegno, in quanto l'onere per installazione degli impianti di depurazione è particolarmente gravoso. È quindi una lacuna che va in ogni caso colmata.

In sostanza, il Governo ha ancora una volta eluso il problema di fondo, quello di quantificare il fabbisogno per il settore pubblico e per il settore privato, provvedendo agli appositi stanziamenti di bilancio, affidando alle regioni la gestione di tali fondi. Il Governo è ricorso ad una soluzione ibrida e parziale, di efficacia dubbia, di portata imprecisata, senza garanzie di equità, e soprattutto al di fuori di qualsiasi logica programmatica.

Per queste ragioni, noi proponiamo una soluzione alternativa al problema del finanziamento; soluzione già formalizzata in un emendamento presentato in Commissione, che intendiamo riproporre in aula, di cui ora mi limito a riassumere i contenuti.

In primo luogo, vi è l'istituzione di un fondo di 1985 miliardi da erogarsi con un programma pluriennale, nella misura quantificata dello schema di disegno di legge presentato dall'allora ministro Com-

pagna al Consiglio dei ministri, anche se tale fondo ovviamente viene diviso secondo le nostre proposte ed indicazioni.

In secondo luogo è prevista la ripartizione del fondo fra le regioni, ad opera del comitato dei ministri previsto dalla legge, in rapporto ai fabbisogni regionali. Inoltre si prevede il conferimento dei fondi alle regioni per l'espletamento dei propri compiti, per il potenziamento delle strutture di controllo e per l'erogazione di contributi in conto interesse o capitale agli enti locali, ai loro consorzi e alle imprese, avendo particolarmente presenti esigenze del settore artigianale e del settore agricolo.

Proponiamo una soluzione globale nel solco delle linee di interventi indicati dalla legge n. 319, nel rispetto delle funzioni e prerogative attribuite dalla legge ai vari soggetti istituzionali, e soprattutto salvaguardando e valorizzando il ruolo programmatico delle regioni, cui sono state trasferite le competenze sulla gestione del territorio, nel cui ambito vanno ricondotti gli interventi per il risanamento delle acque. È una soluzione che garantisce l'attuazione programmata degli impianti pubblici di disinquinamento, cui si prevede di destinare la maggior parte dei finanziamenti (1535 miliardi), e che consente di graduare i contributi alle imprese industriali, artigiane, agricole, incentivando la adozione di processi finalizzati al recupero di risorse e alla produzione di energia. Tale soluzione fornisce altresì una risposta alternativa alle inaccoglibili modifiche della tabella c), previste nel testo in esame, modifiche che portano a consentire, per i quattro indici di inquinamento più significativi ricordati dal relatore, l'abbattimento all'80 per cento del carico inquinante, qualunque esso sia, senza obbligo di riferimento agli *standards* tabellari.

Le audizioni in Commissione hanno consentito di accertare che la riduzione entro i limiti tabellari, anche per i detti indici, non presenta, neppure nei limitati settori merceologici più sfavoriti, insormontabili difficoltà di ordine tecnico, ma comporta problemi esclusivamente di ordine economico, per gli elevati costi del-

l'impianto depurativo. E a questi particolari settori le regioni potrebbero riservare contributi più consistenti, e verrebbe con ciò a cadere qualsiasi pretesto per l'introduzione di deroghe ai limiti tabellari, che noi respingiamo perché sarebbero inevitabilmente destinate a tradursi in deroghe generalizzate, vanificando in buona misura la legge.

Esiste poi un problema di proroghe di termini previsti dalla legge n. 319, in particolare per la formazione dei piani di risanamento da parte delle regioni e per la normalizzazione degli impianti esistenti da parte delle imprese. Rispetto alle prime, noi concordiamo sull'opportunità di una proroga, però in misura ridotta rispetto alla scadenza del 30 giugno 1980 prevista nel testo, in quanto sono stati fortemente ridotti i contenuti dei piani di risanamento in sede di prima presentazione. In secondo luogo, perché fissare il termine del 30 giugno 1980 nella prospettiva della tornata elettorale primaverile, che interesserà la quasi totalità delle regioni, equivale di fatto a prorogare indefinitamente la scadenza.

Per quanto riguarda le imprese, considerazioni realistiche sui tempi di attuazione degli impianti depurativi ci inducono a consentire alla possibilità di concessione di dilazioni. Noi a ciò siamo spinti non certo da sentimenti di indulgenza nei confronti degli inquinatori, ma dalla considerazione dei riflessi drammatici che sui lavoratori avrebbe la chiusura di stabilimenti produttivi.

Le deroghe tuttavia devono essere articolate nei termini e nei fruitori, subordinate a programmi operativi precisati nei tempi e negli obiettivi, e sottoposti a controllo in sede esecutiva. Concordiamo anche sul fatto che alle regioni debba competere il potere della concessione e della determinazione della durata della proroga (entro il termine massimo di 18 mesi), ma riteniamo anche che sia opportuno assegnare alla magistratura un ruolo attivo e peculiare di controllo e anche di stimolo, nei confronti di eventuali inerzie delle regioni o delle imprese.

La concessione di proroghe alle imprese deve però essere in ogni caso subordinata al versamento di somme adeguate ai comuni, per la durata della dilazione, a far tempo dal 13 giugno 1979, perché l'adozione di misure pecuniarie pesanti e rigorose costituisce il mezzo più valido per indurre gli inadempienti al sollecito adeguamento alle norme. Del resto, se così non fosse, si sanzionerebbe una profonda ingiustizia nei confronti di chi si è già adeguato, con oneri di investimento e di gestione spesso rilevanti, e che a ragione si sentirebbe beffato. In sostanza, anche la parziale deroga al principio dell'inquinatore-pagatore, introdotta con i contributi alle imprese, non deve, a nostro avviso, tradursi in un premio per gli inadempienti o in un premio per gli inquinatori. Anche su questo ordine di questioni noi ci riserviamo di avanzare specifiche proposte emendative, che si muovono sulle linee che ho enunciato.

Altri rilievi, certo, dobbiamo muovere al testo del provvedimento; ne indico soltanto i principali: l'inserimento di una norma che modifica l'articolo 9 della legge n. 319 e che, se approvata, creerebbe discipline diverse per gli scarichi civili e produttivi, stravolgendo il principio della unicità dei limiti di accettabilità degli scarichi; una insufficiente correlazione con le norme e le nuove competenze introdotte con la legge di riforma sanitaria e, in rapporto a ciò, l'esigenza di assicurare senza cesure un efficiente servizio di controllo degli scarichi e di funzionamento degli scarichi; il rinvio della definizione, all'interno del settore agricolo e zootecnico, delle imprese da assimilarsi agli insediamenti civili e di quelle da assimilarsi agli impianti produttivi.

Su questi temi porteremo avanti, in un confronto serrato con le altre forze politiche, un'azione tendente a sciogliere tutti i nodi che l'esperienza di questi tre anni di vita della legge Merli ha messo in luce. Certo, il provvedimento che ne sortirà non potrà considerarsi comunque esaustivo di tutta la problematica connessa al risanamento delle acque, che dovrà essere correlata da altri provvedimenti, da

predisporre e da modificare, riguardanti le diverse discipline incidenti su una politica di tutela dell'ambiente. Ma, indubbiamente, questo provvedimento sarà lo strumento che metteremo a disposizione della nostra collettività, nell'immediato, per realizzare gli obiettivi della legge Merli. Dopo i rinvii, le incertezze, le ambiguità, dopo, in una parola, l'incapacità dimostrata dal Governo nella gestione del settore, è necessario che il Parlamento la affronti avendo presenti due esigenze: quella di operare con celerità per corrispondere all'urgenza dei problemi e quella di produrre uno strumento agibile ed efficace, dotato dei mezzi necessari per l'attuazione della legge.

Noi prendiamo atto della disponibilità, annunciata dal relatore, per modifiche migliorative ed integrative del testo in esame; la nostra disponibilità ad un confronto con tutte le forze politiche l'abbiamo già espressa, ma affermiamo con forza che soltanto ad opera compiuta misureremo l'effettiva volontà delle forze politiche di avviare una politica di risanamento delle acque e dell'ambiente (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, affrontando il tema di questo disegno di legge, credo che dobbiamo fare considerazioni molto amare sullo stato delle istituzioni del nostro paese, sull'esistenza, ormai, di una Costituzione di fatto che si è allontanata da quella scritta, che dovrebbe regolare in maniera rigida le nostre istituzioni. E dobbiamo fare considerazioni molto amare sui metodi legislativi, sulla efficacia delle leggi varate dal Parlamento, sulla stessa fiducia che i legislatori — quindi noi stessi — hanno nelle leggi, sulla sempre più frequente presenza di riserve mentali che, ogni volta che si vara una legge, esistono nelle forze politiche, in corrispondenza — purtroppo — ad una giustificata sfiducia di chi poi queste leggi deve

osservare, cioè nella generalità dei cittadini.

Io credo che non si possa affrontare il tema di questa legge (e dopo che si sono succeduti in quest'aula disegni di legge di conversione di decreti del tipo di quello da poco accantonato), questa vicenda di un decreto-legge di cui si discute la conversione (o non conversione) insieme ad un disegno di legge, al quale è stato abbinato in Commissione (parleremo poi di questo strano fenomeno), con l'invenzione di nuovi istituti costituzionali secondo cui si assiste alla fine di un decreto-legge per fagocitazione da parte di un disegno di legge, senza riandare alla sostanza della legge Merli, a cosa ha significato, al motivo per cui è stata emanata, a chi ha giovato. Non possiamo fare l'elogio delle tabelle o di altre disposizioni della legge Merli fingendo di ignorare, con una riserva mentale *a posteriori*, che questa legge è stata emanata per non far applicare le norme che, bene o male (forse più male che bene), costituivano una remora per gli inquinatori. Con la legge Merli (di cui hanno, in realtà, funzionato soltanto le norme transitorie e finali e gli articoli 25 e 26) si è assistito all'accantonamento di tutte le norme penali allora vigenti, comprese quelle che pure nella legge si dice che sarebbero dovute rimanere in vigore.

Anche allora, sempre sotto il ricatto occupazionale, sotto la minaccia del fermo di alcune industrie, sotto la minaccia di qualche pretore che cominciava a fare osservare le leggi esistenti, che andava a caccia di inquinatori, si trattò di parare il pericolo e di agire, sotto la spinta dei grandi interessi (più che dei piccoli, i quali si sono mobilitati solo successivamente per fare da fanterie agli altri), per far passare quella legge, di cui — lo ripeto — hanno funzionato soltanto le norme transitorie e finali. Le tabelle sono rimaste un obiettivo da raggiungere, qualche ingenuo ha finito per tenere presenti queste norme per compiere l'opera dolorosa di un avvelenamento delle acque pubbliche, qualche regione ha cominciato a fare quello che secondo la legge le regio-

ni avevano l'obbligo di fare, si è realizzato qualche impianto di depurazione. Ma è un fatto che i peggiori inquinatori hanno continuato ad agire come prima impunemente; e così, al termine del triennio entro il quale gli scopi della legge dovevano essere realizzati, non appena si è cominciato a predisporre un bilancio, ci si è accorti (e lo abbiamo sentito ripetere anche stasera in quest'aula) che non si è in condizioni di operare neppure il censimento delle acque; non degli sbocchi inquinanti, ma neppure delle acque inquinabili o inquinate (più inquinate che inquinabili, perché inquinabili ce ne sono ormai poche, e certamente meno delle altre). Di conseguenza, tutto quello che era il piano che doveva rappresentare l'oggetto di questa legge è miseramente fallito. Ha fatto chi ha voluto fare, non c'è stato nessun coordinamento. Dico di più: è stato del tutto naturale, perché la legge Merli non conteneva in sé gli strumenti necessari per operare il coordinamento.

Nelle nostre leggi più si parla di piani e di programmazione, più ci si ritrova in presenza di situazioni nelle quali non s'intende pianificare o programmare; non esistono gli strumenti per farlo e si parla di programmi e di piani proprio per la mancanza di strumenti e di volontà politiche per programmare e pianificare. La legge Merli — poi vedremo che cosa avviene con il nuovo provvedimento — contiene dei dati rigidi, rappresentati dalle tabelle; si parla di piani regionali, di attività dei ministri che devono provvedere a dettare le norme di massima, ma la realtà è che quella che dovrebbe essere una legge organica non determina neanche certi criteri basilari, sulla base dei quali individuare le direttrici sulle quali si deve muovere il piano.

Un piano presuppone dei poteri. Questi poteri non nascono dal piano. Il piano è un modo di esercitare poteri legislativi e amministrativi soprattutto in una organizzazione complessa, qual è quella di uno stato regionale, o che dovrebbe essere tale, visto che questo elemento della nostra Costituzione scritta è stato distrutto dalla Costituzione di fatto determinatasi nel

nostro paese e dalle logiche perverse dell'appiattimento delle attività delle regioni.

Anche in questa articolazione di poteri doveva esserci chiarezza nella proposizione di principi, di poteri e soprattutto una visione organica di quello che significa un piano di disinquinamento perché, se il problema fosse consistito soltanto nella creazione e costruzione degli impianti di depurazione, sia pure nelle condizioni più complesse, con il concorso privato e pubblico, forse parlare di piani in questo senso sarebbe stato eccessivo. Soprattutto sarebbe stato eccessivo parlare di interventi di organi costituzionali, quali sono le regioni e, di nuovi organismi, come questi comitati dei ministri.

Per parlare di un piano in senso proprio avrebbero dovuto essere individuati tutta una serie di poteri diversi, che dovevano partire dalla regolamentazione della creazione di impianti per i quali si determina un problema di inquinamento.

Il dato di fondo, infatti, è che tutta una serie di impianti, a cominciare dagli insediamenti civili, creano di per se stessi dei problemi di inquinamento, rispetto ai quali tutte le prescrizioni in ordine alla osservazione di disposizioni disingnanti per gli impianti di depurazione rappresentano delle misure per fronteggiare questa situazione, ma chiaramente sono in collegamento con problemi di densità degli insediamenti, di tipo di insediamenti industriali o civili e in relazione al corso delle acque.

Questo è il primo punto relativamente alla impostazione di un piano. Esiste o deve esistere un potere di inibizione della creazione di determinati impianti, quando questi portino necessariamente a problemi di inquinamento irrisolvibili, perché ci sono anche problemi irrisolvibili nella elaborazione di programmi industriali bisogna tener presente che esigenze di disinquinamento debbono comportare addirittura la rimozione da determinate zone o comunque il divieto in certe zone di determinati tipi di insediamenti. Esiste un problema della distribuzione, diciamo così, del carico potenziale di inquinamento sul territorio nazionale. Quali sono gli

strumenti attraverso i quali si può raggiungere questa programmazione di quello che è il dato di fondo dell'inquinamento, cioè quello dello stabilimento di insediamenti produttivi, di insediamenti civili, e quindi il problema del collegamento con la questione dei piani regolatori? Questa credo che sia la impostazione dei problemi dell'inquinamento come problemi dei piani.

E davanti a questi problemi, ci troviamo di fronte ad una legge Merli che a questo punto che cosa fa? Prevede dei divieti, dei limiti di tollerabilità degli scarichi — certo, li prevede anche in maniera articolata —, ignora totalmente il problema della entità in senso assoluto dell'inquinamento (cioè alla quantità dello scarico). Ed indubbiamente per una programmazione, soprattutto in una programmazione di primo intervento, era necessario nella maniera più assoluta distinguere tra quelli che sono gli scarichi che da soli determinano problemi di inquinamento e quelli che sono invece problemi che soltanto nella complessità di insediamenti urbani, della presenza cioè negli insediamenti urbani, di insediamenti civili, di attività artigianali, di attività industriali, di piccole attività industriali con scarico nelle fognature della città portano a problemi totalmente diversi.

Questa differenziazione, questa articolazione, il riconoscimento del problema quantitativo, oltre che del problema percentuale della tossicità degli scarichi, era, secondo me, uno dei punti fondamentali, se si voleva fare veramente qualcosa che fosse opera di pianificazione. Questo è mancato, naturalmente, nella legge Merli. Ma io direi che la legge Merli non ha nemmeno peccato di ottimismo. La realtà è che essa dà l'impressione alla prima lettura (con il senno di poi? Io ritengo neanche con il senno di poi) di essere una legge fatta in funzione di quelle norme transitorie e finali che sono state le uniche applicate. Allora io credo che, se è vero che queste norme sono state applicate e le altre no, se è vero che abbiamo avuto regioni che hanno totalmente ignorato questo problema, se è vero che sono mancate direttive da parte delle autorità

centrali, se è vero che è mancata addirittura nella struttura della legge l'individuazione di quelli che potevano essere gli strumenti e i poteri, se è vero che si è avuta quella confusione di competenze che viene oggi ulteriormente aggravata con questa legge, evidentemente questo è proprio il riflesso di una situazione in cui l'unica preoccupazione è stata quella poc'anzi citata. E dobbiamo parlare delle norme transitorie e finali.

La realtà è che quelle norme hanno disinnescato ogni possibilità di intervento che avrebbe potuto pungolare tutti, comuni, regioni, imprenditori, popolazioni. Sta di fatto che, da quando è stato impedito un intervento giudiziario, non c'è stato più nessun intervento, ci si è acquietati, si è atteso che decorresse il termine, per poi cominciare con i decreti-legge, per poi arrivare a queste proposte, per poi arrivare a prendere atto, certo, in maniera più completa, di questa situazione e a volerla affrontare in maniera più organica; e ciò ha significato e significa, nella logica di questa legge, semplicemente voler ridurre anche la portata di quelle disposizioni e quindi delle tabelle. E, arriviamo così ai problemi della necessità di dover prorogare i termini e quindi a quelle situazioni di carenza dell'intervento da parte del magistrato chiamato a reprimere in base a delle norme fondamentali che vietano di avvelenare (sono delle norme fondamentali, direi, in qualsiasi convivenza civile); al riguardo sono convinto che — ne riparleremo di qui a un anno e mezzo — in questa logica perversa, che avete messo in atto, noi torneremo sopra questo argomento; ci saranno altri problemi di proroga, ci saranno altri problemi occupazionali, ci sarà ancora la necessità di salvare altri inquinatori e di impedire che qualche pretore emetta qualche ordine di cattura o qualche provvedimento di sequestro, cioè che intervenga per compiere l'unica cosa per la quale in questo paese si cominciano ad affrontare i problemi. Infatti, se non si arriva ad affidare a qualche magistrato penale, con il deterrente di un intervento immediato, qualsiasi faccenda, pare che anche i meccani-

smi amministrativi non riescano a stare al passo con un minimo di correttezza e con un minimo di osservanza della legge.

Questa è una legge — come abbiamo già avuto modo di dire in sede di discussione del precedente disegno di legge, quello della proroga secca — che ha dei problemi di finanziamento: la proroga infatti va bene, ma ci vuole il finanziamento. Siamo arrivati in Assemblea e il finanziamento scompare e si dice che possiamo cominciare a fare a meno di tutti gli accertamenti, anche se sappiamo che la topografia e la geografia non sono il forte dei nostri amministratori regionali, anche se sappiamo che non sono stati fatti i rilievi e ignoriamo quali siano le acque da inquinare e quelle inquinate. Ma ci si dice che intanto i ministri stabiliranno entro il 31 dicembre i principi fondamentali e che poi le regioni redigeranno un piano contenente, almeno, gli obiettivi. Ma gli obiettivi non sono qui? Cosa significa che dobbiamo individuare almeno gli obiettivi? E ci vorranno le prescrizioni e le indicazioni dei ministri sugli obiettivi e sulle priorità! Le priorità non significano niente, significano solo che vi sono dati temporali rispetto ai quali determinate incombenze devono essere tenute presenti. Ma quali? Nessuno ce lo dice! I ministri, perciò, dovranno dare queste indicazioni e le regioni lo faranno. Qualcosa bisognerà pur fare: abbiamo parlato di programmi e non possiamo uscirne senza programmi, saranno perciò fatti dei programmi per cui potremo dire almeno che c'è un programma di risanamento del territorio!

Ho cominciato affermando che questa legge ci dà il segno della degradazione istituzionale e costituzionale, ci dà il segno di un modo di procedere, per cui è inutile nutrire speranze quando si procede come si sta procedendo, quando si afferma che questa è una legge organica, quando si afferma che finalmente dopo tanti tentativi si affronta nel contesto più ampio il problema, quando si affrontano problemi finanziari e di competenza istituzionale delle regioni e dello Stato per i vari tipi di intervento legislativo o ammi-

nistrativo, ritenendo di poter discutere tutto con una relazione orale, come se si trattasse di una qualsiasi « leggina ». Questa non è una « leggina », ma una brutta legge! La relazione orale! La fretteolosità è il segno anche nei nostri lavori parlamentari del modo con cui — diciamolo francamente — ci prendiamo in giro nell'affrontare questi problemi.

Poco fa parlavo con i colleghi del mio gruppo dicendo che forse bisognerebbe presentare una pregiudiziale di costituzionalità; non ci siamo stancati di presentare pregiudiziali di costituzionalità, ma devo dire per la verità che di fronte a questo provvedimento in cui l'incostituzionalità è dilagante, non so in che lingua scrivere la pregiudiziale stessa, perché non so quale lingua parlate, quando si tratta di Costituzione e di istituzioni!

In Commissione affari costituzionali ho sentito dire che è vero che il decreto-legge è scomparso, ma tanto si deve dare il parere sul testo trasmesso dalla Commissione di merito; e se nella Commissione di merito il decreto-legge non c'è più, noi non diamo il parere su di esso, perché tanto non c'è. Queste sono cose dette oggi alla Commissione affari costituzionali! Questo modo di ragionare è espressione di una profonda degradazione culturale! Altro che inquinamento! C'è l'inquinamento di tutto, delle acque, delle coscienze, della cultura, c'è l'inquinamento del linguaggio, della capacità di stare insieme, di parlare, di confrontarsi, quando il gioco delle parti, di cui la Costituzione dovrebbe essere l'elemento fondamentale, viene alterato in questo modo, quando stiamo qui a discutere di un testo unificato, che nella sua unificazione dimentica l'esistenza di un decreto-legge! Ma come! Ci siamo sentiti dire, di fronte a pregiudiziali e a sospensive, che non si può interrompere l'iter del disegno di legge di conversione, perché è un atto dovuto. Certo, siamo convinti che sia un atto dovuto, ma l'atto dovuto consiste nel prenderlo in esame, in Commissione e in Assemblea.

Qualcuno dice che non bisogna fare l'ostruzionismo perché, trattandosi di un

atto dovuto, è necessario farlo passare. Ma noi rispondiamo che questa logica maccheronica è degna di cultori del diritto costituzionale maccheronico. Atto dovuto significa semplicemente che il Parlamento ha l'obbligo di prenderlo in esame, dopo di che con sue determinazioni, eventualmente, può lasciar scadere il termine. È un diritto del Parlamento andare per le lunghe ad esaminare tutto quello che c'è da esaminare. Certo, se le opposizioni non hanno altro mezzo per salvare la Costituzione, esse fanno l'ostruzionismo. E il Governo ha i mezzi per vincere l'ostruzionismo, se si attiene alla Costituzione, perché allora sul decreto-legge — c'è poco da dire — si vota sì o no. Ma voi avete inventato il decreto-legge « esplorativo »: si butta là, si dovrebbe applicare; se non viene convertito, sorgono problemi gravi di diritto transitorio. Ma a voi non interessa: ci penseranno i giuristi, sono cose trascurabili. Intanto, c'è il decreto-legge: è un punto fermo, poi si discute, poi si vedrà. E poi che cosa si fa? Si presenta anche un disegno di legge, quindi si arriva ad un testo unificato, e il decreto-legge scompare, anche se poi viene citato, perché uno dei termini è rapportato al termine di cui al decreto-legge. Ma il decreto-legge, non essendo più convertito in legge, scompare, non esiste più. E allora un termine di diciotto mesi decorre dalla scadenza del termine previsto dal decreto-legge che non c'è più, *sicut non esset*, come direbbero gli avvocati rotali ad altro proposito, come se non ci fosse, come se non ci fosse mai stato. È cancellato; voi lo fate rivivere, ma non c'è più, è un nuovo istituto.

Nell'inquinamento del nostro diritto costituzionale c'è oggi anche questo vibrione della fagocitazione dei decreti-legge, della loro scomparsa. Decadono in quanto respinti, perché scade il termine, perché sono fagocitati, e non si sa più che fine facciano. Ecco il vostro nuovo diritto costituzionale! Questa è la Costituzione di fatto di questo paese: i decreti-legge, i decreti-legge esplorativi, i decreti-legge emandati, i decreti-legge al di

fuori delle condizioni di urgenza e di necessità, le leggi parallele ai decreti-legge. e potremmo continuare su questo piano. La realtà è che quello che è il dato di fondo è che qui è stata abolita la Costituzione rigida, per sostituirla con un'altra Costituzione; i rapporti tra il Governo e il legislativo non si muovono oggi più sul piano del diritto costituzionale e della Costituzione del 1948; ma soprattutto non si muovono più sul piano del concetto dello Stato di diritto, del garantismo. Vanno sul piano del centralismo democratico; la logica del centralismo democratico è diventata l'unica logica di questo ordinamento costituzionale di fatto che regge il nostro paese, con tutte le conseguenze... (*Interruzione del deputato Da Prato*). Sì, forse tu mi potrai dire che il centralismo democratico è una cosa molto più seria. Sono d'accordo. Ma è certo che, rapportato alle istituzioni, diventa una cosa poco seria. Tuttavia, la logica è questa, ed è che queste istituzioni, poi, portano ad una cosa molto seria, cioè al partito, che diventa il partito delle istituzioni. E queste ultime diventano le istituzioni che necessitano sempre più — certo — della vostra unità nazionale. Oggi da queste istituzioni adulterate che avete creato, da questa vostra Costituzione di fatto, scaturisce l'esigenza di quel monopartitismo imperfetto che oggi è nelle cose; diventa la necessità che nasce da un tipo di istituzioni, da quella riforma costituzionale che avete fatto e che oggi impone la sua logica anche nelle formule, in questo dato del partito unico che, quando manca, va sostituito con quel tanto che gli si avvicina di più. Certo, è molto meno serio; sarebbe poi il monopartitismo imperfetto che, essendo imperfetto, trascina con sé una serie di imperfezioni, con tutte le conseguenze che noi conosciamo.

Qui noi sentiamo sempre fare l'inno alle regioni; io sono un convinto regionalista, ma quando sento fare questo inno e quando sento parlare della necessità del coinvolgimento delle regioni ho paura, perché la realtà è che rispetto alle regioni sta operando un'altra logica co-

stituzionale ed istituzionale perversa, cioè quella di una estensione di competenze amministrative, molto spesso evanescenti, di una loro dilatazione senza una effettiva individuazione di limiti e senza una necessaria profondità dell'autonomia di questo potere, con la confusione fra il concetto di decentramento e quello di autonomia, per cui alle regioni vengono attribuite sempre nuove competenze che non si sa se sono trasferite alle regioni in riconoscimento di una loro spettanza secondo la Costituzione o se è la delega da parte dello Stato di competenze amministrative o, ancora, se si tratta di attribuzione di potere normativo in attuazione di leggi dello Stato. Nello stesso tempo si assiste ad un'invasione continua da parte dello Stato stesso nelle competenze legislative delle regioni. Di conseguenza queste ultime vengono spogliate di un vero e proprio potere legislativo. Ad alcune regioni questo va benissimo, poiché preferiscono avere maggiori poteri amministrativi, anche a costo di vedere svilito il loro potere legislativo che diventa, molto spesso, una forma di accomodamento in funzione di singoli atti amministrativi che si vogliono compiere.

Il risultato è aberrante e porta allo spappolamento del meccanismo amministrativo e funzionale (non essendo solamente amministrativo); e questa legge è una delle risultanze. Andate a vedere là dove si parla di regioni, in questa legge: ebbene, nessuno è in condizione di stabilire quando si vuole parlare di competenze amministrative, di attribuzioni di poteri amministrativi, se c'è un riconoscimento di competenze legislative tra le regioni, se in questa legge c'è la funzione di una legge di indirizzo... È una legge di indirizzo, questa? Quali sono i limiti di una legge di indirizzo? Si tratta di un riconoscimento alle regioni di un potere di attuazione, ma io direi che qui si parla soprattutto di non attuazione; quello che si vuole attribuire alle regioni è soprattutto il potere di non attuare le leggi dello Stato.

La Corte costituzionale ed i costituzionalisti hanno parlato a lungo del problema delle norme penali e dei limiti precisi

posti alle regioni, secondo l'interpretazione della Corte costituzionale in tema di normativa penale; ebbene, questa legge è piena di norme che hanno la sostanza di leggi penali, anche perché non assumono una autonomia di carattere amministrativo perché sono, in realtà, norme di dilazione dell'applicabilità di norme penali. La possibilità riconosciuta alle regioni di intervento con delibere, atti amministrativi, norme di attuazione, norme di esecuzione, norme di non esecuzione (questa è una nuova categoria di atti che viene inventata) ci dà la sensazione che si sia voluto giungere alla creazione della nuova categoria delle « norme di non attuazione » o di « disattuazione » delle leggi dello Stato. Certo è che quando si parla e si tira in ballo la competenza delle regioni, noi ci troviamo sempre di fronte a questa conclusione.

Ma non solo: se questo è vero, anche con la legge Merli, ma certo ancora di più con questo disegno di legge andiamo a stabilire una gamma di interventi, da parte delle regioni, che sostanzialmente determina una dilazione del momento in cui può intervenire l'applicabilità della legge penale. Di fatto, abbiamo creato una possibilità di intervento regionale nella legge penale, sia pure nel senso di ridurre la portata. Che le regioni non possano emettere norme di carattere penale, come sanzione di norme che esse stesse impongono nelle materie loro attribuite dalla Costituzione, è un dato cui si è giunti attraverso sentenze della Corte costituzionale.

Che le regioni possano essere investite, con legge ordinaria, della possibilità di limitare la portata di norme penali che hanno tale sostanza, anche se formalmente si è di fronte ad una legge di carattere amministrativo, rispetto alla quale esiste un'altra norma di carattere sanzionatorio, che ne è separata, questo non è vero: la realtà è che vi è una dilazione dell'applicabilità della norma penale. Pertanto, ecco il carattere di questa disposizione, che non è legislativa, che è delle regioni, che ha carattere amministrativo e diventa un intervento di carattere ibrido

in quanto interviene in una materia in cui il provvedimento amministrativo non è previsto, perché non si tratta di una modifica del provvedimento amministrativo rispetto alla cui inosservanza interviene la sanzione della norma penale. Vi è un intervento della regione che rende inapplicabile la norma penale: basta questo per trarne tutte le conseguenze costituzionali, anche in ordine ai principi dell'ordinamento.

Senza fare casistiche, vedrete che contenzioso si realizzerà! Gli interessi più forti non saranno certo quelli dei « poveri untorelli » che incorreranno nelle piccole violazioni; delle incongruenze di questa legge si gioveranno i grossi centri di potere per creare in essa spaventosi buchi attraverso i quali passerà tutto quello che vorrà passare. Ecco le conseguenze del mancato rispetto di certi criteri di logica giuridica.

Con gli articoli 25 e 26 praticamente la legge Merli tagliava le unghie a qualsiasi intervento di carattere sanzionatorio e punitivo nei confronti di avvelenatori ed inquinatori; ma non è vero che vi sia una riserva mentale nella stessa norma transitoria là dove dice che comunque rimangono applicabili le norme relative ai reati contro la persona. Dall'ambiguità di queste norme (viene stabilito un periodo di legittimità o non illegittimità dell'avvelenamento attraverso la non osservanza dei limiti di tolleranza) consegue che la violazione della norma non può essere certamente considerata come elemento per determinare l'esistenza di un omicidio colposo, quando qualcuno muore per avvelenamento delle acque.

RAUTI. È il caso del Tevere a Roma: non vi è stato procedimento penale!

MELLINI. Certo; a questo punto nessuno potrà dire: « Voi non avete applicato! ».

Anche nell'individuare un singolo scarico, non ci si potrà limitare a questo: ecco la conseguenza. Circa le modifiche, rileviamo questo dato di tendenza della legge. Se qualcuno, qui, pensasse vera-

mente che questo è il punto di arrivo della vicenda della legge Merli, sarebbe una manifestazione di ingenuità che forse potrebbe rallegrarci. Tutti potremmo rallegrarci vedendo rivivere in colleghi dell'ambiente politico il fiore dell'ingenuità, forse perduto definitivamente! Dovremmo dire comunque che di ingenuità si tratta e torneremo su queste questioni. Quindi quello che ci preoccupa più di tutto è il dato di tendenza che, come dicevo all'inizio, deve riallacciarsi al dato temporale; ma accanto alla constatazione della necessità di prorogare i termini, si comincia a pensare alla modifica delle tabelle e ad una maggiore tollerabilità.

Nell'impostazione di fondo della legge Merli non si è tenuto presente, mentre sarebbe stato opportuno farlo inizialmente, l'aspetto dei limiti di tollerabilità intesi in termini percentuali e in termini quantitativi globali, e cioè l'entità degli scarichi, oltre che il grado di tossicità e la presenza di materiale inquinante. Ma è chiaro che, quando si fa riferimento alla parte eliminata e all'abbattimento dell'inquinamento dell'80 per cento, la situazione diventa allarmante; infatti, a questo punto, potrebbe persino diventare, in ipotesi, più conveniente aumentare il grado di tossicità e il grado di inquinamento per poi poter raggiungere più facilmente quell'abbattimento dell'80 per cento. Non sono un tecnico né di problemi relativi all'inquinamento né al disinquinamento, però ritengo che esista questa possibilità, che andrebbe verificata. Infatti, se successivamente ci si trovasse di fronte ad operazioni di questo genere, credo che la responsabilità andrebbe divisa equamente tra tutti. Di questo passo si arriverà prima o poi alla ridicolizzazione di queste tabelle, in quanto non si è tenuto conto dei dati relativi alla quantità e non si è operata la differenziazione tra i grandi avvelenatori che con una singola attività determinano situazioni di terremoto ecologico e le singole persone che certo concorrono, come tutti del resto, a determinare situazioni di inquinamento, rispetto ai quali l'intervento deve essere fatto in considerazione della quantità del-

le presenze e quindi attraverso provvedimenti soprattutto di carattere indiretto e pubblico.

Non parlerò dei problemi di carattere finanziario in quanto scompaiono i decreti-legge, scompaiono i miliardi, ma soprattutto scompare quella volontà politica che era stata conclamata nel senso di subordinare il tutto al reperimento dei necessari finanziamenti. Abbiamo inteso gridare che senza i finanziamenti non si sarebbe mai potuto assolutamente pensare ad una proroga mentre a questo punto, evidentemente, si è trovato il sistema di finanziare senza soldi.

Ho l'impressione che a questo punto stia operando una logica perversa che considera ineliminabili queste situazioni; è in atto un ricatto da parte di alcune forze sociali ed economiche che molto spesso si valgono della minaccia della disoccupazione, ma è certo che sotto il pungolo della norma penale ci sarebbe stata almeno la speranza che prima o poi si sarebbe arrivati ad una sanatoria di queste situazioni. Viceversa la realtà è che con queste iniziative si pongono le basi per altri provvedimenti di proroga, per altri abbattimenti e per altre revisioni di tabelle; e a conclusione di tutte queste nostre discussioni gli inquinatori continueranno ad inquinare, gli avvelenatori continueranno ad avvelenare, i pianificatori continueranno a predisporre piani e si continuerà a costruire qualche impianto di depurazione per poi non adoperarlo. Insomma, è mai possibile che qui tutti dobbiamo stare alla ricerca di mezzi e di fondi affinché gli avvelenatori non avvelenino più? Sta di fatto che l'ipotesi non è poi così irrealistica dato che si tratta di condotte che, a detta di tutti, è difficilissimo controllare. È infatti difficilissimo verificare se chi abbia costruito un impianto di depurazione poi lo disattivi, perché costa. Ed allora condizionare gli interventi di carattere penale in attesa che tutti finiscano le loro operazioni significa autorizzare coloro che hanno costruito gli impianti di depurazione a non attivarli. Perché spendere, allora?

La prima cosa che occorre fare è dunque quella di creare una normativa pena-

le che riguardi esplicitamente la mancata attivazione di impianti già costruiti, magari con denaro pubblico o con le agevolazioni previste dalla legge (e non mi riferisco a quella in oggetto, dalla quale i soldi non vengono fuori). Certo, di denaro pubblico ce n'è sempre a disposizione per qualche impianto! È pur vero che non bisogna scoraggiare chi ha applicato la legge; tuttavia, se il problema è quello di reperire i fondi e di trovare il tempo per costruire impianti di depurazione, chi in tal senso ha provveduto, ma non attiva l'impianto, deve essere colpito, e non prevedendo la depenalizzazione, o l'oblazione o la pena pecuniaria, o la condizionale, bensì con una sanzione penale particolarmente grave. Cominciamo intanto a far funzionare gli impianti esistenti. Oggi, addirittura, si scoraggiano coloro che li vogliono far funzionare, favorendo i più furbi, coloro cioè che aspettano i soldi per mettersi in regola.

Queste considerazioni dobbiamo fare e, soprattutto, dobbiamo dire che senza una normativa penale operante nei confronti di chi avvelena non si otterranno risultati di rilievo. Varie norme hanno previsto contravvenzioni e sanzioni per delitti di inquinamento delle acque: ma l'aver soppresso la possibilità di un intervento immediato di carattere penale non giova certo alla situazione. Che dire poi dell'affermazione secondo la quale i magistrati sarebbero lì, pronti? Sappiamo tutti come vanno i processi nel nostro paese!

Vi sono norme che riguardano la libertà dei cittadini che non si possono toccare; queste invece, in attesa di chiarificazioni che non arrivano, in attesa della soluzione del conflitto di competenze tra Stato e regione, sono modificate fino al punto di renderle inoperanti.

Intanto deve essere subito impedita questa proroga, perché è la proroga dell'impunità; deve essere approvata una norma che punisca gravemente chi, pur disponendo di mezzi e degli strumenti previsti dalla legge, contravviene all'obbligo di non uccidere, compiendo un reato che, indipendentemente dalla qualifica giuridica, è doloso, se non in ordine al risulta-

to, quanto meno per quanto riguarda il comportamento.

Queste sono le considerazioni dei deputati del gruppo radicale, che hanno compiuto grossi sforzi per trovare, in una logica che non è loro, soluzioni che diano un minimo di credibilità alla legge. Percorreremo questa strada, faremo di tutto perché siano eliminate le più grosse incongruenze di questo provvedimento; ma siamo convinti che il dato di fondo è un dato perverso: c'è un problema di carattere istituzionale, c'è un problema di meccanismi, c'è un problema di confidenza da parte degli stessi legislatori nel mezzo legislativo, c'è un problema anche di fiducia e di crisi di fiducia del paese nei confronti del legislatore, nei confronti delle norme penali. Si confida sempre — e lo constatiamo anche leggendo la relazione di questo provvedimento — nel fatto che poi avverrà qualcosa che consentirà di fare a meno di applicare la legge, perché non è da furbi applicarla subito, meglio aspettare! E questa legge con la sua logica perversa aiuta questa mentalità, ne è certamente uno dei tanti incentivi; è la logica purtroppo che ha preso i meccanismi legislativi del nostro paese.

Quindi faremo di tutto per ovviare agli inconvenienti che ho richiamato, ma dobbiamo certamente denunciare che il difetto di fondo che ci portiamo dietro con la legge Merli, con la rinuncia all'intervento, anzi con il rinvio che allora fu fatto di ogni intervento, con l'acquiescenza scandalosa per tre anni senza nulla fare, con la delega alle regioni, al di fuori delle competenze istituzionali, di competenze che le regioni o parte delle regioni hanno dimostrato di non voler gradire e di non volere esercitare, di funzioni quindi che evidentemente non erano alla portata di tutte le regioni.

Non si può fare evidentemente una discriminazione tra regioni buone e regioni cattive; o le regioni nel loro complesso sono in condizione di poter esercitare determinate funzioni e le esercitano bene e si determina anche quella omogeneità di comportamenti che consente queste deleghe alle regioni, altrimenti la violazione

delle competenze regionali e la delega alle regioni diventa un fatto negativo e non produttivo. Noi ci troviamo di fronte ad una situazione di questo genere. Non possiamo quindi che riconfermare queste considerazioni di fondo.

Siamo soprattutto allarmati per il perdurare e il ripetersi di violazioni della Costituzione. Questo episodio, l'invenzione di questo nuovo istituto, della scomparsa dei decreti-legge e dell'abbinamento — non so come dobbiamo definirlo — del decreto-legge è un nuovo fatto grave che dimostra come la fantasia dei violatori abituali della Costituzione, degli inventori di questa Costituzione di fatto non abbia limiti e ci sia perciò da attendersi il peggio. Siamo certo allarmati anche per questo, ma io credo che ormai il problema non sia più quello delle lamentele sulla Costituzione. Ci troviamo ad operare in una Costituzione che non accettiamo; e non ci venga nessuno a dire che è una Costituzione nata dalla Resistenza: è una Costituzione nata ormai dalla violazione della Costituzione, è un'altra cosa. In questa Costituzione di fatto, vostra, in questi perversi meccanismi che essa determina, in questo spapolamento delle istituzioni dello Stato che essa codifica e che genera ogni giorno, noi non ci riconosciamo. Le nostre battaglie sono quindi in difesa di un'altra Costituzione, per la grande riforma costituzionale, cioè per la riconquista della Costituzione legittima, della Costituzione scritta, della Costituzione del 1948 nei cui confronti non siamo feticisti, ma alla quale riconosciamo quella legittimità e quella chiarezza di rapporti che può essere ritrovata solo in una Costituzione scritta che è una delle conquiste delle moderne repubbliche.

Anche in questa occasione dobbiamo dire queste cose, dobbiamo fare queste battaglie. Certo, siamo profondamente amareggiati soprattutto nel vedere come lo stesso linguaggio con cui dovremo intenderci con i nostri colleghi delle altre parti politiche sia stravolto: anche in questa occasione ne abbiamo avuto una dimostrazione. Ci attendono momenti molto difficili: ne parlo spesso con i colleghi

del mio gruppo e con gli altri. Credo che dovremmo sapere affrontare queste difficoltà, ma credo che il gruppo radicale, come già ha fatto in precedenza, farà anche in questa occasione la sua battaglia per le istituzioni. Il nostro è un tentativo estremo di raddrizzare questa legge; forse avremmo dovuto anche questa volta fare l'ostruzionismo, sarebbe stato nostro dovere; io credo che, se qualcosa ci dobbiamo rimproverare troppo spesso qui è di non fare l'ostruzionismo, altro che di averlo fatto, dunque di non difendere abbastanza la Costituzione, di non difendere abbastanza la sua logica e la necessità di imporre, per quanto è nei nostri poteri, anche agli altri di osservarla, di imporre al Governo di esercitare i suoi poteri, tra i quali c'è anche quello di emanare decreti-legge, consentendo però e pretendendo che essi siano o approvati o respinti dal Parlamento: mentre la fine miseranda del precedente decreto dà il segno della distorsione che della logica della Costituzione voi avete provocato.

Altri colleghi del mio gruppo interverranno, altre questioni saranno poste, illustreremo i nostri emendamenti: ma credo che le considerazioni che ho esposto, basate su dati di carattere istituzionale, siano la necessaria premessa di quanto in seguito dovremo dire.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Ermelli Cupelli. Ne ha facoltà.

ERMELLI CUPELLI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, signori colleghi, ascoltando gli interventi che hanno avviato questa discussione sulle linee generali di un complesso di provvedimenti che si contraddistinguono sul piano dell'omogeneità, sono riemerse alcune vicende, almeno nell'impatto che ha potuto avere, nelle sue prime esperienze parlamentari, qualcuno di noi: quelle vicende, anche contraddittorie, che hanno caratterizzato il dibattito sul provvedimento di conversione del decreto-legge n. 148, presentato dal Governo Andreotti il 23 maggio del presente anno e concernente

appunto la proroga dei termini e la integrazione di leggi precedenti (legge n. 171 del 1973 e legge n. 319 del 1976), in materia di tutela delle acque dall'inquinamento. Un provvedimento, quello, che non poteva non suscitare perplessità e riserve ma che comunque, al di là di ogni schematicismo dialettico e pregiudiziale, avrebbe dovuto indurre, quanto meno, tutti i gruppi parlamentari ad attente, realistiche constatazioni e valutazioni: prima fra tutte l'amara, ennesima registrazione di una incoerenza e di un mancato rapporto funzionale tra le aspirazioni del legislatore e le conclusioni normative e la situazione relativa alla capacità di attuazione, da parte dei pubblici poteri, di una legge, nel caso specifico di indubbia rilevanza politica, economica, finanziaria e sociale come la legge n. 319. Infatti, con l'approssimarsi della scadenza triennale dei termini fissati da detta legge, si era constatato che buona parte delle imprese e quasi tutte le regioni (tutte meno una, potremmo dire) non avevano provveduto agli adempimenti fissati. Ciò, soprattutto, si era verificato per il fatto che, a fronte dei contenuti senza dubbio positivi della legge, la stessa presentava la non irrilevante lacuna di non prevedere finanziamenti per la realizzazione degli scopi che si era prefissa. Questa è la causa primaria degli inadempimenti e, contestualmente, anche la giustificazione addotta sia dagli enti locali sia dalle imprese per quanto riguarda il mancato scioglimento degli obblighi di legge.

In particolare, la quasi generale inadempienza regionale ha comportato in effetti altre inadempienze riguardanti gli enti e i privati tenuti ad utilizzare le strutture pubbliche di depurazione. Queste constatazioni portarono, nel luglio scorso, il gruppo repubblicano a richiedere l'immediata presentazione al Parlamento di un disegno di legge organico — per altro già preannunciato dall'allora ministro Compagna — modificativo ed integrativo della legge n. 319, in modo da fissare, tra l'altro, i necessari finanziamenti a fronte delle inadempienze a carico degli enti locali e delle imprese.

Il gruppo repubblicano esprime, in quell'occasione, l'avviso che l'esame del decreto-legge n. 148 avrebbe suscitato minori perplessità, qualora fosse avvenuto in presenza di un disegno di legge per la razionalizzazione del rapporto tra adempimenti e finanziamenti, e cioè di un provvedimento governativo su cui la Camera avesse potuto far riferimento già nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione di quel decreto. Oggi questa opportunità è data dall'abbinamento del disegno di legge di conversione n. 596, del disegno di legge n. 597 e della proposta di legge n. 325. In Commissione ci siamo espressi a favore di tale abbinamento non solo in omaggio ad un criterio di omogeneità e di semplificazione, ma per cercare di dare al dibattito e alle sue conclusioni una sistematica definizione della materia in esame.

Abbiamo altresì espresso il convincimento che tale abbinamento avesse la forza di dare una risposta alla domanda di celerità e di tempestività che si rivolge, in modo comprensibile e legittimo, al Parlamento in materia di disinquinamento delle acque.

Occorre quindi giungere ad un provvedimento che, nel rispetto dei principi propri della legge n. 319, acquisti un connotato di concretezza e di applicabilità; ma per giungere a tale obiettivo, da tutti auspicato ma non da tutti altrettanto coerentemente perseguito, è necessario rifuggire da una esasperante contrapposizione, direi quasi manichea, tra l'oltranzismo ecologico, che appare distratto rispetto alle convenienti combinazioni del fattore aziendale, rese più problematiche e difficili dalla crisi economica imperversante, che pure esiste, e il ricatto occupazionale, o della competitività produttiva, che appare distratto rispetto all'insopprimibile diritto alla salute individuale e collettiva, che pure esiste. Il fenomeno della contrapposizione esasperata è riemerso nelle ultime vicende dell'agosto scorso che hanno coinvolto la regione toscana, in modo particolare il comprensorio del cuoio, e che ha avuto delle conseguenze ovvie nel comprensorio della calzatura marchigiana.

Ebbene, questi schematismi sono stati fortunatamente riassorbiti per il senso di responsabilità degli imprenditori, delle organizzazioni sindacali, degli enti locali; ma perché questi fenomeni non esplodano con maggiore pericolosità e violenza, occorre adare ad una sistemazione legislativa.

Sul disegno di legge, osservazioni fatte in Commissione riemergono e riemergeranno ancora sicuramente in Assemblea in ordine ai problemi delle competenze istituzionali, dei finanziamenti, delle proroghe, dei limiti di accettabilità dei controlli, del coordinamento della nuova normativa con la legge n. 616 e la riforma sanitaria, nonché con le questioni affidenti le imprese agricole.

Per quanto concerne le competenze delle regioni, si è detto ampiamente quale sia stata l'inadempienza delle stesse, almeno sino a questo momento. Si è parlato poi, parafrasando forse il coraggioso polemistista Ernesto Rossi, di « spezzatino regionale »: è la polemica antiregionalista ormai consunta, che non tiene conto del fatto che la nostra Repubblica è uno Stato regionale, uno Stato fondato sulle regioni, le quali hanno determinate competenze, specifiche competenze, in modo particolare — come diceva poc'anzi il collega Castoldi — in materia di assetto e gestione del territorio. Ci si preoccupava del mancato coordinamento tra i piani di risanamento che le regioni sono tenute a redigere, ma al riguardo pensiamo che ci possa soccorrere quanto meno l'articolo 2 del disegno di legge in discussione, là dove si stabilisce che il Comitato dei ministri provvederà entro il 31 dicembre 1979 a fissare i criteri, i metodi e i contenuti dei piani regionali di risanamento.

È questo un ruolo di coordinamento e di indirizzo che il Governo deve esercitare — è nel suo diritto e nel suo dovere — e che deve tendere ovviamente ad integrare, a riportare ad unità i vari piani di risanamento redatti dalle regioni.

Nella legge si parla ancora delle province, sia pure di sfuggita, oltre ai consorzi intercomunali. Certo, noi repubblicani ci saremmo augurati — e ci auguriamo — la soppressione di una dizione che

incrementa i poteri di un istituto che riteniamo superato, e rispetto al quale vi sono proposte legislative di revisione costituzionale presentate dal gruppo repubblicano del Senato, dirette alla individuazione di altri presupposti, di altri termini di riferimento delle autonomie locali, oltre ai comprensori.

Esiste il problema delle proroghe. Certo, si parlava prima di proroga « secca », che consentiva quasi di mettere tutti sullo stesso piano; si è andati ad una proroga « guidata » (o « qualificata », come si è detto), tenendo conto delle difficoltà oggettive di applicazione della legge. Ma qui noi rimproveriamo alle regioni di peccare in termini clientelari sul piano della discrezionalità: è un discorso che le regioni rovesciano sulle amministrazioni dello Stato.

Questo ci dovrebbe indurre a fare un esame di coscienza che riguarda l'intero schieramento politico sia a livello centrale, sia a livello periferico, sia a livello sub-regionale; ci dovrebbe indurre a parlare sempre meno di buon governo; ci dovrebbe indurre ad impegnarci nell'esercitare le funzioni di una corretta amministrazione in modo concreto, in modo praticabile.

Per quanto concerne il problema dei finanziamenti, problema che per il gruppo repubblicano assume le caratteristiche della centralità nell'ambito della normativa, a noi sembra che esso sia ancora trattato con la dovuta completezza ed attendibilità. Certo, esso deve ancorarsi ad una diversa distribuzione delle risorse fra spese per consumi e spese per investimenti: deve quindi collocarsi in un quadro globale di compatibilità. Ed è su questo piano che noi richiamiamo il senso di responsabilità del Governo, poiché occorre una formulazione più precisa dell'articolo 4 del disegno di legge, in modo che la quantificazione, la certezza, nonché la tempestività dei finanziamenti assicurino l'applicazione della legge e non la sua vanificazione.

Al riguardo, abbiamo il dovere di ricordare quanto l'onorevole Compagna nell'agosto scorso, in un estremo tentativo di dare risposte autenticamente credibili al Parlamento, interrogò il Ministero del tesoro sulle effettive disponibilità che pote-

vano essere accantonate per la copertura degli interventi previsti dalla legge. L'onorevole Compagna in quella sede riuscì a dare una quantificazione di queste disponibilità sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del tesoro; queste indicazioni facevano riferimento a 30 miliardi per le regioni e per i loro piani di risanamento, a 1.300 miliardi destinati ai comuni e ai loro consorzi per gli interventi riguardanti i servizi pubblici, a 650 miliardi destinati alle imprese, di cui 150 miliardi per l'agricoltura.

Ora, noi non possiamo soffermarci a discutere qui se questa tripartizione sia tuttora rispondente alle effettive capacità di spesa dello Stato, anche perché già da allora si ipotizzava uno scaglionamento, dal 1979 al 1984, di queste erogazioni; scaglionamento che, ovviamente, non era corrispondente ai termini di scadenza della legge stessa. Tuttavia, già ci fu — e di questo va dato atto all'onorevole Compagna — un tentativo di agganciare concretamente la normativa della legge a effettive possibilità di una sua applicazione.

Si è parlato forse poco dei controlli da parte dei laboratori di igiene e profilassi. In sede di Commissione sono state lette diverse relazioni di tecnici valorosi, che lamentano una inadeguatezza di queste strutture provinciali. Ebbene, noi dobbiamo ora fare in modo che le regioni, nel momento in cui si accingono a ristrutturare e potenziare questi organismi (che funzionando, rendono la legge ancora più valida), tengano conto della loro qualificazione; evitino, cioè, di adottare provvedimenti dequalificanti o che non rispondano alle esigenze di funzionalità degli uffici regionali, comunque configurati.

Nel corso del dibattito, utilizzeremo ogni opportunità che ci sarà concessa, per approfondire altri aspetti della legge, ma questo problema ci appare di non rilevante (o di secondario) momento rispetto alla richiesta di precisazioni e di chiarimenti sui meccanismi di finanziamento.

Pertanto, pur esprimendo consenso e soddisfazione per un tentativo che è di superamento di una condizione di evidente, sofferto, pericoloso vuoto legislativo;

pur esprimendo consenso e soddisfazione per l'impegno mostrato dai gruppi ad andare, al di là di certe sfumature o di certi oltranzismi formalistici, ad un provvedimento sufficientemente compiuto in materia di disinquinamento delle acque, il gruppo repubblicano segue partecipando lo svolgimento del dibattito ed attende i chiarimenti richiesti per poi esprimere un giudizio definitivo sul provvedimento a conclusione del dibattito.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Susi. Ne ha facoltà.

SUSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come premessa sono necessarie alcune considerazioni sulla cosiddetta legge Merli, per capire le cause — o alcune di esse — che hanno determinato la completa inoperatività della legge stessa, malgrado siano ormai trascorsi tre anni dalla sua approvazione. Questo per arrivare ai rimedi necessari da introdurre in un provvedimento che segnò comunque una tappa importante nella strategia della tutela delle acque e dell'ambiente in genere.

La legge Merli fu condizionata dalla necessità di rispondere al criterio informatore di accontentare un po' tutti: la burocrazia ministeriale, attraverso opportuni trapianti di competenze nei dicasteri dei lavori pubblici e della sanità; le regioni, con il riconoscimento ad esse delle competenze programmatiche in materia idrica, per altro solo formali, in considerazione dei rigidi vincoli determinati dalla disciplina unica dei limiti di accettabilità degli scarichi; gli enti locali, con l'attribuzione di nuovi compiti; gli inquinatori, dato che non solo gli obblighi di depurazione degli scarichi sono diminuiti nel giro di nove anni, ma addirittura è concessa una generale sanatoria per i precedenti reati di inquinamento, subordinandola all'unica condizione che il colpevole presenti domanda di autorizzazione.

Nel dibattito che precedette l'approvazione della legge alcuni compagni socialisti rilevarono che essa rischiava di legalizzare un incremento immediato dell'inquinamento, in attesa di futuri miglio-

menti, scaricando sulle regioni la responsabilità di interventi provvisori di salvaguardia; che la mancata previsione nella stessa legge di fondi di finanziamento, espressione secondo noi di una certa ideologia limitatrice delle autonomie locali che traspare dalla legge Merli, avrebbe di fatto bloccato ogni possibilità di raggiungimento dei pur modesti obiettivi contenuti nella legge stessa; che la totale licenza di inquinamento concessa agli insediamenti civili delle pubbliche fognature creava una situazione di grave rischio per la credibilità e la concretezza dei principi della legge.

I fatti hanno dato ragione a questi critici. Cosa è accaduto, infatti? Innanzitutto, i piani di risanamento regionali non sono stati redatti. Solo l'Emilia-Romagna ha presentato un suo piano, e per di più si tratta di un piano comprensivo solo di linee generali. Le inadempienze sono state causate soprattutto dalla carenza da parte delle regioni di mezzi finanziari, ma anche dalla mancanza di volontà da parte dei gruppi dirigenti di alcune regioni italiane.

In secondo luogo, gli enti locali non hanno adempiuto ai loro obblighi più o meno per gli stessi motivi.

In terzo luogo, le industrie — e qui le cifre ministeriali divergono da quelle delle regioni e da quelle della stessa Confindustria — sono in gran numero inadempienti.

In quarto luogo, l'azione del Governo è stata carente nell'individuare e coordinare la politica ambientale nel settore idrico, essendosi rivolta alla messa a punto di una normativa tecnica che rafforzasse il proprio potere di intervento, anziché svolgere un ruolo di stimolo anche finanziario e di promozione nei confronti degli enti locali interessati.

In presenza di questa situazione, è evidente come dovesse scattare la messa in moto del meccanismo della proroga dei termini, magari sotto l'incalzare delle richieste, alcune anche legittime, dei settori interessati, ma, secondo me, soprattutto dei ricatti occupazionali dei gruppi industriali.

Secondo noi, però, vi sono due modi per esaminare la possibilità della concessione della proroga: il primo, svincolandola dal contesto della situazione attuale, da ogni logica razionale, dal rispetto degli stessi principi della legge Merli, facendola così divenire un premio per gli inadempienti e gli inquinatori. Il secondo, legandola a precisi adempimenti, a concreti impegni finanziari a favore delle regioni, al principio secondo cui chi inquina deve pagare, pur nella consapevolezza di situazioni difficili delle piccole e medie imprese.

Noi siamo, lo abbiamo più volte affermato in Commissione e in Assemblea, per questo secondo modo di concedere la proroga; ed in questa direzione si sono mossi i nostri emendamenti. Non sono stati né punitivi né demagogici, e presentandoli abbiamo voluto, in sostanza, riaffermare alcuni punti fondamentali. Innanzitutto, quello che la linea di una parte degli industriali, tesa ad appropriarsi dell'ambiente senza pagare alcun prezzo, neanche quello della previsione nei bilanci degli anni passati di stanziamenti per la tutela dello stesso ambiente, deve essere decisamente rovesciata.

Nell'incontro con la Commissione lavori pubblici i rappresentanti degli industriali hanno riconosciuto che esiste una fascia nel loro settore assolutamente non interessata al rispetto della legge Merli, ma, secondo loro, questa fascia sarebbe molto limitata. Pur prendendo atto di queste dichiarazioni, non possiamo fare a meno di rilevare che esiste, tra gli imprenditori, la diffusa convinzione che sarà lo Stato ad accollarsi l'onere del disinquinamento, magari con un contributo in conto capitale.

Noi riteniamo — in questo senso ci siamo mossi in Commissione — che, secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, l'intera materia sia passata alle regioni, e che un provvedimento basato sul decreto del Presidente della Repubblica n. 902 e successive modificazioni sarebbe difficilmente controllabile quanto ad efficacia e selettività. Sarebbe infatti neces-

sario rivedere principi e criteri di ammissibilità ed individuare una sede diversa dall'apposito comitato istituito presso il Ministero dell'industria per giudicare le domande di agevolazione presentate.

In sede regionale, invece, sarebbe molto più agevole individuare i criteri di intervento, in relazione sia alle necessità ambientali sia alle diverse situazioni produttive ed occupazionali. Sarebbe soprattutto possibile, a nostro parere, una selezione delle domande da ammettere a contributo, privilegiando la piccola e media industria, escludendo contributi in conto capitale, non danneggiando — e sarebbe assurdo — le industrie adempienti. In secondo luogo, i poteri delle regioni devono essere reali e non solo formali. Non vogliamo certamente sottacere le gravi responsabilità delle regioni — e qui può avere ragione Mellini — nella attuazione della legge Merli; ma la nostra convinzione è che il mancato finanziamento dei piani regionali di risanamento rientri all'interno di un'operazione, di una logica neoaccentratrice ed antiregionalista in atto a tutti i livelli, che bisogna combattere con estrema decisione, se vogliamo che davvero si concretizzi lo Stato delle autonomie.

Per l'applicazione della legge Merli alcune circolari governative interpretative, i comportamenti della burocrazia statale, le polemiche tra alcuni Ministeri e regioni sono rientrati in questa operazione e in questa logica. Consapevoli di ciò, le regioni si sono mosse ed hanno assunto posizioni omogenee, condivisibili in linea di massima, anche se nelle loro proposte non mancano disfunzioni e contraddizioni.

L'appunto preparato dalla regione Toscana sul problema della revisione della legge Merli, il documento di Lido di Camaiore, le indicazioni e richieste del convegno di Genova danno un quadro di insieme abbastanza esplicito che si può concentrare su tre punti. Primo punto: un congruo ed articolato programma di finanziamento della legge n. 319, definito nei contenuti e nei tempi; secondo punto: una disciplina delle eventuali proroghe da parte delle regioni; terzo punto: elevazio-

ne del tasso di inquinamento prodotto. L'accordo che noi esprimiamo su questi tre punti fondamentali, oltre che su altri meno vistosi, non ci può tuttavia esimere dal dichiarare che bisogna andare oltre, ben oltre. Ed in questo senso si muovono gli emendamenti — come dicevo prima — presentati in Commissione, alcuni concordati con altre forze politiche, altri recepiti. Tra questi ultimi, innanzi tutto l'individuazione di un termine entro il quale il Comitato dei ministri previsto dall'articolo 3 della legge n. 319, deve fissare i criteri, metodi, contenuti dei piani di risanamento, termine fissato al 31 dicembre 1979; quindi una procedura che trasformi concretamente il piano di risanamento in strumento flessibile, snello, sottoposto a controllo; in terzo luogo, il ricorso alla Cassa depositi e prestiti per finanziamenti pubblici programmati; in quarto luogo, misure a tutela della salute pubblica da parte delle regioni, in attesa della normativa definitiva (il secondo punto è contenuto in un emendamento che da aggiuntivo all'articolo 8 della legge 319 è diventato sostitutivo, per cui va corretto in tal senso).

Un piano di risanamento elaborato secondo le linee contenute nell'emendamento socialista può essere realizzato in tempi relativamente brevi, mentre la parte progettuale può essere presentata entro un termine più ampio. Questo concetto di scorrevolezza ed adattabilità programmatica nonché di verifica successiva del piano regionale si applica al piano nazionale, che non può essere un documento immutabile nel tempo, ma uno strumento flessibile rispetto alle esigenze emergenti dalle successive verifiche e necessità.

Tra i punti proposti dal partito socialista italiano in Commissione, e rinviati o respinti, bisogna fare una precisazione sull'articolo 1 del disegno di legge n. 597. C'è una posizione convergente con i compagni comunisti e con i compagni radicali. È necessario stabilire un meccanismo che, pur lasciando alle regioni il ruolo di protagoniste, inserisca la possibilità di interventi giudiziari — e qui ha ragione Mellini — nel caso in cui lo scarico

di insediamenti produttivi esistenti alla data del 13 giugno 1976 superi i limiti di accettabilità di cui alla tabella C), con la previsione della oblazione a carico del contravventore prima della apertura del dibattimento o prima del decreto di condanna, quando il fatto non sia di particolare gravità, o con l'arresto da due mesi a due anni nei casi più rilevanti e più gravi.

Quanto agli articoli 8 e 9 del disegno di legge n. 597: noi ne abbiamo proposto la soppressione e la riproporremo poiché, nel caso dovessero vivere questi due articoli, si aprirebbe una fase estremamente grave, potendo i comuni ed i consorzi stabilire limiti di accettabilità, norme e prescrizioni regolamentari, prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione nel caso di recapito in pubbliche fognature. I casi di colera e gli altri casi drammatici ai quali stiamo assistendo ci inducono a respingere le indicazioni emerse nel testo unificato.

Si chiede, inoltre, la modifica dell'articolo 1-*quater* della legge n. 690, diventato poi articolo 22 nel testo unificato della Commissione, secondo cui tutti gli insediamenti i cui scarichi non siano assimilabili a quelli provenienti dagli insediamenti abitativi sono considerati insediamenti produttivi, nonché le modifiche all'articolo 21 della legge n. 319 che prevedono sanzioni penali. Per le funzioni di controllo e di sorveglianza abbiamo chiesto che si debba disporre degli uffici e della strumentazione necessaria. Perciò le regioni, in attuazione dell'articolo 101 del decreto del presidente della Repubblica n. 616, dovranno provvedere con proprie leggi entro un termine brevissimo alla disciplina della materia ed alla istituzione delle necessarie strutture tecnico-amministrative per le quali dovrà essere assicurato un adeguato finanziamento.

In sede di Commissione la nostra linea è stata coerente e precisa; essa ha contribuito al raggiungimento di alcuni obiettivi di cui abbiamo parlato e, soprattutto, di quello relativo all'abbinamento del decreto con il disegno di legge. Abbia-

mo però un testo sul quale la nostra astensione, espressa in Commissione, può trasformarsi in un voto negativo se le nostre proposte, che qui riconfermeremo, non saranno accettate dal Governo e dal relatore. La nostra convinzione è che di fronte a provvedimenti fondamentali per la tutela dell'ambiente e la gestione del territorio non sono giustificabili né operazioni di piccolo cabotaggio né i silenzi, le reticenze e le insufficienze del Governo, soprattutto per quanto attiene al problema finanziario, che resta fondamentale ai fini dell'attuazione della legge.

Ecco perché il nostro invito, anche in presenza di una dichiarazione esplicita in tal senso, al Governo e al relatore è in funzione di un impegno serio e coordinato per l'approvazione di un testo che sia l'espressione della grande maggioranza del Parlamento italiano (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Rauti. Ne ha facoltà.

RAUTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, data anche l'ora tarda non mi addentrerò nei meandri della Costituzione, che altri colleghi, invece, hanno sfiorato o nei quali sono più o meno ampiamente entrati; certo è anomala, direi anzi che è eccezionalmente anomala, la situazione della nostra Assemblea, che è chiamata a discutere contemporaneamente, e sostanzialmente insieme, un decreto-legge che sta per scadere (e che è dato ormai per decaduto e sul quale non si insiste) ed un disegno di legge che al tempo stesso vorrebbe non solo assorbire e fagocitare — come diceva Mellini — il decreto-legge suddetto, ma anche innovare, e profondamente, in una normativa piuttosto complessa e delicata qual è quella della precedente legge Merli.

Non sappiamo bene formalmente di fronte a che cosa ci troviamo; conviene dire, per comodità di espressione e di dialettica almeno *inter nos*, che ci troviamo di fronte ad una legge Merli-bis. Ed allora mi sia consentito osservare in via

introduttiva, se non proprio prioritaria, rifacendomi ad una affermazione che ho avuto modo di muovere in precedenti occasioni alla Commissione sanità, che a me ha destato sempre sospetto — e vedremo poi a che cosa porta lo spessore di questo sospetto, anche in linea logica, nella materia — che non sia stato assegnato alla Commissione sanità l'esame di merito di un provvedimento del genere. Può sembrare una eccezione formalistica, e proprio per evitare questa sensazione non la formalizzai, invitando la presidenza della Commissione a sollevare il rituale conflitto di competenza; però insistetti nella sostanza e feci notare — e lo ripeto e lo ribadisco ora — che o si affronta il problema del disinquinamento come dovrebbe essere e come è stato affrontato — credo — in tutte le legislazioni del mondo occidentale, dall'ottica e dal punto di vista della sanità pubblica, oppure ci si mette lungo un piano inclinato in cui gli incidenti possono essere molteplici; tanto possono essere molteplici che si arriva, anche in base alla logica prescelta, al fallimento della legge. Si arriva al punto in cui si trova il burrone in cui la legge frana, così come è franata la legge Merli.

Parve anche sospetto alla nostra parte politica, all'epoca e seguendo l'evoluzione della legge Merli, che essa fosse magnificata, sottolineata, esaltata — ricordo ancora (potrei citarli qui) i titoli dei giornali che a suo tempo ne parlarono, salutandone la nascita e l'avvio — poiché pareva allora, un po' anche nell'euforia del compromesso storico (perché la legge fu voluta da quella maggioranza), che l'Italia si ponesse all'avanguardia, se non di tutto il mondo occidentale (perché negli Stati Uniti d'America, da un lato, e nella Repubblica federale di Germania, dall'altro, le normative anti-inquinamento sono estremamente rigide), certo nel gruppo di testa delle nazioni moderne che lottano contro l'inquinamento.

Qui sorge un ulteriore sospetto ed una domanda: è mai possibile che con una legge del genere, che incide su una situazione pregressa estremamente complessa (l'Italia — è ammesso da tutte le parti

politiche senza divisioni o contestazioni — è stata teatro di una industrializzazione estremamente accelerata, estremamente rapida; quindi, per forza di cose, entro certi termini almeno, di una industrializzazione di tipo selvaggio), che a questa situazione intende porre riparo, mettendo in piedi un contromeccanismo di fronte ad un meccanismo che risale agli anni '50, al miracolo economico, al trasferimento massiccio di popolazione da un capo all'altro della penisola, di fronte al proliferare di tutto quel tipo di industrializzazione, non si pensasse che gli enti locali, ai quali si demandava la pratica attuazione della legge, avevano pur bisogno di un minimo di finanziamento, se non nella parte propriamente operativa per i compiti di loro competenza (scarichi pubblici, fognature, e via dicendo), almeno per la fase iniziale di avvio di questo contromeccanismo disinquante, cioè per la redazione dei famosi piani regionali? Questo è un sospetto sul quale inviterei tutti per un momento a riflettere, perché genera — come dirò poi — delle conseguenze.

Un altro sospetto è che non si sia seguito il processo di fallimento della legge Merli. Ho sentito con piacere e con sorpresa in Commissione pareri difformi nel corso degli interventi di colleghi delle varie parti politiche, ed anche nell'ambito dello stesso schieramento politico, come nella democrazia cristiana. Ho ascoltato queste posizioni diverse con piacere non perché divergenze di questo tipo abbiano un significato di carattere politico — per carità! — ma perché, evidentemente, la natura stessa del problema passa allo interno dei partiti. C'è chi lo avverte con maggiore sensibilità, chi con minore sensibilità. Uno dei numerosi colleghi di parte democristiana che mi ha preceduto e che è stato solo in parte ripreso polemicamente dal relatore, collega Lussignoli — parlo dell'onorevole Patria —, ha ammesso che, per impostare correttamente il problema del che cosa fare oggi o a partire da oggi, bisogna parlare del fallimento della legge Merli; fallimento che presenta molti aspetti e che dovrebbe es-

sere da tutti riconosciuto. Io ho ripreso in quell'occasione quel tema.

Ma faccio un'altra domanda: se è vero che questa legge ha rappresentato — l'espressione in questo caso è mia, come mia è la definizione — il caso più clamoroso di non applicazione di una legge, per lo meno di una legge di grande rilievo sociale ed economico, sul territorio (come si usa dire), un caso mai verificatosi in Italia di una serie di disposizioni che tecnicamente, formalmente, in quanto alla loro facciata appaiono ben congegnate e pervase da tante ottime intenzioni. Se è vero questo, è possibile che nessun ente, nessuna autorità, a nessun livello, abbia tenuto conto, dopo sei mesi, dopo un anno, dopo due anni, che le cose non andavano, che il meccanismo non solo non era partito, ma non accennava neanche a muoversi?

Non è possibile che oggi nella relazione ministeriale al disegno di legge n. 597 si legge: « Per quanto riguarda le regioni, non tutte hanno avviato la concreta attuazione della legge ». Non è vero, è falso! Nessuna regione ha avviato tale attuazione, eccetto una (ecco che ricorre questo fiore all'occhiello del regionalismo contemporaneo), cioè la regione Emilia-Romagna. Subito dopo, però, si precisa in atti ufficiali che essa è stata l'unica a far pervenire una parziale redazione del piano limitata ad una parte del suo territorio.

A questo proposito vorrei osservare che noi dovremmo essere documentati su queste cose; che cosa ha fatto la regione Emilia-Romagna? Ha incontrato degli ostacoli (io sono andato a ricercare quegli atti), realisticamente li ha riconosciuti e li ha segnalati. Quindi possiamo mettere questa regione nel novero di tutte le altre che non hanno dato il minimo e benché concreto avvio a tutto quello che la legge loro affidava e che rappresentava il presupposto (non l'atto conclusivo, non la ratifica più o meno notarili) del meccanismo per la lotta contro l'inquinamento.

Ecco dove il sospetto diventa ancora più corposo: la non attuazione di questa legge (che non è stato un fatto verificatosi all'improvviso, poiché certo non si

attendeva che vi fosse un gettito fiscale che poi non vi è verificato), passivamente subita dal Comitato interministeriale che era stato costituito a suo tempo, non è stata contestata in alcun modo. A questo punto mi chiedo e vi chiedo: perché? È possibile che non ci si rendesse conto che — per esempio — il non intervenire, dopo sei mesi o un anno, con una indagine conoscitiva (perché non si è fatto niente da parte delle regioni?) avrebbe potuto orientare le forze politiche ad una ulteriore e non convulsa attività legislativa a base di decreti-legge, ma avrebbe avuto anche una influenza positiva sul merito. Ecco perché il sospetto diventa ancora più corposo.

Infatti, per esempio, se si fosse intervenuti non *in itinere* — come dicono i giuristi — ma nel non *itinere* di questa legge, come avrebbero dovuto fare i politici, si sarebbe evitato che anche i nuovi insediamenti, le nuove fabbriche e le nuove industrie (le opere pubbliche fatte dai comuni, per esempio) fossero anch'esse prive, come le precedenti strutture risalenti all'inizio del cosiddetto « miracolo economico », delle apparecchiature moderne. Cioè, si è lasciato che la situazione si aggravasse, si deteriorasse, che gli inquinamenti aumentassero e che si stratificasse la mentalità in base alla quale il territorio rappresenta una specie di caccia libera della quale tutti e tutto possono approfittare, a cominciare dalla pubblica amministrazione e, *in primis*, i comuni. Con ciò non solo il problema si è aggravato ma, evidentemente, si è fatto capire (vi sono degli ammiccamenti sostanziali, oltre che formali) che proprio il fatto che la legge non venisse applicata, proprio il fatto che strutture pubbliche qualificate e — secondo la legge — qualificanti (le regioni, con tutta la loro mitologia che le accompagna: ne parleremo!) venissero meno a questo compito primario di applicare o far applicare la legge, non poteva non concludersi alla fine con una sorta di sanatoria generalizzata o, per lo meno, con proroghe che continuassero a far rapinare il territorio in quel modo e secondo quella mentalità o che addirittura finissero con

lo stravolgere l'unico aspetto positivo della legge Merli, in base al quale sono gli inquinatori che debbono pagare i costi del disinquinamento. Tali costi debbono essere pagati direttamente ed il più presto possibile, pur nel gradualismo e nel realismo che impongono, senza alcun dubbio, le situazioni sociali che da queste situazioni nascono o possono nascere.

Questa legge Merli-bis, per così dire, non mostra nulla di tutto ciò: non vedo niente, nemmeno nel dibattito che l'ha accompagnata. Vedo soltanto la tenace, ostusa insistenza che continua ad affidare ad enti — che per tre anni e mezzo non hanno funzionato — ostentatamente, clamorosamente e massicciamente compiti che press'a poco sono quelli tipici della legge, senza dare ad essi nemmeno quella manciata di miliardi (e questo, come ha notato il collega Guarra, è un punto interrogativo da cui la nostra parte politica attende risposta) che era prevista dal decreto-legge: dieci miliardi alle regioni. Che significa? Con quali criteri di ripartizione? Rispetto a quali fabbisogni finanziari?

Vi è una contraddizione in quanto dichiarato dal relatore: prima egli ha affermato che, a tre anni e mezzo di distanza, circa il cinquanta per cento delle industrie ha raggiunto gli obiettivi fissati dalla legge, ma tuttavia non sarebbe possibile quantificare gli investimenti previsti. Sarei curioso di conoscere come si possono quantificare gli obiettivi raggiunti dall'industria privata: in quali settori, per esempio? Al riguardo vi sono polemiche, cifre varie. Quando leggevamo nel decreto-legge dei dieci miliardi dati alle regioni, non possiamo ignorare che il fabbisogno minimo perché le regioni si mettano oggi — a tre anni e mezzo dal varo della legge — a lavorare per la redazione dei famosi piani di risanamento, e via dicendo, del rispettivo territorio, l'anno scorso era stimato in almeno cinquanta miliardi! Si parla soltanto di dieci, e nel disegno di legge questi dieci sono scomparsi. Per caso non si vuole, non si desidera che il meccanismo contro l'inquinamento in concreto non sia avviato? Solo così si potrebbe giustificare una logica che, per

quanto perversa sarebbe almeno una logica ispiratrice di questa passività prolungata per tre anni e mezzo, di questo non conferire oggi mezzi finanziari la cui mancanza si ammette, si assume e si sostiene essere stata la prima causa o almeno una delle concause del mancato funzionamento della prima legge Merli.

Come chiudere gli occhi sull'altro grosso problema, di natura politica oltre che tecnica ed operativa, rappresentato dal collasso di fronte al quale si trovano queste famose strutture locali? L'argomento non ha attinenza diretta col tema, e mi si consentirà di trattarlo solo un minuto. Come si può insistere su questa strada? Giustamente, il collega Guarra domandava: chi ha detto che debbano essere le regioni ad avere competenza in questa materia di acque, come se i fiumi non corressero tra una regione e l'altra? Senza citare il Po, anche il più piccolo fiume può avere un percorso vario. Il Tevere attraversa tre regioni: come dimenticare che, tra una regione e l'altra, le coste sono contigue e che le regioni hanno appunto questa competenza che si vuole assegnare loro? Perché bisogna dargliela, chi lo ha detto? Il fallimento è evidente. L'altra sera in televisione ho udito una dichiarazione accorata del presidente della regione Sardegna: egli ignorava l'esatto numero dei dipendenti dell'ente regionale sardo e credo che molte altre regioni italiane versino nella stessa condizione! Egli denunciava l'assoluto marasma in cui, dal punto di vista tecnico-funzionale, si trova la struttura regionale isolana per il tipo di assunzioni fatte: clientelari (non lo diceva ma lo lasciava capire), di partito, su segnalazioni. Un personale frustrato proveniente dalle più varie destinazioni, che non ha ancora avuto una sistemazione organica e tende quindi a lavorare poco o sempre meno. La regione non può funzionare: a questi enti od a comuni indebitatissimi, che già affrontano male l'ordinaria amministrazione, il famoso vivere quotidiano di milioni di cittadini, a questi enti così slabbrati, così defedati e sfibrati, continuiamo ad affidare compiti di tanta rilevanza!

Questi compiti richiederebbero proprio quello che personale e strutture di tali enti locali non hanno: se lo avessero avuto — anche per onor di firma, per cingersi di un qualche lauro regionalista o di mitologia di enti locali, che è tanto di moda —, avrebbero fatto qualcosa in questo settore, pur se non pungolati dal centro. Essi non hanno il personale tecnico, e la lotta all'inquinamento costituisce un problema tecnico, di pertinenza degli specialisti, problema che presuppone per la sua soluzione uno sforzo tenace e severo che deve trovare sbocco in strutture adeguate. Si pensi a Roma e all'ufficio del suo medico provinciale, con quattro tavoli, dodici sedie e funzionari oberati dal lavoro, da incombenze con migliaia e migliaia di piccole, medie e in qualche caso grosse industrie.

Dove sono queste strutture? Come si può dire che le regioni ed i comuni provvederanno quando non hanno fatto nulla in passato ed è presumibile che continuino in questo senso perché non possono operare? Ecco l'occasione, grande, mentre ferve e fallisce il dibattito sulla ingegneria costituzionale, per una classe dirigente seria, con un minimo di serietà, di cogliere un'occasione di questo genere e di puntare, per esempio, ad una agenzia statale di nuovo tipo. Mi sia consentito, senza polemica e senza nostalgia — chi mi conosce bene sa che non ne ho —, ricordare che quando nell'altro periodo storico ci si trovò ad affrontare clamorose disfunzioni dell'apparato pubblico si fece ricorso ad aziende *ad hoc*, specifiche. Ora, si può dare qualsiasi giudizio su quel periodo storico, ma sta di fatto che quelle aziende (tipo ANAS) per i primi anni rappresentarono una scorciatoia per l'industrializzazione e modernizzazione dell'Italia. Prima non esisteva forse il Ministero dei lavori pubblici? Certo che esisteva, ma non funzionava per tanti motivi che adesso non attengono al discorso che stiamo affrontando.

Non è forse urgente definire una situazione di questo genere in presenza di una legge che, partita con tanti buoni proponenti e tanto magnificata a suo

tempo, non ha funzionato in pratica, lasciando che l'Italia continuasse ad essere inquinata? Siamo la nazione, nel mondo occidentale, che in rapporto al tasso di industrializzazione è senza dubbio all'avanguardia dello inquinamento e non del disinquinamento. Invece, si va avanti secondo il vecchio modulo, delegando competenze alle regioni, ma niente soldi, neppure per aprire un ufficio *ad hoc* per cominciare a redigere con qualche tecnico o con qualche consulente esterno il famoso piano regionale di loro spettanza e competenza; inoltre, si permette ai comuni di accendere mutui mentre non si dice nulla, né nella relazione ministeriale né negli interventi anche di coloro che si apprestano a sostenere il provvedimento, (come ad esempio — penso — i repubblicani) o al massimo ad astenersi (come alla fine faranno i comunisti, come del resto hanno già fatto in Commissione), circa la situazione della Cassa depositi e prestiti in relazione ai mutui da concedere ai comuni. È noto che la Cassa depositi e prestiti redige il proprio bilancio al fine del mese di febbraio di ogni anno e che solo in base alle proprie disponibilità eventuali può cominciare a graduare, a rinumerare le richieste dei comuni. Ora, con quali criteri si procederà? Chi stabilirà la priorità di queste richieste? Si tratterà di richieste che avranno priorità politica in base all'importanza dei comuni, al loro essere più o meno legati a questa o a quella formula governativa, di sottogoverno o di maggioranza più o meno fantasma? Tutto questo resta indeterminato e non si sa quanto i comuni chiederanno ad un istituto di cui a tutt'oggi si ignora di quanto potrà disporre.

È questo un modo serio di affrontare problemi di tale gravità, che già allora nel 1976 lamentavano un ritardo di molti anni? Infatti, non bisogna dimenticare che l'impostazione di questo problema risale al 1969, quando cioè si cominciò a dire che bisognava risolvere il problema dell'inquinamento delle acque, a diciannove anni dall'inizio del cosiddetto « miracolo economico ». Guardate un po', le industrie inquinano! Inquinano il territo-

rio, le acque, le coste, il mare, e via dicendo. Si è andati avanti dal 1969 al 1976, dal 1976 al 1979 con proroghe, con decreti-legge, con disegni di legge, nell'attesa che i comuni provvedessero: comuni già indebitati, privi anch'essi di personale specializzato. Se negli ospedali di Roma — ma il discorso vale per tutto il nostro paese — non si riesce neppure a gestire un reparto di tossicodipendenti, figuriamoci se questi enti e le strutture locali hanno la possibilità di affrontare problemi che rispondono al nome di Seveso, nei casi negativi, ma che dietro hanno come retroterra massicci e pericolosi insediamenti industriali! Seveso, Augusta, Marghera: problemi giganteschi! Il comune, la regione Veneto: ci sarebbe da ridere se tutto ciò non suggerisse anche qualche altra considerazione, dalla quale non mi voglio esimere.

La considerazione conclusiva che spiega perché voteremo contro questa legge è che, in questo caso, non si tratta di prendere atto soltanto del fallimento della legge Merli, ma anche della volontà di non cambiare rotta e di continuare lungo una strada che, presumibilmente, tra un anno o due, porterà solo a qualche graduale realizzazione, ottenuta qua e là episodicamente. E qui vale l'osservazione del collega Guarra, secondo il quale era meglio, allora, una proroga secca, senza concedere alla regione la possibilità di lavorare con il cesello, con il bulino, scavando nelle pieghe del clientelismo e dei favoritismi locali per decidere se dare o meno il beneplacito ad un piano, senza fissarne poi i contenuti. Infatti una regione può, nei confronti di un industriale antipatico per motivi politici, di un industriale che non si piega a certe prassi clientelari, dire che il suo progetto è inadeguato.

Quale *standard* esiste, dal punto di vista tecnico, al riguardo? Qual è il punto di riferimento per impostare un ricorso, essendosi esclusa la possibilità di ricorrere a qualsiasi autorità, anche ministeriale? Nei casi di diniego, nei casi defatiganti, quelli nei quali, ad esempio, si chiede un'ulteriore documentazione tecnica, si

potrebbe, a mio avviso, ricorrere al ministro. Invece, in quanto ai contenuti, non si ha nemmeno la possibilità di impostare un ricorso al tribunale amministrativo regionale (che, come regola generale, credo sia ammesso, trattandosi di ricorsi contro atti della pubblica amministrazione).

Ma, nelle more del giudizio dell'ente regione, che non è attrezzato per risolvere questo tipo di problemi, si possono raggiungere tanti accordi! Ecco perché la sinistra, benché dichiari di essere oggi all'opposizione, non conduce un'opposizione dura, limitandosi all'astensione. Quando infatti si toccano le regioni, intese come meccanismo concreto di potere, lì ci sono le sinistre. lì c'è il partito comunista, lì ci sono decine di migliaia di fabbriche, lì lavora l'economia sommersa. Come ci regoleremo di fronte a casi del genere? Quindi la legge è inadeguata, ancor più della precedente, perché non tiene conto per niente delle esperienze negative maturate. Quel sospetto, cui accennavo all'inizio, a questo punto diventa coscienza. Ed aveva ragione Mellini...

DE CATALDO. Grazie!

RAUTI. ...quando notava che, forse, lo spirito della legge è tutto in alcune righe che egli non ha letto, in alcune righe delle disposizioni transitorie e finali, in particolare dell'articolo 26. In esso, al quarto comma, si dice che sono abrogate tutte le altre norme che direttamente o indirettamente disciplinano la materia degli scarichi in acque, sul suolo o nel sottosuolo, e del conseguente inquinamento.

Io penso che in pochi provvedimenti legislativi, ad eccezione di quelli approvati subito dopo il fascismo, si possa registrare una così totale, massiccia, radicale abrogazione di un *corpus* di norme precedenti, che per altro esistono e sono molto rigide e severe. Io vado molto al di là di quello che ha detto Mellini: in queste poche righe è stato abrogato un insieme di norme tra loro estremamente collegate ed omogenee, se non altro perché esse erano nate, si erano sviluppate ed erano andate incontro alla prova dei fatti per un intero ventennio.

Se l'ora non fosse tarda, potrei fare qui riferimento al codice penale, in materia d'inquinamento, per sostenere e per dimostrare che sarebbe bastato, e basterebbe ancora oggi, applicare — attualizzandole, naturalmente, dati i fenomeni nuovi di concentrazione e di sviluppo industriale — quelle norme sull'inquinamento, per fronteggiare egregiamente la situazione esistente. E potrei elencare quali e quanti fossero gli interessi connessi alla abrogazione cui mi riferisco, non in presenza di una legge che metteva immediatamente in moto determinati meccanismi, ma di una legge la cui operatività era ancora tutta da dimostrare e, comunque, trasposta nel tempo: dunque, una legge che creava un sostanziale vuoto legislativo di fronte a problemi di cui tutti ammettevano, come continuano ad ammettere, la esistenza e sussistenza.

È stata abolita la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti e indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche sia private, nonché in fognature sul suolo e nel sottosuolo, come se fosse niente, per una promessa legislativa che non è poi stata mantenuta e continua a non esserlo.

Non per fare del nostalgismo, ma per richiamarmi alla legittima memoria storica della mia parte politica, potrei far notare al riguardo e documentare, se ne avessi il tempo, che quel complesso di norme era omogeneo e funzionale — come oggi si usa dire — ad un tipo e ad un modello di sviluppo in cui si prevedevano già, a mio avviso, tanti fenomeni della società contemporanea. Perché tutto si potrà dire di quel periodo storico, in bene o in male, secondo le rispettive opinioni, ma non che esso non abbia rappresentato un tentativo (lo affermano alcuni storici, non certo di parte nostra) abbastanza ben riuscito di stabilire, ad esempio, un rapporto tra l'uomo e l'ambiente, tra l'industria e l'agricoltura, tra le grandi città ed il resto del territorio, fino ad arrivare alle famose norme che proibivano l'inurbamento massiccio, come

si diceva allora. Ebbene, tutto quello che negli anni che ho ricordato era stato legislativamente raggiunto, comprovato, sperimentato, tutte le norme attinenti alla materia della polizia urbana, tutte le norme che dal corpo principale erano state via via trasfuse nel testo unico di pubblica sicurezza, tutto ciò che gestisce, appunto, il quotidiano, fino ai più piccoli comuni ed alle frazioni, è stato abrogato, spazzato via d'un sol colpo! La legge Merli ha dato strada libera all'inquinamento che fino al 1976 era stato in qualche modo fronteggiato e contenuto, proprio dal precedente *corpus* legislativo, che risaliva al periodo fascista. Questa è la drammatica e tragica verità! Si è fatta una promessa legislativa; diciamolo pure — perché no? — una scommessa, una sfida sul futuro. La scommessa l'avete perduta; la sfida l'hanno vinta gli inquinatori e gli inquinamenti! Questa è la realtà dopo tre anni e mezzo. Volete continuare sulla stessa strada?

Secondo me c'è una logica dietro tutto questo, e Mellini sbaglia, sbaglia molto. Sbaglia non solo perché non ha avuto il coraggio di fare riferimento a quanto rappresentavano le norme precedenti che sono state abrogate dalla prima parte dell'articolo 26 della legge Merli, ma anche perché non si è reso conto che il discorso in questione deve essere svolto in termini ampi. Se è vero che con gli inquinamenti l'Italia, il paese reale, la collettività nazionale, la collettività sociale, paga ogni giorno le cambiali accese da un tipo di sviluppo determinato, si comprende allora perché la legge Merli non è stata dotata di possibilità finanziarie, perché non è stata seguita nel suo *iter* negativo e nel suo fallimento costante, perché ci si è ridotti, convulsamente, agli estremi, ai decreti-legge fatalmente di vita corta. Si comprendono tante cose! Perché non si vuole contrastare efficacemente quel tipo di meccanismo, di società, di sviluppo; perché esso è — anche questo deve essere detto — omogeneo e funzionale al modello di sviluppo che è stato seguito, alle forze politiche che ne sono espressione. Tra queste forze poli-

tiche rientrano anche i comunisti, che hanno assistito impavidi e imperterriti, nelle loro regioni, alla mancata applicazione della legge Merli, che hanno, quindi, ratificato la disapplicazione della stessa, ratificando, così, l'ulteriore, massiccio, crescente inquinamento del territorio, l'ulteriore, massiccia rapina del territorio italiano, in centinaia e migliaia di amministrazioni comunali dove essi sono al potere, talvolta da dieci, quindici o venti anni, o sono nelle maggioranze. Cosa hanno fatto perché questo non accadesse, perché a tanto non si arrivasse? La verità è che anch'essi sono, in fondo, favorevoli a quel modello di società; semmai lo contestano in maniera speculare, direi (se mi si consente un'espressione filosofica o dottrinaria), ma lo hanno sostanzialmente accettato, in questi anni. I sindacati, poi, lo hanno ampiamente accettato, checché ne dica oggi il compagno Amendola. Il problema è dunque grosso, enorme. Non si tratta di aggiustare qualcosa con qualche emendamento. Ne presenteremo qualcuno, credo, che avrà la sorte — del resto — di tutti gli emendamenti da noi presentati.

Ma è la filosofia di questo provvedimento ad essere sbagliata, questa sostanziale continuazione nel dare via libera all'inquinamento massiccio ed alla rapina del territorio, dopo aver fatto *tabula rasa* di ciò che tuttavia esisteva e che poteva, attualizzato e modernizzato, ancora funzionare, contenere e fronteggiare questo fenomeno. Ed è questo uno degli aspetti più gravi e più clamorosi non solo della famosa crisi del sistema ma anche, se mi si consente, del disinteresse, della rassegnazione, della passività con cui scivolano problemi e provvedimenti di questa portata. Qualche anno fa, trionfalisticamente, si parlò della legge Merli; adesso la legge Merli-*bis* passa nel disinteresse generale, anche della stampa, purtroppo, perché allora si credeva (forse) a queste cose, mentre adesso neppure nella vostra area ci si crede più.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Proposta di assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa del seguente progetto di legge:

alla II Commissione (Interni):

S. 210. — Sen. RIPAMONTI ed altri: « Aumento dell'indennità per amministratori e consiglieri dei comuni e province » (approvato dal Senato) (922) (con parere della I, della V e della VI Commissione).

La suddetta proposta di assegnazione sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

**Annunzio
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

FIORI PUBLIO: « Norme per la disciplina urbanistica ed edilizia delle opere abusive in genere nonché degli insediamenti edilizi abusivi al fine del loro recupero e risanamento » (932).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

II Commissione (Interni):

FAENZI ed altri: « Riforma dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) » (522) (con parere della I, della III, della V, della VI, della VIII e della XII Commissione);

III Commissione (Esteri):

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della convenzione internazionale del 25 agosto 1924 per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, aperto alla firma a Bruxelles il 23 febbraio 1968 » (683) (con parere della IV e della X Commissione);

VII Commissione (Difesa):

STEGAGNINI ed altri: « Ricostruzione della carriera ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo forestale dello Stato, provenienti dai sottufficiali delle forze armate e delle forze partigiane » (619) (con parere della I, della V e della XI Commissione);

X Commissione (Trasporti):

BARTOLINI ed altri: « Riordinamento delle funzioni in materia di motorizzazione e circolazione su strada e di autotrasporti di cose » (475) (con parere della I, della II, della III, della IV, della IX e della XV Commissione);

XIII Commissione (Lavoro):

FRASNELLI ed altri: « Norme per la sicurezza dei carrelli trasportatori-elevatori » (442) (con parere della I, della III, della IV, della V, della X, della XII e della XIV Commissione).

Per consentire di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è rimessa alla competenza primaria della stessa XIII Commissione (Lavoro), con parere della X e della XII Commissione, la proposta di legge d'iniziativa dei deputati FORTUNA e CALDORO: « Norme relative alla fabbricazione e all'impiego di mezzi ed apparecchi di sollevamento, trasporto ed immagazzinamento, denominati "carrelli elevatori a forche" » (16), attualmente assegnata alla XII Commissione (Industria) in sede referente e vertente su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopraindicato.

Per lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni e per la discussione di una mozione.

PINTO. Chiedo di parlare.

RAUTI. Mi informano che la radio ha dato notizia di un tragico attentato a Parma, nell'ospedale di quella città...

PINTO. Non si tratta di un attentato!

PRESIDENTE. Un momento, onorevole Rauti: aveva chiesto prima di parlare l'onorevole Pinto. Ne ha facoltà.

PINTO. Signor Presidente, ho presentato oggi un'interrogazione in seguito al grave incidente verificatosi all'ospedale di Parma, che in un primo momento era stato presentato come un'azione terroristica: ciò che sta anche a significare come, in relazione a gravi episodi che avvengono nel nostro paese, a tutti i costi il grave problema del terrorismo lo si vuole comunque tirare in ballo.

RAUTI. Non io, Pinto! Era un'informazione...

PINTO. Sto infatti riferendomi ai primi comunicati che erano stati diffusi sull'argomento. Un recente comunicato ANSA parlava di quattro morti, gli unici, comunque, che si era potuto estrarre, in quanto l'esplosione, che sembra sia da attribuire a delle bombole di idrogeno, ha provocato il crollo di tre piani di uno degli edifici di questo ospedale. Il timore che potessero crollare le pareti ha anche frenato — così dicevano i comunicati ANSA — i primi interventi. Ecco, io ho presentato una interrogazione sull'argomento, non solo in quanto membro della Commissione sanità, ma a nome del gruppo radicale, perché vogliamo che su questo grave episodio il Governo si pronunzi, anche per ridare serenità a tutti coloro che, per ragioni di salute, si trovano negli ospedali italiani. Non faccio questa richiesta a' termini di regolamento, perché dovrebbe trattarsi di

una sollecitazione; mi affido però, signor Presidente, alla sua sensibilità, affinché nei prossimi giorni questa interrogazione possa avere risposta, anche perché altrimenti perderebbe ogni significato. Nella mia interrogazione, ad esempio, chiedo al Presidente del Consiglio di sapere in che modo il Governo vuole agire per individuare gli eventuali responsabili. Vogliamo avere notizie, non vogliamo solo leggere comunicati e bollettini dell'ANSA.

Signor Presidente, ieri ho fatto una sollecitazione sul problema dei 14 lavoratori sequestrati in Arabia perché il titolare dell'impresa Maniglia ha truffato quel Governo. Ieri ho detto che se il Governo non mi avesse fornito una risposta esauriente sulla data di fissazione per lo svolgimento della nostra interpellanza, avrei chiesto, a norma di regolamento, un voto dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, la Presidenza condivide pienamente le sue dichiarazioni sul tragico incidente avvenuto all'ospedale di Parma e si farà carico, presso il Governo, perché la risposta alla sua interrogazione avvenga nei termini più brevi possibili. Non so se il sottosegretario Fontana sia in grado di recepire immediatamente questa raccomandazione.

FONTANA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Apprendo in questo momento il gravissimo incidente accaduto all'ospedale di Parma; mi faccio carico, con la massima cura, di informare la Presidenza del Consiglio al fine di poter dare una sollecita risposta all'interrogazione dell'onorevole Pinto.

PINTO. Signor Presidente, mi rendo conto che in questo momento il rappresentante del Governo non può far altro che raccogliere la gravità e la drammaticità di questo episodio. Devo però avvisare che domani, a nome del gruppo, ritornerò su questo argomento, qualora la risposta del Governo tardasse a giungere.

PRESIDENTE. Sul secondo punto della sua sollecitazione, onorevole Pinto, la

informo che il Governo ha fatto sapere di essere disposto a rispondere, all'interpellanza e all'interrogazione sulle vicende delle imprese Maniglia, nella seduta di venerdì 16 novembre.

PINTO. Grazie, signor Presidente.

SPINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINI. Signor Presidente, vorrei sollecitare la risposta alla mia interrogazione n. 3-00289, presentata il 9 agosto 1979, nella quale chiedo al Governo i motivi della mancata firma, ad un anno e mezzo dalla sua stipulazione, dell'intesa convenuta, ai termini dell'articolo 8 della Costituzione, con le Chiese evangeliche e metodiste. Questo silenzio del Governo ci appare tanto più inspiegabile proprio nel momento in cui, dopo recenti dichiarazioni, è tornata di rilievo la materia della revisione del Concordato cioè, più in generale, del rapporto tra Stato e Chiesa.

PRESIDENTE. Onorevole Spini, le assicuro che la Presidenza si farà carico della necessità che a questa sua interrogazione venga data sollecita risposta.

CRUCIANELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIANELLI. Signor Presidente, vorrei sollecitare la discussione di una mozione presentata, oltre che da me, dagli onorevoli Occhetto e Andò, che concerne la richiesta di rinvio delle elezioni, previste dai decreti delegati per quanto riguarda la componente studentesca, che si dovranno tenere il 25 novembre. Siamo tutti a conoscenza dello stato di agitazione nelle scuole e sappiamo anche che la data è prossima. Anche oggi vi è stata una ulteriore sollecitazione da parte dei capigruppo, e per questo motivo sarebbe importante che il Governo accogliesse questa sollecitazione immediatamente, altrimenti la discussione perderebbe di valore.

PRESIDENTE. Onorevole Crucianelli, la Presidenza ha già preso contatto con i gruppi parlamentari e solleciterà, di con-

certo con i gruppi stessi, il Governo affinché la discussione di questa mozione avvenga nel più breve tempo possibile.

PINTO. Chiedo scusa, signor Presidente. Apprendo in questo momento che le vittime dell'incidente accaduto nell'ospedale di Parma sono salite a ventiquattro.

Non so se per una volta si possa andare al di là del regolamento e la Presidenza possa prendere l'impegno di invitare domani il Governo ufficialmente a rispondere su questo drammatico episodio.

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, le posso assicurare che la sensibilità della Presidenza è scossa quanto la sua da queste luttuose notizie, ed immagino che altrettanto si possa dire per il Governo. Non posso fissare la data in cui il Governo sarà presente in Assemblea per rispondere, ma il mio compito è quello di sollecitare il Governo affinché risponda al più presto. Sarebbe auspicabile che la risposta del Governo venisse domani, in vista della gravità dell'incidente, ma non posso andare oltre questa sollecitazione.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e interpellanze. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 14 novembre 1979, alle 16.

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — Interrogazioni.

3. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1979, n. 467, concernente proroga dei termini ed integrazione

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1979

ne delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento (596);

Modificazioni ed integrazioni delle leggi 16 aprile 1973, n. 171, e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento (597);

GARGANI: Modifica dell'articolo 10 della legge 10 maggio 1976, n. 319, concernente norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (325);

— *Relatore*: Porcellana (*Relazione orale*).

4. — *Discussione della proposta di legge*:

ANIASI ed altri: Riforma dell'editoria (377);

— *Relatore*: Aniasi.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 1979, n. 438, concernente disposizioni per il contenimento dei consumi energetici (573);

— *Relatore*: Aliverti (*Relazione orale*).

La seduta termina alle 20,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Avv. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZiate****INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

MANNUZZU, BERLINGUER GIOVANNI, COCCO MARIA, MACCIOTTA, MACIS E PANI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se sia a conoscenza delle insopportabili condizioni di vita degli agenti di custodia del carcere dell'isola di Asinara (Sassari);

se gli risulti, in particolare, che questi agenti sono alloggiati in ambienti squallidissimi, fatiscenti, umidi, privi di riscaldamento; fruiscono di un vitto immangiabile, cucinato nella diramazione centrale di Cala d'Olive e di qui distribuito alle altre diramazioni, distanti anche molti chilometri e collegate con strade di non facile transito; sono costretti a trascorrere le rare giornate di riposo nel carcere, per la mancanza di mezzi di trasporto idonei; non possono far uso in modo appagante di comunicazioni telefoniche; non possono avvalersi di avvicendamenti, secondo opportuni criteri di rotazione, e non ottengono di essere trasferiti dall'isola nemmeno dopo molti anni che vi prestano servizio;

se inoltre gli risulti che all'Asinara l'energia elettrica manca assai spesso (di recente, per quattro giorni), anche per carenze della manutenzione necessaria, non essendo stato autorizzato l'ENEL a far soggiornare dipendenti nell'isola; da anni è stato soppresso l'ufficio postale, per difetto d'una sistemazione appena decente degli impiegati, che si pretendeva lavorassero in locali privi perfino dei servizi igienici e che si volevano militarizzare di fatto, alloggiandoli in camerate insieme agli

agenti di custodia ed assoggettandoli allo stesso vitto erogato a costoro: già si è detto di quali camerate e di quale vitto si tratti; sono stati soppressi i corsi della scuola media dell'obbligo e si prospetta la soppressione di quelli della scuola elementare;

se una tale gestione, nel suo complesso ed in rapporto ai criteri di selezione dei detenuti ristretti all'Asinara ed al trattamento che si adopera nei loro confronti, non risponda alla logica di rendere definitivo il regime di separazione e di chiusura di quella istituzione penitenziaria;

se intenda assumere iniziative, e quali, con l'urgenza e l'efficacia indispensabili, per instaurare una linea di tendenza opposta, e per far fronte al giustifichissimo, pericoloso malcontento dei 220 agenti di custodia del carcere, i quali, per darne dimostrazione, in questi giorni sono giunti a disertare le mense ed a rinunciare alla libera uscita. (5-00443)

PANI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere quale sia la situazione attuale relativamente alla costruzione della stazione marittima di Olbia Isola Bianca, se esista un progetto esecutivo e se sia stata indetta la gara d'appalto e comunque quali siano i tempi previsti per dare inizio ad un'opera della cui necessità si parla da oltre un trentennio.

Per sapere inoltre per quale ragione le navi di linea della Tirrenia che collegano Olbia con Civitavecchia sono servite, in entrambi i porti, per lo sbarco e l'imbarco dei passeggeri, da un solo scafandrone invece che da due come sarebbe necessario, non solo per evitare lunghe code e perdita di tempo prezioso e per evitare ripercussioni di ritardi su altri mezzi di trasporto, ma soprattutto per la elementare ragione di sicurezza che richiede, in caso di emergenza, che sia garantita la possibilità di sbarcare il più rapidamente possibile. (5-00444)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

DI CORATO, SICOLO, MASIELLO, BARBAROSSA VOZA MARIA IMMACOLATA, ANGELINI E CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere se risulta vero che nella zona della Murgia barese e precisamente nei comuni di Altamura, Gravina, Corato, Andria, Spinazzola, Poggio Orsini, Minervino e Ruvo dovrebbe essere insediato un poligono militare sottraente una superficie di 16 mila ettari di terra per vari usi.

Per sapere se non ritengono che tale insediamento del poligono diventi un fatto condizionabile a qualsiasi ipotesi di sviluppo della Murgia e dei suddetti comuni, se si considera che negli ultimi mesi il movimento sindacale unitario CGIL, CISL, UIL, gli enti locali, comuni, provincia e regione, le forze politiche democratiche, DC, PCI, PSI, PSDI, partito repubblicano, le associazioni sociali, il comprensorio nord-barese, la comunità montana e le popolazioni con la lotta sono riusciti a programmare con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, attraverso la Cassa per il Mezzogiorno, l'avvio di importanti finanziamenti per infrastrutture quali gli acquedotti rurali, i progetti irrigui, tutte opere essenziali al rilancio dell'agricoltura, allo sviluppo zootecnico, alla forestazione ed al turismo che darebbe possibilità concreta di occupazione, di sviluppo economico e sociale di una zona depressa, emarginata e abbandonata come quella della Murgia barese.

Gli interroganti chiedono che si intervenga con misure urgenti ed idonee perché tale poligono militare non sia insediato nella zona della Murgia barese al fine di non arrecare ulteriori e irrimediabili danni all'agricoltura, all'intera economia e alle popolazioni della zona.

(4-01573)

FURNARI. — *Ai Ministri della difesa e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

se non ritiene che debba essere abolita, perché in contrasto con la legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento tra uomini e donne, la disposizione di cui all'articolo 2, 3° comma, delle disposizioni generali d'onere (che regolamentano il servizio prestato dagli artigiani nelle caserme), che esclude le donne dalla licitazione privata per l'appalto del servizio di sartoria e calzoleria.

(4-01574)

ARMELLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga di intervenire per fornire il Liceo scientifico di Valenza Po, cui recentemente è stata concessa l'autonomia, di attrezzature didattico-scientifiche per i laboratori di fisica, chimica, scienze, di cui è del tutto privo o che sono veramente inadeguati alle necessità dell'insegnamento.

I contributi che annualmente vengono assegnati alla predetta scuola sono appena sufficienti per coprire le spese ordinarie e del tutto inadeguati sono i contributi che pervengono dagli enti locali, comune e provincia. La scuola, pertanto, non riesce ad acquistare le attrezzature che sono necessarie, onde occorrerebbe sopperire ancora con uno o più contributi straordinari, come è già stato fatto — ma in modo insufficiente — nell'anno in cui è stata concessa l'autonomia.

(4-01575)

BELLOCCHIO, BERNARDINI E SARTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali iniziative urgenti intenda adottare affinché il Banco di Napoli receda dalla posizione discriminatoria, illegittima ed anticonstituzionale, tesa ad escludere dal concorso di perforatore meccanografo le donne incinte e i giovani in servizio di leva.

(4-01576)

BELLOCCHIO E SARTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — richiama-
ti i precedenti documenti del sindacato

ispettivo sull'argomento — quale sarà la sorte del Credito Campano, un tempo di proprietà dell'assicuratore d'assalto Grap-pone, atteso l'atteggiamento dell'attuale detentore del pacchetto di maggioranza signor Teruzzi, noto alle cronache come il « re del nichel »;

per sapere altresì quali iniziative intende sollecitare per ottenere che il medesimo sia gestito da qualche istituto di credito « serio e solido » al fine non solo di garantire nel futuro una migliore gestione del credito rispetto al passato, ma anche per corrispondere alle legittime attese dei sindacati e dei lavoratori bancari. (4-01577)

FRANCHI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

se è esatto che l'ENEL ha usufruito, fin dal 15 febbraio 1968, del magazzino-autorimessa di proprietà di Metello Canestrini, sito in Portoferraio (Livorno);

se è esatto che all'atto della consegna all'ENEL del magazzino-autorimessa, il materiale esistente nel locale venne inventariato, pezzo per pezzo, e per l'ENEL l'atto venne firmato da Maestrini Pier Franco;

se è esatto che l'ENEL, nel riconsegnare tale magazzino-autorimessa al signor Metello Canestrini, intenderebbe pagare i gravissimi danni recati all'immobile e agli utensili, di cui si è servito per 11 anni, con la cifra irrisoria di 1 milione 800.000, quando le perizie esperite parlano inconfutabilmente di un danno che supera i 10 milioni;

cosa intende fare il Ministro, non solo per rendere giustizia ad un cittadino lavoratore così danneggiato da un ente pubblico, ma anche perché vengano evitate possibili cause giudiziarie che, come l'esperienza insegna, spesso vengono a costare di più di ragionevoli transazioni. (4-01578)

FRANCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è esatto che la Commissione Medica di Firenze, con suo atto n. 2754, ha riconosciuto il 4 dicembre 1978 a Manuelli Mario di Cenaia (Pisa) la VII categoria di pensione a vita.

Per conoscere i motivi per i quali a detto Manuelli Mario (posizione di pagamento 1517473; posizione istruttoria 1818050) il Ministero continua ad erogare gli emolumenti relativi alla 8ª categoria (decreto ministeriale 26 gennaio 1968, n. 032498). (4-01579)

RALLO E SOSPIRI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere perché non ha convocato tra i sindacati bancari, per la risoluzione della vertenza in corso, la Federcredito-Fed. Naz. Sind. Aut. Bancari con sede in via Luigi Rizzo 14, Roma, sebbene detta organizzazione sindacale sia firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui oggi si chiede il rinnovo. (4-01580)

PANI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, del tesoro, di grazia e giustizia e delle finanze.* — Per sapere se nei confronti di giovani assunti con la nota legge n. 285 e ammessi a frequentare corsi di formazione professionale siano state studiate adeguate misure per quanto riguarda il rimborso delle spese sostenute per la frequenza ai corsi in questione.

Si segnala infatti che per la provincia di Nuoro gli assunti presso l'Amministrazione carceraria e presso l'Intendenza di Finanza devono frequentare corsi nella città di Sassari non raggiungibile giornalmente in tempo utile per la frequenza dei corsi stessi. Da ciò la necessità per i « corsisti » di stabilizzarsi nella sede dei corsi incontrando spese eccessive e insostenibili da chi tra l'altro va incontro alla riduzione del 30 per cento dello stipendio.

Per conoscere se e come verrà attuato un congruo rimborso delle spese oppure se sia ammissibile il trattamento di missione previsto per i dipendenti dello Stato. (4-01581)

GUARRA. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali, della pubblica istruzione e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per la conservazione degli affreschi che ornano le pareti laterali del Duomo di Amalfi, opera di Paolo Vetri e Domenico Morelli, affreschi che stanno subendo un lento processo di corrosione a causa della salsedine e degli altri elementi atmosferici, condannati all'inevitabile cancellazione se non si interviene con una immediata opera di restauro.

L'interrogante pone l'accento sull'immenso valore culturale di tali beni a noi tramandati da generazioni e che noi abbiamo il dovere di conservare per quelle che verranno; il tutto nella stupenda cornice della cittadina amalfitana di cui il Duomo rappresenta uno degli elementi più prestigiosi. (4-01582)

GUARRA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se risponde al vero che ad una ispezione di tecnici del Ministero i locali in cui è ubicato l'ufficio postale di Pisciotta (Salerno) siano apparsi inagibili a causa di numerose crepe presenti nelle mura, tanto da rendere pericoloso l'accesso del pubblico e degli stessi dipendenti dell'amministrazione.

Se non ritenga, a parte la soluzione momentanea del problema, di prevedere per il comune di Pisciotta, uno dei più importanti del Cilento, la costruzione di una nuova apposita sede. (4-01583)

GRASSUCCI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è negli intendimenti del Governo presentare al più presto, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1979, il provvedimento di condono per le infrazioni formali in materia tributaria. Tale provvedimento, più volte preannunciato, servirebbe a tranquillizzare i tanti contribuenti che hanno adempiuto al dovere principale di corrispondere il tributo ma sono incorsi, anche a causa

della molteplicità dei provvedimenti legislativi susseguitisi in materia, in errori banali. Tra l'altro si ricorda che il perseguimento di così formali errori comporta un eccesso di lavoro per il personale, che viene sottratto alla vera attività di accertamento.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di comprendere nel provvedimento di condono:

per quanto riguarda l'IVA:

le sanzioni ex articolo 43 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica del 1972, n. 633, per la ritardata presentazione delle dichiarazioni, qualora il contribuente abbia versato nei termini l'imposta dovuta;

le medesime sanzioni, qualora il ritardo nel versamento della imposta non sia superiore a 5 giorni, fattispecie che il più delle volte è stata causata da scioperi degli uffici postali o di quelli bancari, e, comunque, ha comportato un minimo danno erariale;

le ipotesi di cui alla lettera c) dell'articolo 47, che si riferisce appunto a violazioni formali;

l'ipotesi di mancata allegazione dell'elenco clienti (articolo 43, quarto comma) da parte di agenti e rappresentanti di commercio, almeno per gli anni 1973, 1974, 1975, in cui tali soggetti potevano in buona fede ritenere di non essere soggetti a tale obbligo;

l'ipotesi di erronea indicazione del numero di partita IVA, almeno per gli anni 1973-78, dato che in tale periodo gli errori furono dovuti in parte a inesatta comunicazione degli stessi uffici finanziari e nella considerazione che, comunque, tali errori non hanno ostacolato l'opera di accertamento non ancora basata su cosiddetti controlli incrociati;

per quanto riguarda le imposte dirette:

le sanzioni ex articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, relative alle indebite detrazioni, qualora la violazione consista nell'errata applicazione del criterio di cassa

invece di quello di competenza, tenuto conto della circostanza che l'applicazione del criterio di cassa è stata richiesta dall'amministrazione finanziaria solo nel 1977;

le sanzioni di cui al n. 4 dell'articolo 53 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 600, che si riferiscono a violazioni formali;

le sanzioni per la ritardata presentazione della dichiarazione o la presentazione ad ufficio incompetente, qualora il contribuente abbia versato tempestivamente il contributo;

le analoghe sanzioni per il ritardo della presentazione e per la presentazione ad ufficio incompetente del modello 770, qualora il sostituto alla imposta abbia tempestivamente versato, nella misura dovuta, le imposte delle ritenute effettuate o da effettuare;

le analoghe sanzioni per mancata allegazione delle ricevute dei versamenti effettuati nei termini prescritti, quando risultati all'Ufficio dai prospetti esattoriali che i versamenti stessi sono stati effettuati. (4-01584)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

ROMITA E FURNARI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere - premesso:

che le forze armate, per la riparazione e la manutenzione del vestiario e dell'equipaggiamento e per il servizio di barberia si avvalgono dell'attività prestata da artigiani definiti capi operai (sarti, calzolari e barbieri) i quali ricevono in appalto le commesse direttamente dall'amministrazione militare, alla quale sono legati da un capitolato d'onori risalente al 1934;

che il sistema di retribuzione per la opera prestata dai capi operai fin dal 1959 era denominato « a tariffa » e consisteva in una corresponsione di compensi subordinata alle effettive prestazioni fornite;

che dal 1° marzo 1959 fu introdotto il sistema della « quota fissa » per giornate di presenza che comportava lo obbligo, da parte dei capi operai, di prestare un servizio complessivamente più qualificato e continuativo e offriva, se pure con margini estremamente ridotti, garanzia di sopravvivenza per l'artigiano che si avvale a tutt'oggi di manodopera operaia, cui ovviamente deve corrispondere regolare retribuzione;

che dal 1° gennaio 1979 è stata abolita la « quota fissa giornaliera » ed è stato introdotto nuovamente il vecchio « sistema a tariffa » del tutto svincolato dal costo della vita attuale, dunque penalizzante sotto il profilo economico, e d'altro canto poco funzionale per gli intralci burocratici che ne derivano;

che l'articolo 2 del suddetto capitolato d'onori vieta tassativamente all'artigiano qualsiasi attività al di fuori di quelle inerenti al servizio assunto;

che il rapporto atipico tra strutture eterogenee quali l'amministrazione militare e la piccola imprenditoria, non può essere risolto unilateralmente per la natura stessa di tale rapporto, ma deve essere di-

scusso e regolato tra le parti nel rispetto dei reciproci e differenti interessi -

se non ritenga opportuno rivedere complessivamente il rapporto tra artigiani iscritti regolarmente all'albo e amministrazione militare, sotto il profilo giuridico, economico e normativo. (3-00787)

MELEGA, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, PINTO, ROCCELLA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO E SCIASCIA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per far fronte alla drammatica situazione di un centinaio di lavoratori della Bastogi-IRBS che, in conseguenza di una serie di operazioni di vendita di immobili eseguita dalla società, rischiano di trovarsi da un giorno all'altro senza lavoro.

Si sottolinea che la società aveva dato affidamenti, in precedenti incontri presso il Ministero del lavoro, perché i livelli occupazionali fossero salvaguardati e perché fosse esaminata ogni possibilità di soluzione positiva per i lavoratori in questione.

La Bastogi-IRBS è stata recentemente al centro di operazioni di compravendita di società e di immobili che denotano sia una forte disponibilità di capitale da parte della società stessa, sia la possibilità concreta di reperire, all'interno delle aziende acquisite, posti di lavoro per quei lavoratori che si vorrebbe licenziare.

Poiché il rappresentante del Ministero del lavoro presente agli incontri citati, è stato diretto testimone degli impegni presi dai rappresentanti della società, si chiede di conoscere quali passi il Ministro intenda compiere perché quegli impegni vengano rispettati nella loro sostanza. (3-00788)

FRANCHI, MARTINAT E RUBINACCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle partecipazioni statali,*

delle finanze e dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere — premesso:

che tutta la stampa di qualsiasi tendenza ha dato ampio risalto alla vicenda della tangente, pari ad un centinaio di miliardi di lire, che l'ENI ha dovuto sborsare per la mediazione del contratto che ha assicurato all'Italia più di 92 milioni di barili di petrolio dell'Arabia Saudita;

che i soldi di tale tangente sono andati ad una società panamense (SOPHILA), i cui soci «visibili» sono arabi;

che la rivelazione dell'affare, a detta della stampa, scaturisce da lotte contrapposte all'interno del PSI —

quali chiarimenti intende dare sulla vicenda;

in particolare se i soldi della tangente sono, in parte, ritornati in Italia per finanziare correnti di partito; se l'operazione è stata compiuta in regola con le leggi valutarie; quale è stato il ruolo che nell'episodio ha svolto il Ministero del commercio con l'estero e quali banche sono entrate nell'operazione;

se sono state soprattutto valutate le conseguenze di tale comportamento che viene a danneggiare non solo l'Italia, ma tutto l'Occidente, in quanto gli Stati arabi «intransigenti» avranno buon gioco nei confronti dell'Arabia Saudita, nel dimostrare che se il mondo occidentale trova modo di far fare «affari» sulle forniture di petrolio ai corrotti e agli intrallazzatori, tanto vale aumentare il prezzo del greggio a favore della causa araba.

Per sapere, infine, se le cose stanno così, quali provvedimenti intenda prendere nei confronti dei dirigenti dell'ENI per la scandalosa vicenda, i cui effetti si ripercuotono, moralmente e commercialmente, su tutto il mondo occidentale. (3-00789)

FORTUNA. — *Ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto occorso all'avvocato italiano Marcello Diomede di Pordenone che, investito della difesa di tale Vannelli domiciliato in Francia, accusato di fatti accaduti in Svizzera, si è recato dalla Francia in Svizzera ac-

compagnato dalla moglie del proprio difeso.

Appena entrato nella Repubblica elvetica, subito dopo l'esame del passaporto, l'avvocato Diomede è stato incredibilmente arrestato dalla polizia e messo a disposizione del giudice informatore dottor Veillon di Losanna, e ciò il 12 novembre scorso.

Il giudice ha negato ogni colloquio al Console generale italiano in Losanna mantenendo finora lo stato d'arresto del legale italiano.

L'interrogante chiede di sapere quali immediati interventi siano in corso per contestare la clamorosa violazione di ogni diritto della difesa in atto e comunque dei diritti di libertà di un cittadino italiano che manifestamente non può aver commesso reato alcuno. (3-00790)

PINTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere le cause che hanno determinato l'esplosione avvenuta oggi all'ospedale Maggiore di Parma e quali iniziative intende prendere il Governo per individuare i responsabili di questa sciagura. (3-00791)

CRAZI, ACHILLI, LOMBARDI, MANCA E SIGNORILE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere l'esatto stato dei rapporti dell'Italia con la vicina ed amica Repubblica di Malta. In particolare si chiede di conoscere se il Governo italiano conferma il suo apprezzamento per la scelta di neutralità compiuta dal Governo maltese e per l'impegno conseguente di non accettare alcuna base militare nell'isola. Si chiede inoltre di sapere se il Governo, in conseguenza, intende mantenere gli impegni di concorrere, unitamente ad altri paesi, ma con azione autonoma ed indipendente, a riconoscere e garantire tale stato di neutralità, il che ovviamente comporta per un periodo transitorio l'impegno di un aiuto diretto al bilancio dello Stato maltese, oltreché di un adeguato sviluppo di ogni

forma di cooperazione economica e tecnica.

Si chiede di sapere se in questo senso le trattative avviate sono state opportunamente condotte alla fase conclusiva e se si intende definirle in senso positivo e vantaggioso per la Repubblica italiana e la Repubblica di Malta.

Gli interroganti sottolineano l'importanza che dal punto di vista italiano deve essere annessa alla politica di neutralità del Governo maltese; fanno notare la nessuna credibilità delle affermazioni circa una politica mediterranea dell'Italia ove il Governo italiano mostrasse di essere incapace di dare soluzione ad un problema, come quello maltese, importante ma pur sempre di portata limitata; esprimono la più viva preoccupazione per il protrarsi senza frutto di una trattativa che dovrebbe essere stata da tempo conclusa.

Gli interroganti auspicano che la risposta del Governo in materia sia esauriente e definitiva. (3-00792)

BANDIERA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dell'interno.* — Per essere informato sulle indagini relative alla esplosione nel reparto AM 6 della Montedison di Priolo e sui provvedimenti che si intendono adottare per garantire la sicurezza del lavoro nell'azienda petrolchimica, dopo i ripetuti incidenti che hanno sollevato la giusta protesta dei lavoratori e degli abitanti dei vicini centri urbani di Siracusa, Priolo, Melilli e Augusta. (3-00793)

BANDIERA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere i risultati dell'indagine relativa all'assassinio, avvenuto presso lo svincolo di San Gregorio dell'autostrada Catania-Messina, dei tre carabinieri, vicebrigadiere Giovanni Bellissima e appuntati Domenico Marrara e Salvatore Bologna, di scorta al detenuto Angelo Pavone, che veniva trasferito dal carcere di Catania a quello di Bologna. In particolare l'interrogante chiede di conoscere per quali motivi un pericoloso delinquente, quale Angelo Pavo-

ne, abbia potuto godere della agevolazione di facili trasferimenti, fra cui quello presso il carcere della propria città, ove era intuibile avrebbe trovato forti connivenze e appoggi; secondo quali norme un esponente di primo piano del mondo del crimine poteva usufruire della benevola concessione della traduzione a mezzo di un'auto da noleggio che in oltre milleducento chilometri di viaggio, prevedibilmente, avrebbe potuto cadere in una imboscata tesa dai complici per liberare il detenuto; se risulti dalle indagini che vi siano stati avvertimenti di un tentativo di evasione del Pavone, organizzato dai *boss* dell'anonima sequestri per sottrarre alla magistratura un esponente della banda ma anche un pericoloso testimone. (3-00794)

BANDIERA. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per conoscere le loro valutazioni sugli inquietanti interrogativi sollevati dall'arresto dei tre esponenti del collettivo del Policlinico, Daniele Pifano, Giorgio Baumgartner e Lucino Neri, trovati in possesso di due lanciamissili terro-aria di fabbricazione sovietica SA 7 *Strela*.

Le notizie tecniche sui predetti missili chiariscono che si tratta di armi da guerra, estremamente sofisticate, che richiedono, per essere impiegate, una notevole specializzazione; che dette armi non sono reperibili attraverso i normali canali del contrabbando degli armamenti, ma vengono fornite dal paese produttore in un rapporto da Stato a Stato; che soltanto gli eserciti di alcuni paesi hanno ricevuto in dotazione queste armi, dopo che gli uomini adibiti alla manutenzione e all'uso hanno seguito corsi di specializzazione curati da istruttori militari e civili del paese e dell'industria che produce le armi stesse.

Ciò premesso l'interrogante chiede di sapere dal Governo:

a) come queste armi sono prevedibilmente entrate in Italia;

b) se è prevedibile che si tratti soltanto di alcuni esemplari di una più copiosa fornitura;

c) se si può ritenere che in modo analogo altri armamenti pesanti da guerra siano entrati in Italia;

d) se si può individuare il paese produttore e quali eserciti hanno in dotazione queste armi;

e) se vi sono indizi, infine, che cittadini italiani siano stati in qualche modo addestrati all'uso del missile SA 7 *Sirela*.
(3-00795)

COVATTA, FELISETTI, LABRIOLA E SALADINO. — *Al Governo*. — Per conoscere, di fronte alla esplosione avvenuta oggi agli Ospedali riuniti di Parma, che ha causato numerose vittime, quali siano le cause che hanno determinato il grave incidente, quale sia l'entità dei danni e le iniziative urgenti che il Governo intende prendere.
(3-00796)

* * *

INTERPELLANZE

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere quale sia il loro giudizio e i loro intendimenti in ordine a quanto accade da tempo e con continuità sconcertante negli stabilimenti Montedison dove la mancata o insufficiente manutenzione ha provocato 10 vittime fra gli operai.

« In particolare gli interpellanti chiedono di sapere se e in che misura il Governo sia intervenuto o intenda intervenire di fronte a questo ultimo incidente accaduto l'altro ieri a Priolo dove lo scoppio di una tubazione è costato la vita a 3 operai, tenuto conto che la precarietà dello stato delle tubazioni era stata già denunciata dal consiglio di fabbrica e da una delle vittime che si era rifiutata qualche settimana prima del disastro d'avviare l'impianto distrutto dall'esplosione.

« Gli interpellanti chiedono ancora se il Governo abbia tenuto conto, nel suo operato, dell'esistenza del documento pubblicato nel dicembre del 1977 da *Lotta Continua* e dalla rivista *Sapere*, col quale la direzione Montedison dava ai direttori di fabbrica l'istruzione di "non mantenere" o quanto meno "manutenere il più raramente possibile", e se il Governo non veda in tale documento la prova di un comportamento doloso continuato.

« In conseguenza gli interpellanti chiedono ai Ministri, per quanto di loro rispettiva competenza, se non ritengano che questo tipo di gestione configuri delle gravi responsabilità e cosa intendano fare in merito, considerato anche che la Montedison è inadempiente rispetto alle norme della legge Merli, tanto è vero che ieri sera tre dirigenti dello stabilimento di Priolo sono stati condannati dal pretore

di Augusta ad 1 anni e 15 giorni di arresto.

(2-00172) « ROCCELLA, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale e della sanità, per sapere se sono state condotte indagini o si intendono promuovere inchieste ministeriali per accertare le cause che hanno procurato l'eccidio di Priolo in cui sono morti gli operai Mario Lombardo, Carmelo Puleo e Giovanni Terranova e feriti Angelo Randazzo e Salvatore Marano per lo scoppio dell'impianto acido nitrico dello stabilimento Montedison, e per accertare inoltre lo stato di sicurezza degli impianti in tutti gli stabilimenti della società Montedison.

« In particolare gli interpellanti rilevano la catena di morti nello spazio di pochi mesi che si sono succeduti negli stabilimenti Montedison di cui sono testimonianza:

marzo 1979, Porto Marghera, scoppio di una bombola di acido fluoridrico con tre morti e quindici feriti;

maggio 1979, Cengio (Savona), scoppio dell'impianto di cloruro di alluminio all'ACNA-Montedison con due morti e dieci feriti;

ottobre 1979, Priolo (Siracusa), esplosione impianto Cumene con un morto, Vito Pesce, numerosi feriti ed evacuazione durante la notte della popolazione di Priolo;

novembre 1979, Priolo (Siracusa), esplosione dell'impianto acido nitrico a seguito di modifiche non ben identificate effettuate circa quindici giorni fa che avevano suscitato perplessità da parte degli stessi operai deceduti che operavano nel-

la sala quadri situata proprio sopra gli impianti di ammoniaca ed idrogeno esplosi.

« Gli interpellanti fanno rilevare inoltre:

la grave direttiva emanata circa un anno fa dalla direzione Montedison di operare quanto più raramente possibile manutenzione impianti ed il non rispetto dell'accordo integrativo sottoscritto con il sindacato che prevede investimenti di 40 miliardi per la sicurezza degli impianti;

la vetustà degli impianti dello stabilimento di Priolo in cui si sono verificati i luttuosi incidenti nel giro di un mese: 20 anni circa di vetustà del reparto PR1 in cui morì l'operaio Vito Pesce e 21 anni del reparto AM6, da tre anni senza manu-

tenzione che ha determinato la sciagura odierna;

i circa sette esposti presentati dal sindacato alla magistratura e alla prefettura di Siracusa sulla pericolosità degli impianti senza che essi abbiano avuto esito.

« A seguito di questo stato di cose gli interpellanti chiedono al Governo di sapere quale sia il suo orientamento circa l'opportunità di istituire una commissione di inchiesta per addivenire ad un piano straordinario di manutenzione nelle industrie chimiche e provvedimenti di strumentazione di sicurezza.

(2-00173)

« CATALANO, CAFIERO ».

*Stampa effettuata negli Stabilimenti
Tipografici Carlo Colombo S. p. A.
in Roma, Via Uffici del Vicario, 15*
